



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 590

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 14 marzo 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio):

Plenaria *Pag.* 5

3^a (Affari esteri), 5^a (Bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) » 8

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria » 9

7^a (Istruzione) e 11^a (Lavoro):

Plenaria » 19

7^a (Istruzione) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 31

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 33

2^a - Giustizia:

Plenaria » 41

Sottocommissione per i pareri » 55

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	56
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	64
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	66
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i>	»	68
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	69
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	76
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	80
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 256)</i>	»	95
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	96
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	99
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 146)</i>	»	102
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	103
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	108
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	115
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	127
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	129

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	136
---------------------------	-------------	-----

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	138
---------------------------	---	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:

Plenaria *Pag.* 139

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17). » 145

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75). » 146

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali *Pag.* 147

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

31^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(3047-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Cambursano ed altri, Marinello ed altri, Beltrandi ed altri, Merloni ed altri, Lanzillotta ed altri, Antonio Martino ed altri, Bersani ed altri e del disegno di legge costituzionale n. 4620 d'iniziativa governativa; approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo che introduce il pareggio di bilancio tra i principi della Costituzione e che ritorna oggi all'attenzione delle Commissioni 1^a e 5^a, dopo che la prima lettura si è conclusa favorevolmente in entrambi i rami del Parlamento.

Sottolinea che la novella che il Parlamento si accinge ad apportare al testo costituzionale va ben oltre le esigenze contabili e le contingenze finanziarie; esso aspira, piuttosto, a realizzare un progresso significativo nel

cammino di integrazione europea, in linea con quanto sta avvenendo in altri Paesi dell'Unione.

Il disegno di legge costituzionale interviene su un duplice piano: da un lato introduce nel testo costituzionale (agli articoli 81, 97 e 119) i principi dell'equilibrio di bilancio e della precauzione contro le fasi congiunturali avverse; dall'altro lato prevede una legge ordinaria, rinforzata quanto al *quorum* di approvazione, che disciplina nel dettaglio le verifiche e le garanzie per assicurare la concreta attuazione. Questa tecnica legislativa consente di preservare il carattere unitario e di principio della Carta costituzionale, evitando di offuscarlo con eccessivi tecnicismi o con norme di dettaglio improprie.

Il relatore rinnova il suo rammarico per il fatto che il principio dell'equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni sia collocato nell'articolo 97 anziché nell'articolo 53 della Costituzione; una scelta in tale diverso senso avrebbe creato un legame inscindibile, molto significativo, tra i limiti all'imposizione tributaria e il vincolo di gestione responsabile delle risorse pubbliche. Inoltre, ritiene che si sarebbe potuto moderare ulteriormente l'introduzione in Costituzione di specificazioni tecniche sui profili economico-finanziari, facendo rinvio alla legge ordinaria rinforzata per la loro definizione, sulla base dei criteri dettati dalla legge costituzionale. Ciò avrebbe consentito anche una più agevole manutenzione delle regole di bilancio in occasione di future necessità.

Ricorda che l'*iter* potrà dirsi effettivamente concluso solo con l'approvazione della legge ordinaria «rinforzata» prevista dall'articolo 5, prevista entro il 28 febbraio 2013, e con la sua prima applicazione, coincidente con l'esercizio finanziario 2014. Auspica dunque che si dia puntuale e tempestivo seguito al percorso legislativo prefigurato, consentendo al nuovo sistema di entrare ordinatamente a regime a testimonianza della capacità del Paese di introdurre con tempestività innovazioni costituzionali di rilievo.

Il presidente della Commissione bilancio AZZOLLINI (*PdL*), relatore, svolgendo la relazione per la parte di competenza della Commissione bilancio, auspica che il disegno di legge di riforma costituzionale venga tempestivamente approvato senza modificazioni, richiamando, altresì, la necessità che, una volta completato l'*iter* di riforma dell'articolo 81 della Costituzione, abbia inizio rapidamente, sia sul piano tecnico sia sul piano politico, la discussione propedeutica alla stesura della legge attuativa della riforma costituzionale. Sottolinea, inoltre, al rappresentante del Governo, la necessità e l'urgenza di definire gli istituti che dovranno essere disciplinati dalla richiamata legge attuativa, anche alla luce delle nuove proposte avanzate dalle istituzioni europee: a tale riguardo, ricorda che i due schemi di regolamento presentati dalla Commissione europea nel novembre del 2011, costituenti il cosiddetto *Two Pack*, prevedono ulteriori obblighi a carico dei Parlamenti nazionali nei confronti degli organismi europei e, in considerazione del fatto che i regolamenti europei sono immediata-

mente applicabili negli ordinamenti interni, ritiene improcrastinabile realizzare una razionalizzazione della normativa statale di contabilità e finanza pubblica, per armonizzarla con le nuove regole comunitarie.

Si apre la discussione.

Il senatore BIANCO (PD) ricorda che sia il Senato sia la Camera dei deputati hanno approvato il disegno di legge costituzionale con una larghissima maggioranza. Sarebbe allora utile accelerare l'*iter* per l'approvazione definitiva. A tal fine, i senatori del Gruppo del Partito Democratico auspicano che la discussione in Assemblea si svolga al più presto.

Il senatore MORANDO (PD) si associa alle considerazioni formulate dal presidente Azzollini, rilevando la necessità di attivare tempestivamente il gruppo di lavoro tecnico, incaricato di predisporre un ventaglio di opzioni, che serviranno alle competenti Commissioni parlamentari, per predisporre la legge attuativa della riforma costituzionale, la cui approvazione definitiva, auspicabilmente, dovrà avere luogo prima dell'estate.

Fa poi presente che la nozione di equilibrio strutturale di bilancio, ossia al netto delle misure *una tantum* e delle fasi avverse del ciclo economico, non risulta di univoca individuazione: a tale riguardo, occorre considerare, tuttavia, come tale nozione rappresenti il perno normativo intorno a cui ruota sia la riforma costituzionale dell'articolo 81, sia la normativa predisposta in sede europea, a livello di *Two Pack* e di *Fiscal Compact*.

Conseguentemente, evidenzia che, per dare attuazione alla riforma dell'articolo 81 in maniera coerente con la nuova *governance* europea, occorre istituire in tempi brevi, presso il Parlamento, un *Fiscal Council* dotato di effettiva autonomia funzionale, che sarà titolare di compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica.

Pertanto, ritiene urgente che i Presidenti delle due Camere attivino le intese necessarie a istituire, in tempi ravvicinati, presso il Parlamento, il *Fiscal Council*, in quanto tale organismo rappresenterà l'unica struttura adeguata a interloquire con la Commissione europea circa il raggiungimento degli obiettivi di medio termine rappresentati, nel caso italiano, dal pareggio strutturale di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

COMMISSIONI 3^a, 5^a e 14^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

5^a (Bilancio)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 14 marzo 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI DELLA COMMISSIONE EUROPEA,
DOTTOR MARCO BUTI*

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

29^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

AZZOLLINI

indi del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) svolge la relazione per i profili di competenza della Commissione bilancio, segnalando che il provvedimento prevede l'utilizzazione del complesso delle risorse che si rendono disponibili, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per la copertura degli oneri recati dalle norme del medesimo provvedimento. Nel complesso, in termini di saldo netto da finanziare, il provvedimento determina minori entrate per 4,6 milioni di euro nel 2012, 6,6 milioni nel 2013 e 7,4 milioni nel 2014, più che compensate da riduzioni di spese per 69 milioni di euro nel 2012 e 60 milioni di euro dal 2013, con un effetto to-

tale di correzione pari a 64,4 milioni di euro nel 2012 e 53 milioni di euro dal 2013. In termini di fabbisogno e indebitamento netto, il provvedimento segnala, nel complesso, una correzione di 65,2 milioni nel 2012, 47 milioni nel 2013 e 46,2 milioni nel 2014.

Venendo alle specifiche disposizioni, ne vanno segnalate, di seguito, alcune di maggiore rilevanza in relazione agli ambiti di competenza della Commissione.

L'articolo 4, comma 3, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il comune versi, entro il 30 aprile di ogni anno, il contributo dell'1 per mille del proprio gettito IMU all'ANCI.

I commi 7 e 8 del medesimo articolo dispongono che, entro il mese di marzo 2012, sia corrisposto, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011. Le somme erogate a titolo di acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a vario titolo.

Il comma 9, poi, modifica le modalità di calcolo della sanzione a carico di province e comuni strutturalmente deficitari, che non rispettano le prescrizioni previste a loro carico.

L'articolo 5, commi da 4 a 6, proroga i contratti in essere tra la Sogei S.p.A. e l'amministrazione finanziaria, fino al completamento dell'*iter* procedurale che condurrà alla stipula del nuovo contratto quadro.

Il successivo comma 7 chiarisce quali sono le amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, individuando per il 2011 e a partire dal 2012 i comunicati dell'ISTAT da considerare all'uopo e precisando che sono destinatari delle disposizioni in materia di finanza pubblica anche le Autorità indipendenti. Al riguardo, andrebbe chiarito l'ambito applicativo della norma, in quanto la definizione «in materia di finanza pubblica» appare di contenuto generico e potrebbe dare luogo a dubbi interpretativi rispetto alle tipologie di disposizioni che, trattando di finanza pubblica, devono essere applicate agli enti e ai soggetti interessati.

L'articolo 8, comma 23, sopprime l'Agenzia per le ONLUS, i cui compiti e funzioni sono trasferiti al Ministero del lavoro.

Il successivo comma 24 autorizza l'Agenzia delle entrate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, potendo nelle more attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari.

Il comma 25, al fine di semplificare gli oneri per la realizzazione di infrastrutture, demanda ad apposito decreto la disciplina delle modalità di controllo e certificazione dell'utilizzo dei contributi concessi a valere sul Fondo per la tutela.

Il successivo articolo 9 prevede, innanzitutto, che, anche per i controlli a posteriori effettuati dagli uffici doganali sarà possibile chiedere alle banche e agli intermediari finanziari dati e notizie utili a contrastare frodi commerciali o traffici illeciti.

Intervenendo sull'accertamento in materia di giochi, l'articolo 10 stabilisce, al comma 1, che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può costituire un fondo di importo non superiore a 100 mila euro

per operazioni di gioco effettuate da propri dipendenti o da personale delle Forze di polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

Il comma 6 prevede che, nell'ambito delle disponibilità del Ministero delle politiche agricole, ai sensi della norma che assegna 14,8 mln di euro per il 2012 al finanziamento di una serie di interventi di competenza del predetto ministero, venga destinata per il 2012 la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.

Il comma 7 consente all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A di intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo modalità da definirsi con decreto interministeriale.

L'articolo 12, comma 5, prevede espressamente l'applicazione a tutte le Agenzie fiscali delle disposizioni di cui all'articolo 158 del Testo unico in materia di spese di giustizia, che stabiliscono che le spese di giustizia sono ammesse alla prenotazione a debito, ovvero sono versate dall'amministrazione solo se soccombente.

Il comma 6 dispone che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, producono interessi calcolati, fino al 31 dicembre 1995, sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale, mentre, per il periodo successivo, la produzione di interessi avverrà sulla base dei soli interessi legali.

Il comma 7 fa salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile.

I commi da 8 a 11 autorizzano la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e di coesione 2007-2013 relative al Piano di Azione Regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra. Viene poi esplicitamente disposta l'esenzione fiscale per ogni atto discendente dall'acquisto. Infine, si esclude, nel rispetto di alcuni limiti e condizioni, dal complesso delle spese finali da considerare ai fini del conseguimento del patto di stabilità interno delle regioni le spese sostenute dalla regione Campania per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ricorda, preliminarmente, che, nella giornata di ieri, nel corso di un'audizione presso la Camera dei deputati, il Presidente della Corte dei conti ha lanciato l'ennesimo allarme sul livello estremamente elevato raggiunto in Italia dalla pressione fiscale, pari a circa il 45 per cento del prodotto interno lordo, sottolineando che tale dato fa dell'Italia il quarto Paese, nell'Unione europea, con il maggiore livello di tassazione, il che contribuisce a rendere ancora più ardua la possibilità di uscire dall'attuale gravissima recessione.

Inoltre, richiama una recente stima dell'ISTAT, in base alla quale nell'anno in corso il prodotto interno lordo subirà una diminuzione consi-

derevole, le cui cause vanno individuate anche nel forte incremento del costo della benzina e del gasolio, i cui prezzi sono aumentati, rispettivamente, del 25 e del 18 per cento. Peraltro, secondo uno studio dell'Associazione Artigiani Piccole Imprese (CGIA) di Mestre, l'incremento fiscale derivante dalle accise e dall'IVA sui carburanti comporterà un maggior gettito di oltre 4 miliardi di euro, che comunque si riverbererà negativamente sui consumatori, tenuto conto che il prezzo della benzina si sta pericolosamente avvicinando ai due euro al litro.

In un contesto di tale drammaticità, constata come la Banca centrale europea continui ad erogare linee di credito alle banche, a tassi agevolati, senza alcuna garanzia circa il fatto che tali prestiti vengano poi utilizzati per sostenere le famiglie e le imprese, mentre il Governo, con il provvedimento in esame, persevera nella linea inaugurata con il decreto cosiddetto «salva Italia» dello scorso dicembre, adottando misure di pseudo risanamento il cui costo viene fatto ricadere sulle spalle dei lavoratori e delle famiglie, penalizzando i redditi medio-bassi.

In conclusione, formula un giudizio negativo sul decreto in esame, stigmatizzando la condotta dell'Esecutivo, che appare indubbiamente prona agli interessi degli istituti di credito, come peraltro testimoniato dalla mancata soluzione dell'annoso problema dell'anatocismo bancario.

Il senatore BARBOLINI (PD) giudica complessivamente condivisibile l'impianto del decreto-legge, ritenendo apprezzabili le norme sulla rateizzazione dei debiti tributari, oltre alle previsioni finalizzate ad evitare contenziosi interpretativi, con effetti potenzialmente virtuosi sui saldi di bilancio.

Formula, altresì, una valutazione positiva circa gli interventi sulla tracciabilità dei pagamenti, che smussano alcune spigolosità del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di venire incontro alle esigenze dell'apparato turistico.

Reputa, altresì, apprezzabili le norme in materia di contrasto all'evasione fiscale, come il ripristino dell'elenco clienti-fornitori e la riduzione della soglia per le compensazioni IVA, senza dimenticare il potenziamento delle norme sui controlli e le sanzioni in materia doganale.

Anche per quanto riguarda le disposizioni sui giochi, evidenzia elementi positivi in tema di trasparenza e prevenzione di infiltrazioni criminali.

Avanza, quindi, alcune richieste di chiarimento al Governo per quanto riguarda la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), evidenziando che il problema principale è rappresentato da alcune sentenze della Corte di cassazione, che tendono ad incentivare il meccanismo delle richieste di rimborso, evidenziando la necessità di formulare indirizzi precisi idonei ad arginare le istanze di rimborso presentate nelle varie realtà territoriali.

Per quanto concerne l'ampliamento delle competenze dell'Agenzia del territorio, ritiene opportuno definire i rapporti con le funzioni proprie dell'Agenzia del demanio, domandando, peraltro, se il Governo stia predi-

sponendo un piano di dismissione degli immobili pubblici e auspicando che venga chiarito il tema della gestione del demanio municipale.

Si sofferma, quindi, sulla previsione che consente all'Agenzia delle entrate di promuovere concorsi per ruoli dirigenziali, rilevandone la criticità, in rapporto ai contenziosi giurisdizionali in essere.

Esprime, poi, perplessità circa gli stanziamenti destinati al settore dell'ippica, ricordando come questi tendano a reiterarsi periodicamente, senza che sia evidente il loro effettivo utilizzo.

Rileva, altresì, la necessità di chiarire la portata normativa dell'articolo 8, comma 16, lettera f), riguardante la tassazione degli immobili localizzati all'estero, in quanto non appare immediato il significato dell'espressione «suddivisione politica o amministrativa».

Nel ribadire una valutazione complessivamente positiva sul decreto in esame, chiede quindi al Governo e ai Relatori se sussista la disponibilità a migliorare alcuni specifici aspetti del provvedimento, come nel caso dell'applicazione dell'imposta municipale propria sugli immobili di edilizia residenziale pubblica, sui cespiti degli enti locali, sui fabbricati rurali, nonché sulle cooperative a proprietà indivisa, ricordando le rilevanti ricadute di tali norme sulle diverse realtà territoriali.

Per quanto riguarda, poi, il contrasto all'evasione fiscale, pur comprendendo i richiami sollevati dal Garante per la riservatezza dei dati personali circa la necessità di tutelare la *privacy* dei cittadini, auspica comunque che il Governo voglia individuare delle modalità positive per incentivare condotte ispirate a principi di civismo e di spontaneo adempimento delle obbligazioni tributarie.

Da ultimo, chiede un rafforzamento della normativa in materia di giochi, al fine di limitarne la pubblicità, contrastare i fenomeni di ludopatia e innalzare il livello del contrasto ai fenomeni di criminalità.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) osserva che il decreto-legge può essere considerato come un'occasione persa, sia per quanto riguarda l'obiettivo della semplificazione in ambito fiscale sia in relazione all'esigenza di una riduzione della pressione fiscale complessiva.

Appare innegabile, infatti, il persistere di un orientamento di segno contrario, consistente nel non semplificare né ridurre gli adempimenti e gli oneri a carico dei contribuenti. Ad esempio, il provvedimento in esame si limita a differire al 1° maggio l'entrata in vigore della misura introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 sull'accredito degli stipendi e delle pensioni superiori a mille euro esclusivamente tramite strumenti di pagamento elettronico bancario o postale. In particolare il Governo non ha voluto tener conto della proposta avanzata dalla Lega Nord Padania, con la possibilità di autorizzare l'Inps a erogare direttamente agli aventi diritto le pensioni fino all'importo di 1.500 euro.

Ritiene quindi doveroso evidenziare una valutazione negativa riguardo all'articolo 4, comma 3, che prevede il versamento annuale all'ANCI del contributo dell'1 per mille del gettito ICI direttamente a carico dei comuni. Occorre infatti considerare che non tutti i comuni aderiscono

all'ANCI e, in secondo luogo, che in tal modo si raddoppiano i contributi alla predetta associazione di categoria. Pur ammettendo che la misura non debba essere modificata, ritiene tuttavia necessario prevedere una percentuale minore a valere sul gettito dell'IMU.

Sottolinea che è a tutti noto come in Italia sia particolarmente significativo il carico fiscale sul costo del lavoro sostenuto dalle imprese. Pertanto a suo avviso avrebbero dovute essere adottate misure ulteriori rispetto alla deducibilità del costo del lavoro dall'IRAP, per incentivare le imprese a operare maggiori assunzioni. Preannuncia la presentazione di emendamenti su tale fronte, auspicandone una valutazione positiva da parte del Governo.

Prosegue rilevando che nel decreto-legge sono inserite modifiche a misure fiscali varate nei mesi scorsi, in assenza di una corretta valutazione dei loro effetti finanziari. Fa particolare riferimento all'abrogazione del comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, con il quale è stata introdotta un'imposta di bollo, pari al 2 per cento, sulle somme di denaro trasferite all'estero attraverso i soggetti abilitati. Tale misura, pur essendo stata operativa per pochi mesi, ha comunque offerto risultati positivi in termini di gettito, risultando quindi evidente come la sua abrogazione dipenda da ragioni di carattere non tecnico ma politico. Essa inoltre non perseguiva alcun intendo punitivo nei confronti dei lavoratori extracomunitari giacché era espressamente prevista l'esenzione dall'imposta in favore dei soggetti muniti di matricola Inps e di codice fiscale. Al contrario, la disposizione in questione intendeva assolvere a una funzione di contrasto dell'evasione e dell'elusione, cercando di colpire il fenomeno delle rimesse in nero. L'oratore preannuncia quindi la presentazione di specifici emendamenti su tale materia.

Motiva la propria contrarietà all'abrogazione disposta dall'articolo 8, comma 11, che riguarda una misura di semplificazione per i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili. Infatti in favore di tali soggetti si prevedeva la possibilità di sostituire le scritture contabili con gli estratti del con bancario. In particolare, giudica non convincenti le motivazioni addotte al riguardo dal Governo, il quale ha fatto riferimento all'introduzione, a decorrere dal 2013, di altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili. Tuttavia si è deciso di eliminare una misura di semplificazione a fronte di disposizioni il cui contenuto rimane tuttora non definito.

Per quanto concerne la lotta all'evasione, osserva che sarebbe stato necessario rimodulare gli studi di settore in modo da garantire la sopravvivenza dei piccoli professionisti e delle microimprese, che risultano i soggetti più colpiti dalla crisi economica, con la chiusura di numerose partite IVA. Infatti, l'effettuazione di accertamenti e ispezioni nelle principali località turistiche, presso gli esercenti, sembra sortire prevalentemente un effetto di tipo mediatico senza una reale deterrenza nei confronti degli evasori, salvo l'accertamento degli illeciti tributari più macroscopici.

Non ritiene condivisibile la proposta del senatore Barbolini di creare un meccanismo di pubblicità a favore degli esercenti che sono in regola

con gli adempimenti tributari, giacché sarebbe una misura dall'impatto contenuto sul fronte dell'evasione. Formula poi una serie di critiche alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 24, che autorizzano l'Agenzia delle entrate a espletare nuovi concorsi per coprire le posizioni dirigenziali vacanti o, in alternativa, ad attribuire ai propri funzionari incarichi di tale tipo a tempo determinato. Esprime una valutazione contraria, rimarcando la contraddizione tra le misure in commento e la dichiarata volontà di procedere allo *spending review*, per ridurre la spesa pubblica, e a fronte dell'elevato livello raggiunto dalla pressione fiscale reale, pari ormai al 55 per cento della ricchezza oggetto di tassazione.

Successivamente, l'oratore esprime una serie di valutazioni critiche sulle misure che l'articolo 10 introduce relativamente al settore dell'ippica, lamentando in particolare la mancanza di un disegno organico che motivi e sorregga gli interventi in tale ambito.

Inoltre sottolinea la necessità di inserire nel decreto-legge alcuni correttivi alla disciplina in tema di fiscalità locale e di IMU: si tratta, in particolare, dell'esigenza di rivedere il meccanismo di tesoreria unica per le entrate degli enti locali e di ridurre il prelievo IMU sulle imprese agricole, soprattutto con riferimento alle produzioni di qualità. Evidenzia infatti il pericolo che un elevato carico fiscale possa produrre un disincentivo alla continuazione dell'attività in tale settore.

La senatrice LEDDI (PD) concentra il proprio intervento sull'articolo 10, concernente il potenziamento dell'accertamento in materia di giochi. Nell'esaminare il complesso delle norme introdotte con tale articolo, evidenzia che il Governo sembra aver disatteso nella sostanza i contenuti delle deliberazioni approvate dal Parlamento e segnatamente dalla Commissione antimafia su alcuni obiettivi di fondo da realizzare mediante gli interventi sul settore dei giochi. Nella sostanza l'articolo 10 può essere diviso in due parti: i primi commi introducono nuove forme di controlli sulla gestione e sulla concessione dei giochi, mentre a partire dal comma 3 sono introdotte disposizioni concernenti il settore delle scommesse ippiche. Ovviamente non ignora la duplice valenza del settore dei giochi pubblici, che da un lato rappresenta uno strumento per garantire la realizzazione di specifici obiettivi di gettito e dall'altro può dar luogo a diffusi fenomeni di dipendenza.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 10 evidenzia la necessità di coordinare tale disposizione con gli indirizzi giurisprudenziali della Cassazione: con la norma citata infatti si autorizzano i dipendenti dell'AAMS a effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Occorre considerare – sulla scorta della vigente disciplina legislativa e della giurisprudenza della Cassazione – che la disposizione in esame, riguardando l'attività di «agenti sotto copertura», si deve qualificare come una norma eccezionale, suscettibile quindi di un'interpretazione restrittiva, e come tale limitata ai casi espressamente indicati. Di conseguenza le ipotesi in cui sono ammissibili tali attività di controllo dovrebbero essere disciplinate

dalla norma primaria, senza rinviare, su tale punto, al regolamento di attuazione previsto dal comma 1.

Osserva inoltre, con riferimento al comma 2 dell'articolo citato che l'estensione del controllo della documentazione antimafia anche nei confronti dei familiari dei legali rappresentanti delle società concessionarie in materia di giochi, pur essendo di per sé condivisibile, non risulta in linea con quanto proposto dalla Commissione antimafia, che aveva suggerito una modifica all'articolo 88 del TULPS.

Nel passare a commentare le misure concernenti il settore dell'ippica, osserva in primo luogo che la revisione al ribasso della posta unitaria minima di gioco per la singola scommessa avrà come effetto di incentivare ulteriormente le «puntate» da parte dei giocatori. Sottolinea poi la non opportunità delle misure contenute nel comma 9, il quale, al fine di consolidare le entrate da giochi, conferma un decreto del Direttore generale dell'AAMS oggetto di ricorso e di sospensione in sede giurisdizionale da parte di una pluralità di concessionari.

In conclusione, ribadisce l'obiettivo fondamentale di provvedere a un attento monitoraggio della diffusione dei giochi e dei connessi fenomeni ludopatia, nella consapevolezza che, nell'attuale quadro di finanza pubblica, non vi sono margini per una riduzione dell'offerta dei giochi.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), con riferimento alla materia dei giochi, sottolinea la necessità di assumere un punto di vista più realistico e pragmatico, orientato soprattutto a considerare come la presenza di punti di vendita e di sale da gioco è in grado di favorire lo sviluppo del turismo a livello locale. In secondo luogo, le esigenze di controllo e di sicurezza sono comunque soddisfatte attraverso le procedure di identificazione di coloro che accedono alle sale da gioco. Certamente la ludopatia rappresenta un fenomeno meritevole di attenzione, ma occorre anche considerare che vi sono purtroppo anche altre forme di dipendenza altrettanto diffuse che tuttavia non ricevono lo stesso grado di attenzione. Si associa comunque ai rilievi sulla necessità di introdurre una disciplina organica e coerente in tale materia.

Osserva quindi che il provvedimento in esame fa seguito ai decreti-legge n. 201 del 2011 e n. 1 del 2012, con l'obiettivo di semplificare oneri e adempimenti in ambito tributario. Occorre inoltre essere consapevoli della difficile congiuntura che sta attraversando il settore delle piccole e medie imprese, dal momento che l'evasione fiscale, nel suo complesso, rappresenta un freno allo sviluppo economico e all'equità fiscale e territoriale. Risulta pertanto necessario agire a favore degli operatori economici fedeli al fisco, riducendo il peso della burocrazia sull'attività delle imprese e semplificando gli adempimenti amministrativi richiesti.

Esprime quindi un giudizio positivo su alcune misure contenute nel decreto-legge, come il nuovo limite alla pignorabilità degli stipendi e all'iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente, l'esclusione del divieto di trasferimento di denaro contante in favore dei turisti stranieri e il rinvio delle norme sull'apertura obbligatoria di un conto corrente bancario

o postale per l'accredito degli stipendi e delle pensioni superiori ai mille euro.

Per contro evidenzia alcuni profili non condivisibili all'interno del decreto-legge. In primo luogo, segnala la presenza di articoli che risultano strumentali all'obiettivo di incrementare la pressione fiscale, rilevando che, nella relazione tecnica, se ci si preoccupa di quantificare la perdita di gettito attesa dalle misure di semplificazione, tuttavia non si provvede anche a definire le nuove maggiori entrate, derivanti da un aumento del prelievo. Altre disposizioni, come l'articolo 8, comma 24, risultano eccessivamente funzionali agli interessi dell'Agenzia delle entrate. In sostanza vi è un complesso di disposizioni che non mirano a una semplificazione degli adempimenti tributari, ma a una ricomposizione del prelievo.

In riferimento ai controlli fiscali presso gli esercenti di alcune località turistiche, sottolinea che l'obiettivo di tali attività dovrebbe essere quello di sanzionare gli illeciti tributari più gravi: essi tuttavia non risulterebbero condivisibili se motivati da un generico pregiudizio sulla propensione a evadere di intere categorie di contribuenti. Vi sono inoltre altre misure in chiave antielusione che richiedono un'opportuna revisione, considerati i generali obiettivi di semplificazione assegnati al provvedimento in esame. Si tratta in particolare della soglia minima per l'obbligo di comunicazione delle operazioni con i Paesi *black list* e della eliminazione della possibilità di avvalersi dell'autocertificazione per i documenti relativi alle formalità ipotecarie. Ritiene inoltre necessario un chiarimento in merito alla misura che pone a carico dei comuni il versamento del contributo annuale all'ANCI e sottolinea che la diversa struttura dell'IMU rispetto all'ICI produrrà un aumento del prelievo sugli immobili, per effetto della rivalutazione delle rendite catastali, che risulterà ancora più significativo nell'attuale congiuntura negativa.

In conclusione, rimarca che il provvedimento non sembra corrispondere alle attese rispetto ai non procrastinabili impegni per sostenere la crescita: a tale proposito ribadisce la preferenza della propria parte politica per interventi in materia di IRAP e reddito delle famiglie sostenuti dalla riduzione della spesa pubblica alle voci spese per consumi intermedi e contributi alle imprese a fondo perduto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) osserva che il decreto in esame non reca una revisione organica del sistema fiscale, contrariamente a quanto preannunciato dal Governo. Il provvedimento contiene, invece, una serie di misure di portata ridotta che configurano un'operazione di *restyling*.

Apprezza al riguardo, i tentativi di migliorare alcuni aspetti del sistema fiscale, per quanto attiene all'efficienza e all'efficacia delle procedure di accertamento.

Esprime, invece, perplessità su alcune misure che introducono delle forme sanzionatorie eccessivamente gravose per i contribuenti. Con riferimento al complesso normativo, ad esempio, rappresenta che l'insieme di

interventi degli ultimi decenni ha esteso il controllo sui contribuenti oltre i limiti ragionevoli di rispetto della *privacy*.

Proprio in virtù della stratificazione suddetta, ritiene opportuno avviare una riforma organica del sistema fiscale, per razionalizzarne gli aspetti più problematici. A titolo di esempio, fa riferimento all'obbligo per i soggetti pubblici di pagare l'IMU, creando di fatto una partita di giro che potrebbe essere utilmente evitata per ridurre il carico tributario.

Il senatore MORANDO (*PD*) osserva preliminarmente come il decreto rappresenti un provvedimento utile al completamento dell'azione di semplificazione fiscale e potenziamento dell'accertamento, ma al contempo non contenga alcuna significativa riforma organica.

Auspica, pertanto, lo sviluppo di una discussione preliminare che consenta di chiarire le posizioni dei vari Gruppi parlamentari. In particolare, ritiene, a titolo personale, che questa non sia l'occasione adatta ad allargare il raggio di azione sul sistema fiscale mediante la discussione e l'esame di un elevato numero di emendamenti, reputando che sarebbe più utile, al riguardo, utilizzare lo strumento della delega fiscale. Reputa, pertanto, che il provvedimento in titolo dovrebbe mantenere il carattere puntuale scelto dal Governo, e che il Parlamento debba apportarvi modifiche limitate.

A titolo di esempio, fa riferimento all'applicazione dell'IMU ai fabbricati agricoli, il cui gettito andrebbe preliminarmente chiarito in quanto non appare evidente la portata dell'intervento. Infatti, qualora l'aggravio fiscale a carico del settore agricolo fosse di entità limitata, esso rientrerebbe nella logica più che accettabile dei sacrifici imposti alla generalità della popolazione per far fronte all'obiettivo del risanamento finanziario; invece, se l'aggravio risultasse di particolare consistenza, sarebbe opportuna una correzione.

Da ultimo, nel ricordare che il Governo con il decreto n. 201 del 2011 ha inserito nell'ordinamento una robusta imposta patrimoniale, ribadisce la propria convinzione di esaminare in tempo ragionevolmente contenuto il decreto oggi in esame, apportarvi alcuni circoscritti miglioramenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
POSSA

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2829) Deputato DI CENTA ed altri. – Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso del dibattito, era emersa l'esigenza di precisare la platea dei beneficiari del provvedimento, con riguardo ai soli atleti non professionisti di interesse nazionale che abbiano dato lustro alla Patria. Esprime perciò compiacimento rispetto agli emendamenti presentati, che testimoniano una unanime convergenza in questa direzione.

Si passa dunque all'illustrazione degli emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice GHEDINI (PD) dà conto dell'ordine del giorno n. 1, che dà seguito all'auspicio, condiviso da tutte le forze politiche nel dibattito,

di estendere in modo universale la tutela della maternità. Sollecita pertanto il Governo ad impegnarsi in questo senso.

Il presidente POSSA (*PdL*) suggerisce di espungere, nella prima premessa, il riferimento alla permanenza in attività degli atleti, atteso che si tratta di una fase transitoria. Raccomanda invece di specificare che il provvedimento riguarda gli atleti di interesse nazionale.

Concorda la senatrice GHEDINI (*PD*), la quale presenta conseguentemente un testo 2 dell'ordine del giorno n. 1, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il vice ministro MARTONE si riserva di esprimere l'orientamento del Governo.

La relatrice BLAZINA (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, che recepisce le considerazioni emerse nella discussione generale. In primo luogo, è stata circoscritta la platea dei beneficiari ai soli atleti di interesse nazionale. Inoltre, si è precisato che il riscatto a fini previdenziali è possibile solo per i periodi di attività sportiva svolti dopo il compimento dei sedici anni di età, per ragioni di uniformità rispetto alla normativa generale sull'ingresso nel mondo del lavoro. Infine, si è chiarito che il riscatto è possibile solo per l'attività sportiva praticata a livello di interesse nazionale.

Il presidente POSSA (*PdL*) dà brevemente conto dell'1.2, identico all'1.1, evidenziando il largo sostegno politico alle proposte dei relatori.

Il senatore PITTONI (*LNP*) rinuncia ad illustrare l'1.3, identico ai precedenti.

In sede di articolo 2 la relatrice BLAZINA (*PD*) illustra il 2.1, che circoscrive agli atleti di interesse nazionale anche le norme di tutela della maternità. Illustra altresì il 2.3, che conseguentemente limita agli atleti di interesse nazionale la contribuzione obbligatoria annua. Dà infine conto del 2.5, che restringe la predetta contribuzione alla durata dell'attività praticata a livello di interesse nazionale.

Il presidente POSSA (*PdL*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.2, identico al 2.1.

Il senatore PITTONI (*LNP*) rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.7 (identico al 2.1), 2.8 (identico al 2.3) e 2.9 (identico al 2.5).

Il senatore RUSCONI (*PD*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.4, identico al 2.3.

Il senatore CASTRO (*PdL*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.6, identico al 2.5, dichiarandone di condividerne pienamente le finalità.

In sede di articolo 3 la relatrice BLAZINA (*PD*) illustra il 3.1, che aggiorna la copertura finanziaria del provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nel precedente esercizio finanziario.

Passando all'articolo 4, la relatrice BLAZINA (*PD*) illustra il 4.1, sottolineandone il carattere innovativo. Rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno infatti fissati non solo i criteri per l'individuazione delle discipline di interesse nazionale, ma anche quelli per la definizione degli atleti di interesse nazionale. Ricorda peraltro che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno acquisiti i pareri del Coni e delle Commissioni parlamentari. Ella dà invece per illustrato il 4.5 e precisa che è stato presentato un emendamento consequenziale al titolo (Tit. 1).

Il presidente POSSA (*PdL*) illustra il 4.2, identico al 4.1, evidenziando che, ai sensi della lettera *b*), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilirà anche le modalità per individuare gli atleti di interesse nazionale. Sarà così definito il soggetto responsabile dell'individuazione, sulla base dei criteri fissati dall'atto governativo. Ai sensi della lettera *d*), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevederà altresì ogni altra modalità di attuazione della legge.

Il senatore PITTONI (*LNP*) rinuncia ad illustrare il 4.3 (identico al 4.1), il 4.7 (identico al 4.5), nonché il Tit. 3 (identico al Tit. 1).

Il senatore CASTRO (*PdL*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.6, identico al 4.5.

Il senatore ROILO (*PD*) rinuncia ad illustrare il Tit. 2 (identico al Tit. 1).

L'emendamento 4.4 è dato per illustrato.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE osserva che non è possibile passare alle votazioni, in quanto non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Auspica tuttavia che essi siano sollecitamente espressi, onde poter riprendere quanto prima l'esame del provvedimento in titolo.

Si associa il relatore BARELLI (*PdL*), a giudizio del quale il testo – con le necessarie modifiche suesposte – rappresenta un importante passo avanti di tutela del mondo sportivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

G/2829/1/7 e 11

GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2829, recante «Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti»,

premesso che:

il disegno di legge dispone la copertura a fini previdenziali, nonché l'indennità di maternità, per gli atleti e le atlete non professionisti ancora in attività che non abbiano percepito altri redditi rispetto ai rimborsi spese e alle indennità di trasferta;

fermo restando un giudizio positivo sul provvedimento, che reca l'affermazione di un diritto, occorre evidenziare le differenze di trattamento della condizione di paternità e maternità nelle diverse aree professionali e le differenze delle aliquote assicurative di riferimento;

la disciplina del provvedimento, assimilando la tutela degli atleti e delle atlete non professionisti a quella dei lavoratori dipendenti, risulta peraltro più favorevole rispetto a quella di altre categorie di lavoratori, come i para subordinati, che non hanno diritto al riscatto del congedo facoltativo, nonché rispetto ad alcune lavoratrici autonome che godono di minori tutele;

per riaffermare in modo concreto il valore della maternità, tutelata come diritto individuale e come valore sociale collettivo, occorre prevedere l'omogeneizzazione dei trattamenti previsti, al fine di sostenere la maternità, la conciliazione familiare e la condivisione della genitorialità e del lavoro di cura;

impegna il Governo:

ad adottare, al fine di non creare ingiuste disparità di trattamento e nel riconoscimento del valore universale della maternità, gli interventi necessari per estendere la tutela in materia di congedi di maternità, paternità e di congedi parentali a tutte le lavoratrici ed i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

G/2829/1/7 e 11 (testo 2)

GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2829, recante «Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti»,

premessi che:

il disegno di legge dispone la copertura a fini previdenziali, nonché l'indennità di maternità, per gli atleti e le atlete non professionisti di interesse nazionale che non abbiano percepito altri redditi rispetto ai rimborsi spese e alle indennità di trasferta;

fermo restando un giudizio positivo sul provvedimento, che reca l'affermazione di un diritto, occorre evidenziare le differenze di trattamento della condizione di paternità e maternità nelle diverse aree professionali e le differenze delle aliquote assicurative di riferimento;

la disciplina del provvedimento, assimilando la tutela degli atleti e delle atlete non professionisti a quella dei lavoratori dipendenti, risulta peraltro più favorevole rispetto a quella di altre categorie di lavoratori, come i para subordinati, che non hanno diritto al riscatto del congedo facoltativo, nonché rispetto ad alcune lavoratrici autonome che godono di minori tutele;

per riaffermare in modo concreto il valore della maternità, tutelata come diritto individuale e come valore sociale collettivo, occorre prevedere l'omogeneizzazione dei trattamenti previsti, al fine di sostenere la maternità, la conciliazione familiare e la condivisione della genitorialità e del lavoro di cura;

impegna il Governo:

ad adottare, al fine di non creare ingiuste disparità di trattamento e nel riconoscimento del valore universale della maternità, gli interventi necessari per estendere la tutela in materia di congedi di maternità, paternità e di congedi parentali a tutte le lavoratrici ed i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

Art. 1.**1.1**

I RELATORI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Gli atleti e le atlete di interesse nazionale, non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna

forma obbligatoria di previdenza, che abbiano praticato per almeno un anno discipline sportive di interesse nazionale, possono riscattare a fini previdenziali i periodi di svolgimento dell'attività sportiva, praticati a livello di interesse nazionale dopo il compimento dei sedici anni di età e successivi al 1° gennaio 1996, durante i quali abbiano conseguito esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.»

1.2

POSSA, GIULIANO, ASCIUTTI, RUSCONI, CASTRO, ROILO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Gli atleti e le atlete di interesse nazionale, non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che abbiano praticato per almeno un anno discipline sportive di interesse nazionale, possono riscattare a fini previdenziali i periodi di svolgimento dell'attività sportiva, praticati a livello di interesse nazionale dopo il compimento dei sedici anni di età e successivi al 1° gennaio 1996, durante i quali abbiano conseguito esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.»

1.3

PITTONI, LEONI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Gli atleti e le atlete di interesse nazionale, non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che abbiano praticato per almeno un anno discipline sportive di interesse nazionale, possono riscattare a fini previdenziali i periodi di svolgimento dell'attività sportiva, praticati a livello di interesse nazionale dopo il compimento dei sedici anni di età e successivi al 1° gennaio 1996, durante i quali abbiano conseguito esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.»

Art. 2.**2.1**

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Gli atleti e le atlete» fino a «della presente legge» con le seguenti: «Gli atleti e le atlete di interesse nazionale, non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che praticano da almeno un anno discipline sportive di interesse nazionale».

2.2

GIULIANO, POSSA, ROILO, CASTRO, RUSCONI, ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Gli atleti e le atlete» fino a «della presente legge» con le seguenti: «Gli atleti e le atlete di interesse nazionale, non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che praticano da almeno un anno discipline sportive di interesse nazionale».

2.7

PITTONI, LEONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Gli atleti e le atlete» fino a: «della presente legge» con le seguenti: «Gli atleti e le atlete di interesse nazionale, non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che praticano da almeno un anno discipline sportive di interesse nazionale».

2.3

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole da: «Gli atleti e le atlete» fino a: «di cui all'articolo 4, comma 1» con le seguenti: «Gli atleti e le atlete di cui al comma 1».

2.4

RUSCONI, ASCIUTTI, CASTRO, ROILO, POSSA, GIULIANO

Al comma 2, sostituire le parole da: «Gli atleti e le atlete» fino a «di cui all'articolo 4, comma 1» con le seguenti: «Gli atleti e le atlete di cui al comma 1».

2.8

PITTONI, LEONI

Al comma 2, sostituire le parole da: «Gli atleti e le atlete» fino a «di cui all'articolo 4, comma 1» con le seguenti: «Gli atleti e le atlete di cui al comma 1».

2.5

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «per l'intera durata dell'attività praticata» inserire le seguenti: «a livello di interesse nazionale».

2.6

CASTRO, ROILO, ASCIUTTI, RUSCONI, POSSA, GIULIANO

Al comma 2, dopo le parole: «per l'intera durata dell'attività praticata» inserire le seguenti: «a livello di interesse nazionale».

2.9

PITTONI, LEONI

Al comma 2, dopo le parole: «per l'intera durata dell'attività praticata» inserire le seguenti: «a livello di interesse nazionale».

Art. 3.**3.1**

I RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle minori entrate derivanti dalla deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi riscattati ai sensi degli articoli 1 e 2, valutate in 1,19 milioni di euro per l'anno 2012 e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 4.**4.1**

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono stabiliti i criteri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono stabiliti:

i criteri atti a distinguere l'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo;

i criteri e le modalità atti a individuare gli atleti e le atlete di interesse nazionale di cui agli articoli 1 e 2;

i criteri e le modalità atti a individuare le discipline sportive di interesse nazionale di cui agli articoli 1 e 2;

le altre modalità di attuazione della presente legge».

4.2

GIULIANO, POSSA, ROILO, CASTRO, RUSCONI, ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono stabiliti i criteri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono stabiliti:

i criteri atti a distinguere l'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo;

i criteri e le modalità atti a individuare gli atleti e le atlete di interesse nazionale di cui agli articoli 1 e 2;

i criteri e le modalità atti a individuare le discipline sportive di interesse nazionale di cui agli articoli 1 e 2;

le altre modalità di attuazione della presente legge».

4.3

PITTONI, LEONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono stabiliti i criteri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono stabiliti:

i criteri atti a distinguere l'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo;

i criteri e le modalità atti a individuare gli atleti e le atlete di interesse nazionale di cui agli articoli 1 e 2;

i criteri e le modalità atti a individuare le discipline sportive di interesse nazionale di cui agli articoli 1 e 2;

le altre modalità di attuazione della presente legge».

4.5

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «praticare le discipline» inserire la seguente: «sportive».

4.6

ASCIUTTI, RUSCONI, CASTRO, ROILO, POSSA, GIULIANO

Al comma 2, dopo le parole: «praticare le discipline» inserire la seguente: «sportive».

4.7

PITTONI, LEONI

Al comma 2, dopo le parole: «praticare le discipline» inserire la seguente: «sportive».

4.4

SPADONI URBANI

Al comma 3, sostituire le parole: «non si applicano nel caso in cui il parto sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «si applicano, con effetto retroattivo, dal 1° giugno 2001».

Conseguentemente sostituire il comma 1 dell'articolo 3 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Tit.1

I RELATORI

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti e le atlete di interesse nazionale non professionisti».

Tit.2

ROILO, CASTRO, ASCIUTTI, RUSCONI, POSSA, GIULIANO

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti e le atlete di interesse nazionale non professionisti»

Tit.3

PITTONI, LEONI

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti e le atlete di interesse nazionale non professionisti».

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

POSSA

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2564) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

In discussione generale interviene la senatrice SOLIANI (PD), la quale pone l'accento sul rilievo dei beni immateriali legati al profilo culturale dell'Italia. Fa presente infatti che, accanto ai beni materiali e alle aree protette, esistono altri ambiti meritevoli di attenzione internazionale quali patrimonio dell'umanità, poiché si tratta di prodotti della cultura e dell'ingegno. In proposito, richiama le considerazioni del relatore Asciutti sull'opera lirica e sull'Opera dei Pupi, sottolineando altresì che la scuola dell'infanzia italiana rappresenta un terzo esempio di bene da valorizzare. Ritiene al riguardo che la cultura pedagogica legata alla scuola dell'infanzia, sviluppatasi in particolare attorno all'associazione «Reggio children», costituisca un vero e proprio patrimonio mondiale, come dimostrato dall'attenzione che molti Stati mostrano verso il modello italiano, del resto storicamente radicato. Giudica pertanto opportuno un esplicito richiamo nel disegno di legge all'esigenza di tutela di beni siffatti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2862) Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tommaso Foti e Carlucci; Iannuzzi ed altri; Iannuzzi; Bocci ed altri

(630) BERSELLI. – Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei «borghi antichi d'Italia»

(2461) COSTA. – Incentivi per interventi edilizi nei centri storici dei piccoli comuni

(2529) NEGRI ed altri. – Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi antichi d'Italia

– e del voto regionale n. 80 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.

La correlatrice Vittoria FRANCO (*PD*), considerata l'unanimità registrata presso l'altro ramo del Parlamento in sede di approvazione del disegno di legge n. 2862, chiede di verificare la possibilità di un *iter* più spedito per i provvedimenti in titolo, tanto più che molti enti locali sono interessati alla loro conclusione.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*), pur ritenendo meritevole di attenzione la proposta della senatrice Vittoria Franco, giudica opportuno aspettare la conclusione della discussione generale al fine di poter valutare gli orientamenti che le Commissioni riunite vorranno assumere riguardo all'ipotesi di una corsia preferenziale per i disegni di legge in titolo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), tenuto conto che il disegno di legge n. 2862 ha già avuto una prima lettura, propone di esaminare questi provvedimenti prioritariamente rispetto agli altri all'ordine del giorno delle Commissioni riunite e dunque di fissare un termine per la conclusione del dibattito in relazione al numero di interventi. Ritiene infatti che la discussione potrebbe terminare già la settimana prossima.

Il presidente della 7^a Commissione, senatore POSSA (*PdL*), concorda con l'ipotesi di attendere anzitutto la conclusione del dibattito prima di verificare le modalità per un'approvazione celere del testo. Propone pertanto fin d'ora di convocare una seduta delle Commissioni riunite per mercoledì 21 alle ore 14.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria**364^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2746) GRILLO ed altri. – Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155, in materia di distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

(Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI, relatore, ricorda che il disegno di legge in titolo consente di riconoscere la libera espressione della sensibilità sociale dei soggetti che operano nel mercato, affinché possano sostenere attività di carattere umanitario, con particolare riferimento alla distribuzione a persone indigenti di alimentari donati dagli operatori commerciali, mediante l'azione di volontariato delle ONLUS.

Il Parlamento è già intervenuto in questa direzione con la legge n. 155 del 2003, che però ha incontrato ostacoli formali nella sua concreta attuazione, con riferimento agli obblighi giuridici imposti alle organizzazioni di volontariato e agli adempimenti amministrativi e fiscali necessari per lo svolgimento di tale attività.

Con il disegno di legge in esame si intende incoraggiare l'attività prestata dalle ONLUS, chiarendo che esse non incorrono in forme di responsabilità quanto al corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, salvi evidentemente i casi di dolo o colpa grave. Si dà, inoltre, incarico al Governo di provvedere alla opportune semplificazioni amministrative e fiscali.

Sottolinea, infine, che il disegno di legge non risponde solamente a un astratto intento di beneficenza, ma consente di dare espressione alla funzione sociale delle imprese (in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale espresso anche nella Costituzione), nonché di ridurre lo spreco di ingenti risorse disponibili e perfettamente idonee al consumo alimentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PASTORE (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 5, diretto ad assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, nonché a favorire la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese.

Propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

I senatori BIANCO (*PD*), PARDI (*IdV*) e SALTAMARTINI (*PdL*), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto favorevole. Il senatore CALDEROLI (*LNP*) preannuncia a nome del Gruppo della Lega Nord Padania, un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PASTORE (*PdL*) illustra il contenuto del decreto-legge. Si sofferma anzitutto sul Titolo I, recante disposizioni in materia di semplificazioni. In particolare, segnala l'articolo 3, contenente un programma di riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni per la verifica dell'impatto della regolamentazione, in analogia alle disposizioni contenute anche nei recenti provvedimenti del Governo per le liberalizzazioni e per lo sviluppo.

Dà poi conto degli articoli contenenti disposizioni di semplificazione per i cittadini e per le imprese, auspicando una stabilizzazione delle diverse discipline che si sono stratificate, in conseguenza dei provvedimenti di semplificazione emanati dal Governo.

Riferisce quindi sul Titolo II, in materia di sviluppo, che introduce norme per l'agenda digitale e disposizioni a vantaggio delle imprese e i cittadini meno abbienti.

Infine, si sofferma sulla disciplina transitoria e sulle disposizioni riguardanti le abrogazioni e l'entrata in vigore del provvedimento, ricordando la clausola di salvaguardia introdotta dalla Camera dei deputati, ai sensi della quale le disposizioni del decreto-legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Conclude, notando che il provvedimento non reca norme di semplificazione per gli enti locali e che i meccanismi di delegificazione in esso contenuti consentono di evitare un improprio ricorso alla delegazione legislativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni. Osserva che l'articolo 1 reca norme non applicabili a soggetti diversi dalle aziende in fallimento, quali le famiglie e le società per le quali non sia stato dichiarato il fallimento: in tal modo, potrebbero determinarsi irragionevoli disparità di trattamento. Inoltre, esprime riserve sull'articolo 2, comma 12, ritenendo improprio che un atto legislativo modifichi una norma regolamentare, oltretutto in modo frammentario.

Quanto all'articolo 8, comma 16, lettera *f*), evidenzia che l'espressione «suddivisione politico-amministrativa» dello Stato, ove faccia riferimento alle Regioni, sarebbe impropria. Infine, il comma 8 dell'articolo 12 reca una norma analoga ad un'altra contenuta nel decreto-legge n. 2 del 2012, in materia ambientale. Appare, pertanto, necessario procedere agli opportuni coordinamenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide la proposta di parere avanzata dal relatore e a nome dei senatori del Gruppo del Partito Democratico

preannuncia un voto favorevole, invitando il Governo a tenere in considerazione le osservazioni della Commissione.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere del relatore, di cui condivide le osservazioni ma non il dispositivo non ostativo.

Il senatore SARO (*PdL*) richiama l'attenzione sulle prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che si trovano costrette a proporre ricorso alla Corte costituzionale per violazione della propria autonomia. Dal momento che, in alcuni provvedimenti recenti adottati dal Governo sono contenute disposizioni illegittime proprio perché lesive dell'autonomia riconosciuta alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, propone che sia inserita nel parere un'osservazione in tal senso.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) condivide i rilievi svolti dal senatore Saro e richiama il Governo a prestare maggiore rispetto verso l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il PRESIDENTE ricorda che un'osservazione analoga a quella proposta dal senatore Saro è contenuta in pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali su altri provvedimenti del Governo. Sottolinea che il decreto-legge in esame, proprio in considerazione della speciale autonomia di alcune Regioni e Province, interviene per correggere disposizioni vigenti ritenute lesive di quelle prerogative. In ogni caso, ritiene che un'osservazione di carattere generale possa essere inserita nel parere.

Il relatore MALAN (*PdL*), condividendo l'osservazione proposta dal senatore Saro, riformula la proposta di parere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi il parere non ostativo con osservazioni avanzato dal relatore, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo*

(1092) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – *Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del referendum propositivo e la revisione del quorum funzionale del referendum abrogativo*

(1428) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – *Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta*

(1625) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo

(1654) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo

(1706) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum funzionale del referendum abrogativo

(1624) Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

– e petizione n. 817 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 ottobre 2009.

Il relatore BIANCO (PD), anche a nome dell'altro relatore Sarro, ripercorre l'iter complesso dei disegni di legge costituzionale in titolo, che testimoniano la comune volontà dei Gruppi parlamentari di migliorare la disciplina degli istituti di democrazia diretta. In particolare, sottolinea l'opportunità di ridonare slancio al referendum abrogativo, prevedendo, da un lato, un aumento del numero delle firme richieste per proporre il quesito referendario e, dall'altro, riconsiderando il quorum attualmente richiesto per la validità della consultazione, collegandolo in termini percentuali alla consistenza effettiva del corpo elettorale, ad esempio quella verificata nelle ultime elezioni.

Invita, quindi, i Gruppi parlamentari a confermare l'intento sotteso alle iniziative legislative in titolo che, ove fosse convergente, consentirebbe di procedere, entro l'attuale legislatura, all'approvazione della riforma.

Il senatore CALDEROLI (LNP) manifesta la sua contrarietà alla definizione, per la validità del referendum abrogativo, di un quorum variabile a seconda della consistenza del corpo elettorale. A suo avviso, la soglia attualmente prevista del 50 per cento più uno degli aventi diritto si giustifica in ragione del fatto che il referendum abrogativo ha forza di legge.

Inoltre, ricorda l'eterogeneità dei criteri adottati dalla Corte costituzionale ai fini della verifica dell'ammissibilità dei quesiti referendari: in proposito, ritiene che sarebbe opportuno prescrivere un giudizio di ammissibilità preventivo rispetto alla raccolta delle firme.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) sottolinea il suo favore per gli strumenti di democrazia diretta e auspica l'introduzione dei referendum confermativi. Tuttavia, ricorda che più recentemente le iniziative referendarie sono state connotate da motivazioni contingenti, sulla spinta dell'azione di alcuni movimenti di opinione e hanno dato luogo talvolta

a un'attività legislativa episodica che aveva il solo scopo di evitare la consultazione popolare.

Nel merito delle proposte, conviene sull'opportunità di aumentare il numero delle firme da raccogliere per la proposta del quesito, mentre preferirebbe mantenere l'attuale *quorum* per la validità della consultazione ed è comunque contrario a soglie mobili, basate sulla consistenza effettiva del corpo elettorale. A tale riguardo, sottolinea che i due requisiti non sono collegabili, in quanto la raccolta delle firme legittima l'accesso all'istituto di democrazia diretta, mentre il *quorum* di validità rappresenta il presupposto per l'esercizio diretto, da parte del popolo, del potere legislativo, seppure con effetti esclusivamente abrogativi.

Sottolineando l'esistenza di posizioni contrapposte, reputa necessaria un'ulteriore fase di approfondimento delle iniziative in esame.

Il senatore SARO (*PdL*) ritiene che non vi siano le condizioni politiche per procedere alla riforma proposta con i disegni di legge costituzionale in titolo. Condivide l'osservazione del senatore Calderoli a proposito dell'opportunità di verificare preventivamente l'ammissibilità del quesito e sottolinea l'esigenza di prevedere un *quorum* di validità anche per il *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione per le leggi costituzionali.

Il senatore PARDI (*IdV*) manifesta la volontà positiva del suo Gruppo a proseguire l'*iter* dei disegni di legge costituzionale in titolo. Mentre condivide il rilievo del senatore Benedetti Valentini circa la *ratio* dei requisiti richiesti per la validità del *referendum* abrogativo, auspica la riduzione della soglia attualmente prevista per la validità della consultazione, in modo da favorire il successo delle iniziative referendarie e di contrastare la tendenza a promuovere l'astensionismo, che, a suo avviso, altera le finalità del *referendum* quale fondamentale istituto di democrazia diretta. Infine, si dice favorevole a che l'ammissibilità del quesito sia verificata preventivamente.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) sottolinea la funzione degli istituti di democrazia diretta in un contesto di crisi della credibilità politica. Ricorda la proposta di riforma contenuta nel disegno di legge costituzionale n. 1428, da lui presentato insieme ad altri senatori, che propone di rafforzare l'iniziativa legislativa popolare, estendendola anche alle proposte di revisione costituzionale, nonché di introdurre il *referendum* propositivo.

Quanto alla prescrizione di un *quorum* per la validità del *referendum*, rileva che esso, oltre ad essere utilizzato al fine di «boicottare» la consultazione, non appare coerente con il principio di segretezza del voto. Inoltre, sembra incongruo che una soglia di partecipazione sia prevista per l'abrogazione di disposizioni legislative e che analoga prescrizione non sia contemplata per il *referendum* previsto nel procedimento per la formazione delle leggi costituzionali.

La senatrice ADAMO (*PD*) ritiene che il buon funzionamento degli istituti di democrazia diretta consentirebbe di recepire più efficacemente le istanze che provengono dalla società, che sono state recentemente testimoniate dall'eccezionale raccolta di firme per il *referendum* sulla legge elettorale. Osserva che la frustrazione dei cittadini – come quella che si è determinata a seguito della inammissibilità, dichiarata dalla Corte costituzionale, sui *referendum* in materia di legge elettorale – può generare una progressiva disaffezione alla partecipazione politica. Pertanto, condivide la tesi secondo cui la Corte costituzionale dovrebbe pronunciarsi preventivamente sui quesiti (proposti con un numero minimo di sottoscrizioni), mentre dovrebbe abbassarsi la soglia di partecipazione con lo scopo di favorire l'effettività dell'istituto di democrazia diretta.

Inoltre, sottolinea l'esigenza di introdurre vincoli parlamentari per assicurare un esito certo e tempestivo ai disegni di legge di iniziativa popolare.

Il senatore DIGILIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) osserva che il *quorum* di validità previsto dalla disciplina vigente consente di rappresentare anche la volontà di quanti decidono di esprimersi con l'astensione o con la non partecipazione al voto. Una soglia di partecipazione più ristretta, a suo avviso, avrebbe sensibili effetti sulla natura del *referendum* abrogativo, che potrebbe essere utilizzato in modo strumentale dalle forze politiche, anche minoritarie. È invece favorevole a un aumento del numero di firme richiesto per la proposizione dei quesiti referendari, nonché alla previsione di un termine più breve per la decisione sull'ammissibilità da parte della Corte costituzionale.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra le motivazioni della sua proposta (disegno di legge n. 1654), che prevede un aumento del numero di richiedenti in considerazione delle procedure inadeguate attraverso le quali viene effettuata la raccolta delle firme anche da parte di soggetti non professionali. Inoltre, essa prescrive un *quorum* di partecipazione in proporzione (50 per cento) del corpo elettorale della precedente consultazione elettorale per la Camera dei deputati e una consistenza minima della maggioranza, pari ad almeno un quarto degli aventi diritto.

Sottolinea, quindi, la natura diversa dei *quorum* richiesti rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 138 della Costituzione: infatti, nel primo caso, la consultazione referendaria si pone in contrasto rispetto alla legge approvata dal Parlamento, mentre nel secondo caso è diretta ad avallare, ovvero contraddire l'orientamento del legislatore costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3184

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– l'articolo 1 reca disposizioni volte a rendere più accessibile il ricorso allo strumento della rateizzazione dei debiti tributari. In proposito, si segnalano profili di illegittimità costituzionale, in quanto le norme ivi previste non sono applicabili a soggetti diversi dalle aziende in fallimento, quali le famiglie e le società per le quali non sia stato dichiarato il fallimento, potendosi determinare, in tal modo, irragionevoli disparità di trattamento;

– all'articolo 2, il comma 12 modifica una disposizione del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153. In proposito, appare improprio, quanto al corretto rapporto tra le fonti del diritto, che una norma di natura regolamentare sia modificata, oltretutto in modo frammentario, con atto legislativo;

– all'articolo 8, comma 16, lettera f), si evidenzia che l'espressione «suddivisione politico-amministrativa» dello Stato, ove faccia riferimento alle Regioni, appare impropria. Si invita pertanto ad una riformulazione coerente con l'articolo 114 della Costituzione;

– il comma 8 dell'articolo 12 reca una norma analoga ad un'altra contenuta nel decreto-legge n. 2 del 2012, in materia ambientale. Poiché risultano vigenti nell'ordinamento due disposizioni identiche, collocate in diversi provvedimenti, si invita a procedere agli opportuni coordinamenti.

Si segnala, in conclusione, l'esigenza che siano adeguatamente tutelate le forme particolari di autonomia costituzionalmente riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria**300^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BERSELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.**La seduta inizia alle ore 14,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BERSELLI dà lettura della lettera con la quale, come convenuto, è stato richiesto al Presidente del Senato di autorizzare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva avente ad oggetto la problematica della responsabilità civile dei giudici, tenuto conto della complessità della materia sulla quale la Commissione ritiene di dover esprimere un parere particolarmente approfondito.

Con riguardo all'esame *ex* articolo 144-*ter* delle sentenze della Corte di giustizia, richieste dai senatori Silvia Della Monica, Li Gotti e Serra, riferisce che la decisione più recente, la 24 novembre 2011, emessa nella causa C-379/10 (Commissione c. Italia), risulta già assegnata alla Commissione, e che egli ha sollecitato alla Presidenza del Senato l'assegnazione delle altre due sentenze di cui si richiede l'esame.

Propone quindi che, ricevuta l'autorizzazione, nella giornata di martedì 20 marzo, alle ore 14, si svolga l'audizione dell'Associazione nazionale magistrati (ANM). A seguire nell'ambito della seduta della Commissione, potrà essere iniziato l'esame della giurisprudenza comunitaria.

La senatrice DELLA MONICA (PD) richiama l'attenzione sulla necessità che l'esame del disegno di legge in titolo tenga conto di quanto emerso nell'ambito dei lavori parlamentari della Camera che hanno affrontato i profili attinenti alla responsabilità del giudice. Ricorda in parti-

colare che il disegno di legge di riforma costituzionale (atto Camera 4275), di riforma del titolo IV, parte II, della Costituzione, contempla all'articolo 14 l'introduzione del principio della responsabilità del magistrato. Propone quindi di acquisire la documentazione raccolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni I e II riunite della Camera. Sottopone inoltre alla valutazione della Presidenza la possibilità di audire il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura (CSM), nonché le associazioni rappresentative dell'Avvocatura.

Il senatore MARITATI (*PD*) conviene sull'opportunità di non limitarsi all'audizione dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Il presidente BERSELLI ritiene che, ferma restando l'acquisizione, come richiesto dalla senatrice Della Monica, della documentazione raccolta sulla materia dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ivi compresa quella fornita dal vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, la necessaria brevità dell'indagine conoscitiva, ove questa sia concessa, rende opportuno limitare le audizioni a rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati e del Consiglio Nazionale Forense.

IN SEDE REFERENTE

(2805) Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(128) PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di figli legittimi e naturali

(2051) ARMATO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di parentela e di successione ereditaria dei figli naturali

(2122) MAGISTRELLI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di filiazione

(2836) THALER AUSSERHOFER. – Nuove norme in materia di filiazione

– e delle petizioni nn. 1053 e 1255 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BERSELLI, preso atto che non vi sono iscritti in discussione generale, propone di fissare il termine per gli emendamenti già alla prossima settimana, e preannuncia fin d'ora la presentazione di una proposta emendativa diretta a radicare la competenza sulle questioni di *status* dei figli nati da genitori non spostati tra loro presso il tribunale ordinario.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), in considerazione della posizione a suo tempo assunta dal Capogruppo, senatrice Finocchiaro, in Aula nell'ambito della discussione sugli atti Senato 1211 e 1412, in tema di modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale, dichiara che non potrà sottoscrivere l'emendamento preannunciato dal Presidente.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) sottolinea come, nell'ambito delle misure volte all'equiparazione tra figli legittimi e figli naturali contemplate dal disegno di legge n. 2805, la previsione della competenza giurisdizionale distinta in ragione dello *status* del figlio sarebbe discriminatoria e non in linea con la *ratio* dell'intervento normativo. Ricorda peraltro come questo fosse anche l'orientamento emerso in esito ai lavori della Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia presieduta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal professor Bianca, e recepito dall'originaria versione dell'atto Camera n. 3915, di delega al Governo per la riforma della materia della filiazione.

La relatrice GALLONE (*PdL*) sottolinea come l'atto Camera n. 3755, trasmesso a seguito dell'approvazione dei richiamati disegni di legge nn. 1211 e 1412 in un testo unificato, preveda l'unificazione delle procedure dinanzi a un unico giudice, il tribunale ordinario, e sia stato firmato da tutti i Capigruppo, compreso il senatore Casson per il Partito Democratico.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che la posizione espressa dalla senatrice Della Monica potrebbe essere superata laddove si accogliesse la proposta che prevede l'istituzione del tribunale della famiglia, che accorperebbe tutte le competenze del giudice ordinario e del tribunale dei minorenni sulle controversie in materia di diritto di famiglia.

Il presidente BERSELLI manifesta il proprio dissenso all'istituzione di un'ulteriore sezione specializzata di tribunale quale appunto il tribunale della famiglia.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), nel condividere l'intervento del senatore Giovanardi, ricorda come la posizione assunta dalle senatrici Finocchiaro e Serafini, ricordata dalla senatrice Della Monica, si inseriva in un contesto diverso da quello che si è determinato con l'approvazione del disegno di legge in esame. In quell'occasione, le senatrici sostennero la necessità di una riforma del sistema giuridico delle relazioni familiari e del diritto dei minori nel suo complesso, dichiarandosi contrarie all'approvazione di disposizioni in materia processuale inserite in una proposta di legge che solo parzialmente andava a disciplinare i profili di diritto sostanziale. Ribadisce inoltre che la proposta di unificazione delle

procedure dinanzi al tribunale ordinario recepisce il precedente orientamento frutto dell'intesa unanime di tutte le componenti politiche. Richiama infine l'attenzione sugli indirizzi della giurisprudenza costituzionale secondo cui il regime della famiglia, frutto di una scelta dei genitori, non deve condizionare il trattamento e conseguentemente la tutela giurisdizionale dei figli.

Il presidente BERSELLI, dopo un breve intervento del senatore CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI), dichiara chiusa la discussione generale fissando il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 20 marzo alle ore 11.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1969-B

La senatrice ALLEGRINI (PdL), con riferimento al disegno di legge n. 1969-B di ratifica della convenzione di Lanzarote, all'esame delle Commissioni 2^a e 3^a riunite, richiama l'attenzione sulla necessità di conoscere, in tempi brevi, la posizione del rappresentante del Governo in relazione ai profili che coinvolgono l'attribuzione della cognizione sui reati di pedopornografia alle procure aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, ovvero alle ordinarie procure circondariali. Propone quindi che in assenza di una risposta del Governo si rimetta la questione all'Assemblea.

Il senatore CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI) si dichiara favorevole alla proposta.

La senatrice DELLA MONICA (PD) richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sulla circostanza che la definitiva approvazione della ratifica è stata finora impedita dal fatto che una parte della maggioranza continua ad appoggiare la proposta di assegnare la competenza sui reati di pedopornografia alle procure ordinarie, diversamente dal quanto previsto dalla normativa vigente e dal testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Evidenzia pertanto come la posizione del Governo sul punto appaia risolutiva.

Dopo un intervento del senatore CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI), che ripercorre le vicende che, a partire dall'attribuzione nel 2008 alle procure distrettuali della competenza originariamente prevista in capo alle procure circondariali hanno portato all'attuale *impasse*, il presidente BERSELLI invita quindi il rappresentante del Governo ad esprimere la propria posizione al più tardi nella seduta di martedì prossimo.

IN SEDE REFERENTE

(2420) CARDIELLO ed altri. – Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio 2011.

Il relatore BALBONI (*PdL*), prima di esprimere il parere sugli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 26 luglio scorso), ricorda la *ratio* dell'intervento normativo in esame, finalizzato a rendere più severo il trattamento sanzionatorio del reato di esercizio abusivo di una professione previsto dall'articolo 348 del codice penale, evidenziando però l'opportunità di approvare gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 26 luglio scorso) che riducono il *quantum* di pena proposto in un'ottica di razionalità del sistema sanzionatorio. Ad avviso del relatore, occorre infatti considerare che la condotta prevista dall'articolo 348 presenta dei profili di affinità con quella contemplata dal reato di truffa, salvo l'elemento distintivo della sussistenza di un altrui danno. Conseguentemente il trattamento sanzionatorio del reato di esercizio abusivo della professione deve essere stabilito in coerenza con quello previsto per i reati più gravi.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.12, 1.14, 1.18, 1.0.1. Nell'esprimere alcune perplessità sul contenuto dell'emendamento 1.11, si rimette al parere del Governo. Per i restanti emendamenti esprime parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento alla confisca, esprime l'opinione che la misura non debba coinvolgere i beni posseduti dai terzi in buona fede.

Il relatore BALBONI (*PdL*) evidenzia come l'emendamento 1.18 sia orientato in questo senso, distinguendo appunto la posizione dei terzi in mala fede da quella dei terzi in buona fede.

In risposta all'intervento del senatore Caliendo, il senatore LI GOTTI (*IdV*) rileva che anche l'emendamento 1.19, seppure con una diversa formulazione, persegue la stessa finalità.

Il presidente BERSELLI sollecita il rappresentante del Governo a formulare parere sui singoli emendamenti nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 371)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2011, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il relatore, presidente BERSELLI (*PdL*), fa presente che, pur essendo ampiamente trascorso il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione, il Ministero ritiene di non poter comunque procedere all'assegnazione dei Fondi senza il parere stesso.

Come la Commissione ricorda, nel corso dell'esame svolto la scorsa estate erano stati mossi numerosi rilievi, in particolare intorno all'idoneità della proposta a soddisfare le raccomandazioni formulate da questa Commissione in occasione dei pareri precedenti.

Tuttavia, in considerazione soprattutto del fatto che la finanziaria per l'anno 2012 ha soppresso lo stanziamento in titolo, e che non vi sarà comunque più occasione per dar seguito nei prossimi anni alle osservazioni della Commissione, propone di esprimere parere di nulla osta.

La Commissione concorda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede che sia messo all'ordine del giorno il disegno di legge n. 3125, in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, richiamando l'attenzione sulla qualità della materia trattata anche alla luce dell'intervento dell'avvocato generale dello Stato Caramazza. Sottopone inoltre la proposta, condivisa dal senatore Caliendo, di valutare la possibilità di audire il dottor De Augustinis, vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio

Il presidente BERSELLI ricorda che nella giornata di domani, giovedì 15, alle ore 13, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza si svolgerà un incontro con una delegazione di funzionari del Ministero della giustizia turco, di membri dell'Assemblea parlamentare turca e di docenti universitari sul sistema giudiziario italiano nel settore della mediazione.

IN SEDE REFERENTE

(127) *PORETTI e PERDUCA. – Modifiche al codice di procedura civile in materia di competenza del giudice di pace e di patrocinio nei giudizi davanti ad esso*

(175) *CASTELLI. – Delega al Governo per la nomina elettiva dei giudici di pace*

(897) *MARITATI. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

(2080) *VALENTINO. – Disciplina organica della magistratura onoraria*

(2359) *BERSELLI e MUGNAI. – Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria*

(2659) *POLI BORTONE ed altri. – Disposizioni in materia di termini di scadenza e di conferma degli incarichi dei magistrati onorari e dei giudici di pace*

(3039) *CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e costituzione dell'ufficio circondariale del giudice di pace*

(3090) *COSTA. – Stabilizzazione dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 127, 897, 2080, 2359, 2659, 3039, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 175 e 3090 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 175 e 3090 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 127, 897, 2080, 2359, 2659 e 3039 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il relatore GALPERTI (PD) illustra il disegno di legge n. 3090, il quale reca disposizioni in materia di organizzazione della magistratura onoraria, intervenendo in particolare sulla stabilizzazione dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace e sulla dislocazione dei relativi uffici.

Nel merito riferisce in particolare sulla previsione dell'articolo 1, secondo cui gli incarichi di magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace, di giudice onorario di tribunale ovvero di vice procuratore onorario hanno durata settennale. Ricorda che alla scadenza è prevista la possibilità di rinnovo, subordinato ad una verifica qualitativa dell'operato.

Evidenzia inoltre che il rinnovo dell'incarico per due mandati consecutivi determina la conferma in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, così estendendo la durata del servizio prestato.

Passa quindi ad esaminare l'articolo 2 che interviene sul profilo della dislocazione territoriale degli uffici, sostituendo la disciplina previgente contenuta nella legge n. 374 del 1991 istitutiva del giudice di pace con la previsione della dislocazione in sede circondariale. Ricorda inoltre che, in relazione alla problematica della revisione della geografia giudiziaria, appare opportuno tenere conto anche di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo recante «Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge

14 settembre 2011, n. 148» del Ministero della giustizia all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2011.

Si sofferma infine sui profili della disposizione relativi alla direzione degli uffici e all'assegnazione degli affari.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 175, contenente una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo sulla nomina elettiva dei giudici di pace.

Fa presente che il decreto delegato dovrà, in particolare, prevedere l'elezione dei giudici di pace a suffragio universale nell'ambito di ciascun distretto di corte di appello in numero pari alla dotazione organica prevista dalla legge. Segnala che la carica elettiva avrà durata quinquennale.

Riferisce inoltre sulla disciplina dell'elettorato passivo e attivo e sulla procedura elettorale demandata ad un ufficio costituito presso ciascuna corte di appello, chiamato a ricevere la dichiarazione di presentazione delle candidature, verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati, procedere alla proclamazione degli eletti tra i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti, previa verifica dei loro poteri.

Dopo brevi precisazioni del senatore CALIENDO (*PdL*) sul disegno di legge n. 3039, il senatore DIVINA (*LNP*) rileva il carattere ironico e non rispettoso delle prerogative legislative del collega Castelli di alcune considerazioni svolte dal senatore Galperti nel corso della relazione illustrativa. L'ironia con la quale egli ha riferito sul disegno di legge nella parte in cui si prevede la coincidenza fra le elezioni dei giudici di pace e quelle regionali mal si addice al suo ruolo di relatore. Coglie inoltre l'occasione per ricordare che la possibilità di prevedere magistrati onorari elettivi è contemplata dalla stessa carta costituzionale.

Dopo una breve replica del relatore GALPERTI (*PD*) il presidente propone di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 175 e 3090 a quello dei disegni di legge n. 127 e congiunti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3044) PALMA ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili

(Esame e rinvio)

Il relatore CALIENDO (*PdL*) sottolinea preliminarmente l'esigenza di avviare l'esame anche del disegno di legge n. 3046, nella parte in cui interviene sull'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Dopo averne brevemente illustrato il contenuto si sofferma sul disegno di legge n. 3044, il quale contiene disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili, al fine

di rafforzare la garanzia dell'effettiva conoscenza del procedimento penale.

Nel merito il provvedimento si compone di 3 articoli, con i quali sono introdotte alcune modifiche al codice di procedura penale, alle sue disposizioni attuative e al testo unico in materia di casellario giudiziario.

Si sofferma dapprima sull'articolo 1, lettera c, il quale, sostituendo l'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, stabilisce che il giudice ordina la rinnovazione dell'avviso di udienza, laddove sia provato o appaia probabile che l'imputato assente non ne abbia avuto effettiva conoscenza, purché il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi in cui il codice già consente la notifica al difensore. Il giudice dispone che l'avviso venga notificato all'imputato personalmente o a mani di persona con lui convivente, anche tramite polizia giudiziaria, quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata con il procedimento previsto per gli irreperibili. Nell'ipotesi in cui la notificazione non risulti possibile e sempre che non emergano i presupposti per pronunciare una sentenza di non luogo a procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo. Nel caso in cui si proceda a carico di più imputati, è altresì prevista la separazione del procedimento sospeso dagli altri che, invece, proseguono.

Passa quindi ad illustrare le lettere a) e b) dell'articolo 1 le quali contemplano inoltre alcune modifiche all'articolo 160 del codice di rito in tema di efficacia del decreto di irreperibilità e all'articolo 349 del codice di rito sulla procedura di identificazione dell'imputato nei confronti del quale è stato sospeso il procedimento. Con riferimento alle attività svolte in sede di identificazione, si prevede in particolare che la polizia giudiziaria provveda immediatamente a notificare all'imputato l'atto di citazione a giudizio e la relativa ordinanza di sospensione ovvero, nei casi in cui non sia possibile, a informare l'imputato della pendenza di un procedimento a suo carico, invitandolo a ricevere la notifica presso i propri uffici. Dopo aver dato conto dell'articolo 2, il quale inserisce tra le disposizioni attuative del codice l'articolo 143-*bis*, secondo cui il provvedimento di sospensione e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla polizia medesima e inseriti nel centro elaborazione dati delle Forze di polizia, illustra, infine, l'articolo 3, il quale prevede l'inserimento, nella normativa sul casellario giudiziario, dell'obbligo di annotazione del provvedimento di sospensione e della relativa cancellazione in caso di revoca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3038) PALMA ed altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio
(Esame e rinvio)

Il relatore CALIENDO (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria di alcuni reati e l'introduzione di sanzioni amministrative e civili,

nonché per la riforma del sistema delle pene. Al riguardo osserva come tale provvedimento, secondo quanto si apprende da alcune bozze pubblicate sui quotidiani, sembra coincidere con parte del contenuto del disegno di legge n. 5019, di iniziativa governativa, presentato alla Camera dei deputati, ma non ancora assegnato.

Passando ad illustrare nel merito il disegno di legge, si sofferma sull'articolo 2, il quale dispone la depenalizzazione di una serie di reati. In particolare, secondo quanto indicato nella lettera *a*, è prevista la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati per i quali sia disposta la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione di quelli contemplati in materia di edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica. Le lettere *b* e *c* del medesimo articolo 2 prevedono la trasformazione in illeciti amministrativi anche di taluni delitti puniti dal codice penale con la pena della reclusione e di una serie di contravvenzioni per le quali codice e leggi speciali indicano la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Ulteriori fattispecie delittuose sono abrogate secondo quanto disposto dalla lettera *a* del successivo articolo 3.

Dopo aver dato puntualmente conto dei reati di cui si propone la depenalizzazione si sofferma sull'articolo 2 lettera *d*, il quale impone che i nuovi illeciti amministrativi siano puniti con sanzioni adeguate e rispettose degli indicati canoni di proporzionalità. In particolare, sono previste sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di 300 e un massimo di 15.000 euro e, per le fattispecie indicate nelle citate lettere *b* e *c*, eventuali sanzioni accessorie interdittive. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità amministrativa individuata secondo i criteri di riparto previsti dalla legge n. 689 del 1981, e, nei casi in cui sia stata applicata la sola sanzione pecuniaria, sarà possibile l'estinzione della procedura mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della sanzione.

La depenalizzazione delle fattispecie previste dal richiamato articolo 3 lettera *a* è accompagnata dall'introduzione di un sistema di sanzioni pecuniarie civili che, secondo quanto previsto dall'articolo 3 lettera *b*, il giudice civile è chiamato ad irrogare in aggiunta alla liquidazione del risarcimento del danno.

L'articolo 3 lettera *c* prevede poi una disciplina specifica con riferimento alla depenalizzazione dei reati di ingiuria e diffamazione, per i quali la pena privata deve risultare commisurata all'arricchimento del soggetto responsabile. Per la fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, è inoltre disposto che la sanzione non possa essere inferiore ad euro 20.000 e, nel caso in cui il fatto non sia vero, ad euro 50.000.

Conclude soffermandosi sull'articolo 4, il quale prevede l'intervento del legislatore delegato sul sistema sanzionatorio penale attraverso l'introduzione di due nuove pene detentive – reclusione e arresto domiciliare – e la sanzione del lavoro di pubblica utilità.

Tale disposizione prevede, poi, alcune modifiche in materia di sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive e di detenzione domiciliare. In particolare, la lettera *g* amplia le ipotesi in cui è ammessa

la sospensione dell'ordine di esecuzione, eliminando alcune preclusioni attualmente previste con riferimento alla recidiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1952) DELLA MONICA ed altri. – Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale

(Esame e rinvio)

La relatrice DELLA MONICA (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale recepisce non solo il contenuto di numerose proposte emendative del proprio gruppo ad alcuni provvedimenti presentati dal precedente esecutivo ed esaminati dalla Commissione giustizia, ma anche il merito di iniziative legislative già in corso d'esame congiuntamente all'atto Senato n. 1440 di riforma del processo penale. Sebbene sia consapevole della complementarietà, sul piano dell'oggetto, dei provvedimenti all'ordine del giorno in materia di razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza della giustizia penale, insiste affinché non se ne proceda alla congiunzione al fine di evitare che si determini un generalizzato rallentamento dell'*iter* complessivo d'esame.

In via preliminare, osserva come il disegno di legge si proponga non solo di rendere maggiormente razionali e celeri i tempi dei procedimenti penali al fine di realizzare pienamente il principio della ragionevole durata del processo, e di migliorare la qualità complessiva del sistema giudiziario, ma anche di intervenire nelle fasi successive alla condanna, da una parte, con misure volte al recupero e reinserimento del condannato e, dall'altra, con norme in materia di recidiva-esecuzione della pena.

Passa quindi ad illustrare il merito soffermandosi sull'articolo 1, il quale, ricalcando il contenuto dell'atto Camera n. 2094 – attualmente all'esame dell'Assemblea – introduce nel codice penale e disciplina l'istituto della non punibilità per irrilevanza del fatto. Riferisce poi sull'articolo 2 il quale modifica i termini di prescrizione.

La nuova formulazione proposta per l'articolo 157, infatti, prevede due distinti termini per la prescrizione del reato, il primo, decorrente dal momento della consumazione del reato computato a norma dell'articolo 158, si compie in mancanza di esercizio dell'azione penale; il secondo, decorrente dall'esercizio dell'azione penale, si compie in assenza della pronuncia della sentenza di primo o di secondo grado.

La norma elimina quindi la diversità dei termini massimi di prescrizione determinata in ragione della condizione di incensuratezza o meno dell'imputato ed in terzo luogo ridisegna le cause di sospensione e di interruzione della prescrizione tenendo conto, in particolare, da una parte della complessità e lunghezza di alcune attività processuali e dall'altra delle «stasi processuali» riconducibili ad attività dell'imputato che potrebbero essere utilizzate in maniera strumentale rispetto all'obiettivo del prolungamento del processo.

Più nel dettaglio in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per Cassazione il termine di prescrizione si deve ritenere sospeso al momento della pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado. Analogamente, la disposizione prevede che il termine prescrizionale non debba decorrere nei casi di sentenza di condanna nell'ipotesi di cosiddetta «doppia conforme».

Dà conto poi dell'articolo 3, il quale, per una celere disciplina dei tempi delle udienze dibattimentali, modifica l'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale introducendo una vera e propria udienza programmatica. Riferisce sull'articolo 4, il quale interviene, attraverso ampie modifiche al codice di rito, sul regime delle notifiche, tenendo conto della introduzione delle modalità di notifica tramite posta elettronica certificata e ampliando l'utilizzo della polizia giudiziaria territorialmente competente.

Di particolare rilievo sono poi le disposizioni apportate all'istituto dell'incidente probatorio dall'articolo 5. Più nel dettaglio la norma attribuisce anche alla persona offesa dal reato la facoltà di presentare deduzioni sull'ammissibilità e fondatezza della richiesta di incidente probatorio, nonché sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*. Al fine di ridurre i tempi processuali, l'articolo 6 interviene sull'istituto dell'avviso di conclusione delle indagini. Dopo aver illustrato l'articolo 7, il quale interviene in materia di giudizio immediato, elevando, nei procedimenti per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, il termine per la trasmissione da parte del pubblico ministero della richiesta di giudizio immediato, si sofferma sull'articolo 8, il quale, riscrivendo gli articoli 420-*quater* e seguenti del codice di rito, modifica il regime della contumacia e della assenza in udienza preliminare e alle udienze dibattimentali.

Riferisce poi sull'articolo 9, il quale consente una redazione semplificata delle sentenze nei casi di proscioglimento o di assoluzione. Dà quindi ampiamente conto dell'istituto, di cui agli articoli 10, 11 e 12, della sospensione del processo con messa alla prova.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3008) DELLA MONICA ed altri. – Modifiche al codice penale, in materia di recidiva, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1990, n. 309

(Esame e rinvio)

La relatrice DELLA MONICA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, il quale in primo luogo, interviene in tema di recidiva-esecuzione della pena. Più nel dettaglio il provvedimento, smantellando l'impianto della legge *ex Cirielli*, ridelinea l'istituto della recidiva.

Più nel dettaglio la norma, sopprimendo, alla lettera a), il riferimento nell'articolo 69, comma 4, all'articolo 99, comma 4 del codice penale,

abroga il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla aggravante della recidiva reiterata. La lettera c) modifica poi l'articolo 99, comma 4, ripristinando la «vecchia» formulazione della norma per la quale l'aumento della pena fino alla metà è comminabile quando un recidivo commette qualunque tipo di reato e fino a due terzi, nell'ipotesi di recidiva aggravata di cui all'articolo 99, comma 2. La lettera b), infine, abroga il comma 4 dell'articolo 81, il quale, in tema di concorso formale e di reato continuato, stabilisce che per i recidivi reiterati l'aumento di pena non può mai essere inferiore ad un terzo. Conseguentemente a tale abrogazione viene meno la soglia minima dell'aumento fino al triplo. Il comma 2 interviene invece sulla legge n. 354 del 1975, sopprimendo in primo luogo l'articolo 30-*quater*, il quale prevede una sensibile elevazione della quota di pena necessaria all'accesso dei permessi premio. Ulteriori modifiche sono poi apportate all'articolo 50-*bis* in materia di semilibertà. Dà conto quindi anche del comma 3 dell'articolo 1 reca modifiche al Testo Unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti, fra l'altro, rimuovendo il limite a due concessioni dell'affidamento terapeutico e l'abrogazione dell'obbligo per il Ser.T. di denunciare ogni violazione del programma terapeutico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2961) CASSON ed altri. – Norme in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale

(Esame e rinvio)

La relatrice DELLA MONICA (PD) riferisce sul provvedimento in titolo, osservando come esso ricalchi e ricomprensca anche quello degli altri due provvedimenti già illustrati. Dopo aver illustrato l'articolo 1, il quale, similmente all'articolo 1 dell'Atto Senato n. 1952, introduce nel codice di rito l'istituto della particolare tenuità del fatto si sofferma sull'articolo 3, il quale, sempre in una logica deflativa del contenzioso attraverso modifiche al codice di procedura penale, interviene in materia di ricorso per cassazione, riducendone i casi di ammissibilità e di proponibilità.

Dà conto poi delle misure di carattere organizzativo previste dagli articoli 14 e 16. Più nel dettaglio la prima disposizione prevede l'introduzione dell'ufficio per il processo, quale nuovo modello organizzativo degli uffici giudiziari, nonché l'istituzione effettiva del *manager* dell'ufficio giudiziario. L'articolo 16 demanda, invece, attraverso il ricorso all'istituto della delega, al Governo l'istituzione e la disciplina della figura dell'assistente di studio del giudice penale.

Si sofferma poi sulle norme del disegno di legge che rispondono più direttamente a finalità acceleratorie dei tempi del processo penale. L'articolo 2, similmente all'articolo 4 dell'Atto Senato 1952, interviene sul regime delle notifiche. Dopo aver illustrato l'articolo 4 sul regime della contumacia e della assenza in udienza preliminare e alle udienze dibattimentali,

dà conto dell'articolo 5, il quale reca modifiche al codice di procedura penale prevedendo termini più stringenti al termine delle indagini preliminari. Ricordato il contenuto dell'articolo 6, in materia di udienza programmatica, illustra l'articolo 7, il quale reca modifiche al codice di procedura penale in materia di deduzioni e di provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio. Dopo aver riferito sull'articolo 15, procede alla disamina delle disposizioni afferenti alle fasi successive alla condanna ed in particolare di quelle recanti misure volte al recupero e reinserimento del reo.

Più nel dettaglio gli articoli da 9 a 11, mutuandolo dal processo minorile, introducono nel codice penale l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato. Dopo aver illustrato l'articolo 13, il quale introduce l'istituto del Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si sofferma sugli articoli 8 e 12, in i quali si intende smantellare l'impianto della legge *ex Cirielli*. Al riguardo osserva come a differenza del disegno di legge n. 1952, che detta una nuova disciplina in tema di prescrizione dei reati, l'articolo 8 si limita a disporre l'abrogazione dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e la contestuale reviviscenza degli articoli 157, 158, primo comma, 159, 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del codice penale nei testi previgenti alla data di entrata in vigore della legge *ex Cirielli*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1952, 2961, 3008, 3038 E 3044

Il presidente BERSELLI concorda con l'esigenza, espressa dalla senatrice Della Monica, di non procedere per ora a congiunzioni fra i disegni di legge nn. 1952, 2961, 3008, 3038 e 3044, nonché fra gli ulteriori disegni di legge in queste materie di cui si richieda l'iscrizione all'ordine del giorno, come il relatore Caliendo ha già fatto per il disegno di legge n. 3046.

In proposito egli fa presente che si tratta di materie che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi aveva già a suo tempo deliberato di iscrivere all'ordine del giorno, decisione cui però non era stato dato seguito in conseguenza dell'assicurazione data dal ministro Paola Severino nel corso dell'audizione sulle linee generali del suo Dicastero, circa l'intenzione del Governo di elaborare rapidamente proposte per la razionalizzazione del processo penale e del sistema sanzionatorio e di presentarle al Senato.

Poiché proposte di legge del Governo in questa materia risulta invece siano state presentate alla Camera dei deputati, ma non ancora disponibili e assegnate alle Commissioni, la Commissione giustizia del Senato ha ritenuto di dover comunque dare seguito all'originaria decisione di iscrivere all'ordine del giorno questi disegni di legge, fatte salve le determinazioni che assumerà alla luce delle decisioni del Governo.

La seduta termina alle ore 16,30.

Sottocommissione per i pareri

67^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHIURAZZI

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 16,35

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali: parere non ostativo su testo unificato

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria**171^a Seduta**

Presidenza del Presidente
DINI

Intervengono il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1744) TONINI ed altri. – *Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*

(2486) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – *Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Interviene in discussione generale il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) il quale richiama in premessa all'esigenza di valorizzare l'approfondita analisi svolta nella scorsa legislatura dalla Commissione Affari esteri sulla tematica della cooperazione allo sviluppo.

Rispetto al tempo trascorso, si sono verificati alcuni fatti, che hanno modificato il contesto dell'intervento normativo: primo tra tutti la consistente riduzione delle disponibilità finanziarie da dedicare alla cooperazione. La diminuzione è stata segnalata con preoccupazione dalla stessa direzione generale competente del Ministero degli Affari esteri. Del resto, anche il contesto geopolitico mondiale si è modificato, con il verificarsi di sempre più numerose situazioni di crisi e pertanto di emergenza che vei-

colano gli aiuti in maggior misura rispetto a quelli ordinariamente indirizzati allo sviluppo dei Paesi più poveri.

Venendo ai contenuti del disegno di legge n. 2486 di cui è primo firmatario, rimarca il riferimento contenuto nell'articolo 1, comma 1, per cui la cooperazione allo sviluppo si svolge in adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e come parte integrante della politica estera italiana. Tale collegamento evidenzia l'importanza della cooperazione per la promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli, a tutela dell'armonia nell'ambito della Comunità internazionale. In tal senso, si auspica che la cooperazione possa prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto.

Ricorda quindi l'articolo 6 del disegno di legge che istituisce un Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo. Si prevede che le Regioni possano volontariamente integrare detto fondo con le risorse da esse destinate alla cooperazione. Il coinvolgimento delle autonomie locali in senso unitario con le risorse a carico del bilancio dello Stato è teso ad evitare una dispersione di finanziamenti e l'attuazione di interventi coordinati.

Ritiene pertanto che debba essere individuata una volontà politica comune per trovare un'intesa sugli aspetti fondamentali della riforma della cooperazione. In primo luogo, fa riferimento alla prevista istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e ai compiti alla stessa assegnati. In secondo luogo, reputa si debba chiarire quale soggetto a livello governativo debba essere individuato quale referente per l'attuazione delle politiche di cooperazione. La scelta di prevedere la nomina di un ministro ovvero di un vice ministro o di un altro soggetto passa, a suo avviso, in secondo piano rispetto al profilo prettamente di merito della gestione unitaria e coordinata del Fondo unico. In terzo luogo, ritiene indispensabile un consistente rifinanziamento della cooperazione, anche tramite modalità nuove nel panorama italiano. Cita, ad esempio, una raccolta di fondi tanto nelle sedi multilaterali, quanto presso la società civile, mediante operazioni di autosostegno, con il coinvolgimento di università e centri di ricerca che elaborino progetti di intervento diretto per la creazione di condizioni concrete di sviluppo.

Il senatore MARINI (*PD*) prende atto positivamente dell'emergere di una volontà condivisa tra Governo e Parlamento di compiere passi in avanti nella riforma dell'intero settore della cooperazione allo sviluppo. Stante tale intenzione comune, ritiene che il problema fondamentale risiede nel difficile reperimento di adeguate disponibilità finanziarie.

La scelta dell'Esecutivo di individuare una specifica figura ministeriale per la cooperazione internazionale segna a suo avviso un importante punto di svolta nel riconoscere nell'aiuto pubblico allo sviluppo una leva fondamentale di politica estera. Le ricadute, infatti, della cooperazione, potrebbero essere significative e rafforzare il ruolo dell'Italia nel contesto internazionale.

In conclusione, auspica che la sussistenza di una posizione comune nell'ambito della maggioranza che sostiene l'attuale Esecutivo sui temi della cooperazione costituisca un'occasione preziosa per creare le condizioni di un organico riordino della materia entro la fine della legislatura.

La senatrice MARINARO (*PD*) condivide a sua volta l'auspicio che il contesto politico favorevole che si è creato sui temi della cooperazione possa consentire di giungere al risultato di una riforma normativa elaborata e attesa già dalla scorsa legislatura.

Rimarca la necessità che l'aiuto pubblico allo sviluppo possa ritrovare autonomia rispetto alle disposizioni sulla ricostruzione civile che trovano spazio nei provvedimenti di periodica proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. Ciò è tuttavia possibile solo se la cooperazione viene adeguatamente finanziata.

Richiama l'attenzione poi sull'opportunità di mantenere uno stretto raccordo tra le misure di aiuto ai Paesi più deboli e la disciplina dei fenomeni migratori. Ciò fornisce un importante sostrato politico all'impegno finanziario. In tal senso, si pone come conseguenza la necessità di individuare un referente unico a livello governativo. Tale soggetto sarà chiamato non solo alla gestione dei fondi ma anche ad esprimere la propria voce nelle sedi multilaterali, europee e internazionali, che operano nell'ambito della cooperazione.

Il senatore DAVICO (*LNP*) condivide la necessità di un riordino complessivo della normativa sulla cooperazione allo sviluppo, che è divenuta un'attività svolta in Italia tanto a livello statale, quanto locale, nonché nelle sedi sovranazionali. La riforma dovrebbe a suo avviso essere ispirata alla semplificazione operativa, all'efficacia dell'azione e alla trasparenza delle regole.

Fa notare come la cooperazione allo sviluppo non debba essere considerata un'attività assistenziale, bensì un vero e proprio strumento di politica estera che risponde agli interessi strategici dell'Italia, per fattori storici e sociali ma anche in un'ottica di migliore gestione dei flussi migratori. Ritene debbano essere essenzialmente valorizzati gli strumenti di carattere bilaterale della cooperazione e che essa debba essere attuata a livello nazionale secondo programmi di medio-lungo periodo. Ciò consentirebbe una valorizzazione delle spese da destinare in concreto ai progetti, più che alle strutture chiamate ad attuarli, oltre ad una possibilità di rendicontazione e di analisi dei risultati.

Rileva quindi a sua volta la necessità di svincolare la cooperazione allo sviluppo dalla ricostruzione civile prevista successivamente e contestualmente alle missioni internazionali di pace.

Infine, assicura a nome della propria parte politica la più ampia disponibilità ad un confronto costruttivo sul riordino della normativa sulla cooperazione, ritenendo tuttavia indispensabile un'attenta analisi dell'opportunità di istituzione di un'agenzia e di una figura governativa apposita, per evitare duplicazioni o dispersione di risorse.

Il presidente DINI ricorda che era stata avanzata nella scorsa seduta dal relatore Tonini, l'opportunità di procedere nell'esame della materia, costituendo un Comitato ristretto cui affidare l'ulteriore istruttoria per addivenire ad un testo condiviso. Propone pertanto di costituire tale Comitato con la partecipazione dei relatori invitando i Gruppi parlamentari a far pervenire le loro designazioni.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (n. COM (2011) 838 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (n. COM (2011) 839 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (n. COM (2011) 842 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 146)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.

Il relatore MANTICA (*PdL*) illustra analiticamente uno schema di risoluzione sugli atti in titolo (pubblicato in allegato al presente resoconto). Stante la rilevanza del tema della politica di vicinato, auspica che la Commissione possa deliberare la trasmissione di tale risoluzione all'Assemblea.

Il sottosegretario DASSÙ esprime un parere favorevole sullo schema di risoluzione. Fa presente che la politica di vicinato costituisce uno strumento essenziale di politica estera per un Paese come l'Italia, che per la sua posizione geografica e per la sua storia si pone come crocevia tra l'Europa dell'est e l'area del Mediterraneo. Sottolinea positivamente la sussistenza di un accordo a livello intergovernativo per l'incremento dei fondi per la politica di vicinato, che vengono per la maggior parte destinati ai rapporti con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Inoltre, le nuove norme per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione si muovono in un'ottica di semplificazione, giudicando altresì favorevolmente l'attenzione dedicata alla cooperazione transfrontaliera.

Il presidente DINI, accertata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di risoluzione illustrata dal relatore Mantica che è approvata con un voto unanime.

La Commissione conviene altresì, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, di trasmettere la risoluzione all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2011) 838 definiti-
tivo, COM (2011) 839 definitivo E COM (2011) 842 definiti-
tivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 146)**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminate ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, le Proposte di normativa comunitaria che recano rispettivamente l'istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA II), la creazione di uno strumento europeo di vicinato nonché la definizione di norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione;

viste le osservazioni e proposte della Commissione politiche dell'Unione europea; rilevato che tali progetti si inseriscono in un unico pacchetto con il quale vengono modificati gli strumenti di azione esterna dell'Unione al fine di adattarli al nuovo scenario internazionale, semplificarli e renderli più efficaci e incisivi, favorendone il coordinamento all'interno di un disegno unico;

considerato che

la comunicazione della Commissione «Un bilancio per la strategia Europa 2020», relativa al nuovo quadro pluriennale 2014-2020, propone per l'azione esterna una dotazione finanziaria complessiva di 70 miliardi di euro suddivisa fra vari strumenti;

le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto i relativi strumenti di azione si propongono come complementari alle politiche degli Stati membri, rispetto alle quali non configurano alcun vincolo, limitandosi ad auspicare forme di coordinamento:

le proposte appaiono altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto le misure previste sono congrue agli obiettivi che esse intendono perseguire;

rilevato che fra gli strumenti finanziari per l'azione esterna, viene confermato lo strumento di assistenza preadesione (COM (2011) 838), con la finalità di sostenere i paesi candidati e quelli potenzialmente candidati nella attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche indispensabili per un allineamento ai valori dell'Unione europea, nonché alle norme, agli *standard*, alle politiche e alle prassi europee;

ricordato che i Paesi beneficiari di tale strumento sono attualmente i seguenti: Albania, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Kosovo, Montenegro, Serbia, Turchia, *ex* Repubblica iugoslava di Macedonia;

richiamato il parere espresso dalla Commissione politiche dell'Unione europea per cui va accolta con favore la previsione di un dialogo strutturato e costante degli organismi dell'Unione europea con i Paesi in preadesione che consenta a questi ultimi, con particolare riferimento all'*acquis* comunitario di adattare anticipatamente le proprie strutture e la propria normativa alla costante evoluzione della legislazione UE sul mercato interno;

premessi che lo strumento europeo di vicinato (COM (2011) 839) persegue l'obiettivo di creare proficue relazioni privilegiate con paesi e territori limitrofi all'Unione Europea, sulla base dei principi della rinnovata Politica di Vicinato delineata dalle Comunicazioni congiunte Commissione/ SEAE «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa» dell'8.3.2011 e «Una nuova risposta per un Vicinato che cambia» del 25.5.2011, e recepita dal CAE del 20 giugno e dal Consiglio Europeo del 24 giugno.

Premesso che i finanziamenti di programmi rivolti ai paesi *partner* si intendono produttivi di benefici comuni per l'Unione e per i destinatari, considerati interlocutori strategici regionali. Per Paesi *partner* in particolare si intendono i seguenti: Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, territori palestinesi occupati, Siria, Tunisia ed Ucraina;

ricordato altresì che

nella risoluzione approvata dalla Commissione Affari esteri il 22 luglio 2009 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Partenariato orientale» si era sottolineata la necessità di un impegno affinché il partenariato orientale non conduca ad una minore attenzione e a un ridotto impegno verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, rispetto ai quali risulta di peculiare interesse mantenere intense e proficue relazioni;

nella risoluzione approvata dalla Commissione Affari esteri il 5 maggio 2010 della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Una politica marittima integrata per una migliore *governance* nel Mediterraneo» si era impegnato il Governo, nel quadro delle opportune iniziative che la Commissione europea intenderà avviare nella prospettiva di migliorare la *governance* marittima nel Mediterraneo, a continuare a porre in evidenza le specificità dell'Italia in quanto passaggio privilegiato verso la sponda Sud;

rilevato con riferimento alle norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (COM (2011) 842), che si tratta di misure di semplificazione del contesto normativo per agevolare la disponibilità dell'assistenza dell'Unione per i Paesi e le Regioni *partner*, sempre nell'ambito del quadro finanziario pluriennale;

rilevato che per quanto concerne la ripartizione dei fondi tra i vari strumenti, essa appare nel complesso equilibrata, anche se le recenti evoluzioni politiche nei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e la necessità di assecondare e sostenere i difficili processi di democratizzazione in

corso dovrebbero indurre ad un ulteriore rafforzamento dello strumento di vicinato;

rilevato infine come i programmi di cooperazione transfrontaliera previsti sia dallo strumento di preadesione sia dallo strumento europeo di vicinato risultino strategici per l'intensificazione dei rapporti fra le regioni dei partner e degli Stati Membri poste lungo i comuni confini terrestri o marittimi poiché mettono in relazione diretta enti locali appartenenti a Paesi adiacenti che collaborano per proporre e attuare insieme comuni e concreti progetti di sviluppo, che rispondono al meglio alle effettive esigenze dei territori coinvolti.

Impegna il Governo

a intraprendere ogni necessaria azione affinché,

nella definizione del nuovo quadro finanziario pluriennale risultino significativamente incrementate le risorse destinate a sostenere la politica di allargamento e la politica europea di vicinato, nelle sue dimensioni orientale e meridionale,

nel quadro della politica di vicinato venga assicurato da parte UE un impegno politico e finanziario proporzionato alle sfide da affrontare, con particolare riguardo alle necessità del Vicinato meridionale, cui – alla luce degli eventi che hanno recentemente investito l'area – vanno attribuiti attenzione e impegno prioritari,

in ragione di tali esigenze, nella distribuzione delle risorse dello strumento europeo di vicinato venga mantenuto il criterio già concordato di attribuire due terzi del totale ai Paesi mediterranei e un terzo ai Paesi dell'Europa dell'Est.

le dotazioni finanziarie complessive dello strumento di preadesione e dello strumento europeo di vicinato contemplino una adeguata quota riservata alla cooperazione transfrontaliera;

nell'elaborazione dei criteri che disciplinano l'allocazione dei fondi ai rispettivi Paesi beneficiari, vengano privilegiati i bisogni espressi dai paesi partner, definiti sulla base di PIL pro capite, indice di sviluppo umano, fattori demografici, necessità di sviluppo;

nell'attuazione dei nuovi strumenti per la preadesione e il vicinato si garantisca l'adozione da parte europea di un approccio partecipativo e non precettivo nei confronti dei Partner, promuovendo un'applicazione flessibile del principio di differenziazione in base ai meriti, calibrando l'assistenza in relazione agli effettivi bisogni.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

272^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il PRESIDENTE comunica che, dallo scorso 8 marzo, è entrato a far parte della Commissione il senatore Luigi Zanda. Formula quindi al senatore Zanda i più sentiti auguri di buon lavoro.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario MAGRI risponde all'interrogazione n. 3-02675, delle senatrici Amati e Magistrelli e relativa allo spostamento delle funzioni del Dipartimento militare marittimo di Ancona a La Spezia.

In particolare, il rappresentante del Governo rileva che la questione affrontata con l'interrogazione in discussione rientra nel più ampio quadro del progetto di revisione complessiva dello strumento militare che, come noto, è stato ampiamente illustrato, nei suoi lineamenti generali, dal ministro della Difesa in alcune recenti e ravvicinate circostanze ed in diverse sedi istituzionali. In tali circostanze, peraltro, il ministro aveva sottolineato

che lo strumento militare, nell'attuale configurazione, non appare più coerente e sostenibile a fronte delle risorse assegnate, imponendosi pertanto la necessità di avviare, con urgenza, un processo di revisione dello stesso. In tale ambito verrà, quindi, contemplato anche il ridimensionamento delle strutture centrali e periferiche, con la riduzione in particolare del numero delle basi, caserme ed enti, e l'unificazione per quanto possibile delle diverse funzioni (formativa, territoriale/operativa, logistica) per tutte le componenti dello strumento (terrestre, marittima e aerea) in un'ottica interforze.

Nel predetto contesto, anche la Marina militare sarà quindi chiamata a rivedere la propria presenza sul territorio nazionale in chiave riduttiva ed i competenti organi della Forza armata hanno condotto uno specifico ed approfondito studio che, nell'ottica di ridurre gli organici e razionalizzare tale presenza territoriale, prevederebbe in futuro la concentrazione della presenza della Marina nelle sedi di Taranto, La Spezia ed Augusta (principali poli aeronavali). Tra i comandi e gli enti presi in considerazione per una loro eventuale soppressione è stato pertanto individuato anche il Dipartimento militare marittimo dell'Adriatico. Tuttavia è necessario sottolineare che la soppressione di tale Dipartimento è soltanto una delle ipotesi allo studio nell'ambito del ridimensionamento delle strutture della Marina, in una prospettiva di razionalizzazione sia funzionale, sia di risorse. Pertanto, non è stata assunta alcuna decisione definitiva, anche in relazione alla portata della revisione.

Occorre poi tenere ben presente che si tratta di una revisione complessiva, ovvero analitica e dettagliata, ma anche omnicomprensiva, nella quale ogni elemento deve necessariamente essere considerato e valutato non singolarmente, ma come parte integrante di un tutto che deve rimanere armonico per essere efficace ed efficiente.

La presenza o meno di un alto comando della Marina in Adriatico non risulta, peraltro, direttamente ricollegabile con l'intendimento di perseguire iniziative nella macroregione adriatico-ionica, che sono, tuttavia, da considerare di elevata priorità tra le attività di cooperazione multilaterale. Pertanto, l'eventuale soppressione del Dipartimento in parola non si dovrebbe porre in contrasto con i contenuti e gli impegni contemplati dagli atti di indirizzo approvati l'11 gennaio scorso dal Senato. In ogni caso, la Difesa e lo Stato maggiore della Marina, in particolare, saranno in grado di sostenere, per quanto di competenza, le iniziative della macroregione Adriatico-Ionica.

Conclude precisando che la struttura presente ad Ancona non ha, in ogni caso, competenze relative alle operazioni navali, limitandosi alla gestione di una specifica area territoriale. In ragione di ciò, l'eventuale trasferimento a La Spezia delle sue funzioni non dovrebbe determinare alcun problema di ordine logistico. In ogni caso, non si è ancora pervenuti ad alcuna decisione definitiva.

Replica la senatrice AMATI (PD), sottolineando che lo spostamento delle funzioni del Dipartimento militare marittimo di Ancona a La Spezia (da operarsi nell'ambito della generale revisione dello strumento militare), potrebbe incidere negativamente sul ruolo del Paese nell'Adriatico, soprattutto in relazione ai rilevanti elementi di criticità ancora presenti nei teatri balcanici.

L'operazione, peraltro, avrebbe significative ripercussioni anche sulla realtà socioeconomica della città di Ancona e della Regione Marche, che andrebbero – a suo avviso – prese in adeguata considerazione.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatta dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla procedura informativa appena svoltasi, la senatrice MAGISTRELLI (PD), co-firmataria dell'interrogazione n. 3-02675, pone altresì l'accento sugli effetti negativi che deriverebbero dal trasferimento ad altra sede del Dipartimento militare marittimo di Ancona. L'eventuale decisione, infatti, impatterebbe su di una regione già fortemente penalizzata soprattutto a livello infrastrutturale, ed ha suscitato –nella comunità locale- forti preoccupazioni (come attestato dalla mobilitazione del Presidente della Regione Marche al riguardo).

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

273^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(156) RAMPONI. – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(933) *TORRI e MURA. – Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(989) *PEGORER ed altri. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 settembre 2009.

Il presidente CANTONI ricorda che il 18 marzo 2009 era stato illustrato il testo unificato, adottato poi a base dei lavori il successivo 22 aprile, e che il 30 settembre dello stesso anno erano stati illustrati gli emendamenti ad esso riferiti. Rammenta altresì che la Commissione Affari costituzionali aveva espresso, il 17 marzo 2009, parere non ostativo sul testo, mentre il giorno seguente, aveva espresso parere la Commissione Finanze, con condizione ed osservazione.

Rileva quindi che il 1° marzo di quest'anno la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo con condizioni sul testo unificato e non ostativo sugli emendamenti, ad esso riferiti, mentre lo scorso 6 marzo, infine, la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti.

Invita quindi la Commissione a valutare l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di valutare il recepimento delle osservazioni formulate dalle Commissioni consultate e la necessità di armonizzare il testo all'esame della Commissione con il nuovo Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

I senatori RAMPONI (*PdL*) e DEL VECCHIO (*PD*) esprimono l'auspicio che la riapertura dei termini non comporti un'eccessiva dilatazione dei tempi dell'*iter* dei provvedimenti, risultato sino ad ora relativamente sofferto.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso.

La Commissione delibera infine di riaprire il termine per la presentazione di ulteriori ordini del giorno ed emendamenti per martedì 20 marzo, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
CANTONI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 17

AUDIZIONE INFORMALE DI ESPONENTI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ARMATORI (CONFITARMA) E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA (FEDERPESCA), IN RELAZIONE ALL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUL CONTRASTO DELLA PIRATERIA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ACQUE DEL CORNO D'AFRICA E DELL'OCEANO INDIANO

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

338^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 9,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (n. COM (2011) 594 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 144*)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) presenta e illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, redatto tenendo conto delle proposte di modifica formulate nella precedente seduta.

Si apre quindi il dibattito sul nuovo schema di risoluzione testé illustrato.

La senatrice FONTANA (*PD*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per il nuovo schema di risoluzione, propone al relatore Sciascia di inserirvi un riferimento alle osservazioni formulate in sede consultiva dalla 14^a Commissione sull'atto comunitario in titolo, sottolineando che

esse potranno arricchire ulteriormente gli elementi e le proposte già presenti nel testo illustrato.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), dopo aver preannunciato il voto favorevole della propria parte politica, esprime apprezzamento per il lavoro redazionale svolto dal relatore. Infatti, pur nella consapevolezza che permangono ancora difficoltà nel percorso di definitiva approvazione della proposta di direttiva, sottolinea tuttavia che il nuovo schema di risoluzione rappresenta una presa di posizione autorevole e motivata e che potrà essere d'ausilio al Governo nel prosieguo delle trattative in sede comunitaria. Inoltre, il testo si fa interprete di un sentimento molto diffuso nell'ambito dell'opinione pubblica, per quanto riguarda l'individuazione e l'affermazione delle responsabilità del sistema finanziario internazionale nell'origine e nella diffusione della crisi economica e per quanto concerne anche la conseguente necessità di far in modo che la stessa finanza possa dare il suo contributo al superamento della attuale congiuntura. Propone infine al relatore di integrare l'osservazione n. 3 con un riferimento all'obiettivo della crescita.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) accoglie le integrazioni proposte e riformula lo schema di risoluzione in un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto.

Il sottosegretario CERIANI esprime una valutazione favorevole dello schema di risoluzione come da ultimo modificato.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti lo schema di risoluzione proposto e poi modificato dal relatore Sciascia, che viene approvato all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE (n. 441)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 6 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente BALDASSARRI concede la parola al relatore Paolo Rossi affinché illustri alla Commissione la sua proposta di parere.

Il relatore Paolo ROSSI (*PD*) sottolinea che lo schema di decreto legislativo, al di là dei suoi profili più strettamente tecnici e settoriali, potrà contribuire alla diffusione di nuovi strumenti tecnologici per l'effettua-

zione di pagamenti in forma elettronica, avvicinando quindi l'Italia ai Paesi europei più avanzati su tale fronte. Inoltre la direttiva 2009/110/CE, oggetto di attuazione con il provvedimento in esame, deve essere inserita in un più ampio contesto di analisi, che tenga conto di altri temi che riguardano in generale tutti i Paesi europei, come la limitazione dell'uso del contante e la tracciabilità dei pagamenti. Propone infine alla Commissione di esprimere un parere favorevole sull'atto del Governo n. 441.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il parere favorevole proposto dal relatore Paolo Rossi, che viene approvato all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (n. 440)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 6 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Il presidente BALDASSARRI informa che la proposta di parere sull'atto del Governo in titolo sarà esaminata nell'odierna seduta pomeridiana delle ore 16.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM
(2011) 594 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, esprime in premessa la convinzione che l'efficacia dell'imposta sulle transazioni finanziarie è direttamente condizionata dall'introduzione di un'analogia misura, a livello globale, negli altri ordinamenti giuridici: prendendo atto dell'orientamento espresso anche di recente dal presidente del Consiglio, sen. Monti (con riferimento alla lettera indirizzata alla Presidenza danese insieme ad altri capi di Governo in materia), la Commissione sollecita il Governo italiano e le autorità comunitarie a inserire la questione della tassazione delle transazioni finanziarie tra gli argomenti di discussione della prossima riunione dei capi di Stato e di Governo del vertice G20.

Considerato che

la proposta di direttiva tende ad introdurre nel sistema finanziario europeo l'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) per assoggettare a tassazione le operazioni finanziarie poste in essere da qualificati soggetti nell'ambito dell'Unione;

la proposta, come noto, ha dato origine ad un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori della nuova imposizione: i primi ritengono che gli obiettivi che si prefigge di raggiungere la nuova imposizione (raccogliere un significativo contributo dal settore finanziario ad ausilio anche del gettito fiscale europeo, stabilizzare i mercati, evitare doppie imposizioni, etc.) siano di gran lunga superiori agli elementi negativi indicati da chi si oppone all'introduzione dell'ITF, che si sostanziano essenzialmente nel principio secondo cui i capitali migrano dove trovano minori imposizioni – *rectius* tassazione – e, soprattutto, minori controlli;

ad avviso di coloro che osteggiano la nuova imposizione solo una imposta globale (da applicarsi tendenzialmente in tutti gli ordinamenti), così come prevista dal prof. J. Tobin, potrebbe esplicare effetti positivi.

Preso atto inoltre di tutte le indicate posizioni, nonché della dichiarazione, rilevante, del commissario europeo per la fiscalità secondo cui la migrazione dei capitali sarebbe quasi impossibile in quanto il «principio di residenza» contenuto nella proposta comporta che i possibili «elusori»

dell'ITF dovrebbero però rinunciare *in toto* al mercato europeo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Appare opportuno ribadire che anche le transazioni sugli strumenti derivati e strutturati, nonché le «contrattazioni ad alta frequenza» (*high frequency trading*, di cui viene stimata, nei documenti comunitari di valutazione di impatto della proposta, una percentuale tra il 20 e il 40 per cento del totale degli scambi) rientrano nella fattispecie imponibile della nuova imposta; la Commissione ritiene inoltre necessario che tra le fattispecie imponibili siano ricomprese anche le transazioni su valute nei mercati a pronti.

2. Al fine di rafforzare in termini di equità il prelievo in commento, appare opportuno prevedere un significativo inasprimento delle aliquote ove le controparti delle operazioni tassate abbiano sede in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali).

3. Appare opportuno prevedere che una parte rilevante delle risorse reperite dall' ITF affluiscono nel fondo ESM (European Stability Mechanism) che verrà istituito nel luglio del corrente anno; la restante parte sia utilizzata, in ambito comunitario, per finanziarie iniziative e progetti a sostegno della crescita con particolare riferimento al campo della ricerca scientifica, dei cambiamenti climatici e per finanziare interventi a sostegno della domanda, con particolare riferimento alle condizioni delle fasce economicamente più deboli; da ultimo, una quota delle risorse siano destinate alla riduzione del prelievo fiscale degli Stati membri.

4. Appare inoltre necessario prevedere l'esenzione per le transazioni poste in essere dai piccoli risparmiatori, che il più delle volte non hanno intento speculativo, ad esempio gli investimenti obbligazionari di limitate dimensioni; l'esenzione potrebbe essere prevista cioè per le transazioni che non superino un determinato importo che potrebbe essere, a titolo esemplificativo, sino a cinquantamila euro.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 594 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 144)**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, esprime in premessa la convinzione che l'efficacia dell'imposta sulle transazioni finanziarie è direttamente condizionata dall'introduzione di un'analogia misura, a livello globale, negli altri ordinamenti giuridici: prendendo atto dell'orientamento espresso anche di recente dal presidente del Consiglio, sen. Monti (con riferimento alla lettera indirizzata alla Presidenza danese insieme ad altri capi di Governo in materia), la Commissione sollecita il Governo italiano e le autorità comunitarie a inserire la questione della tassazione delle transazioni finanziarie tra gli argomenti di discussione della prossima riunione dei capi di Stato e di Governo del vertice G20.

Considerato che

la proposta di direttiva tende ad introdurre nel sistema finanziario europeo l'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) per assoggettare a tassazione le operazioni finanziarie poste in essere da qualificati soggetti nell'ambito dell'Unione;

la proposta, come noto, ha dato origine ad un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori della nuova imposizione: i primi ritengono che gli obiettivi che si prefigge di raggiungere la nuova imposizione (raccogliere un significativo contributo dal settore finanziario ad ausilio anche del gettito fiscale europeo, stabilizzare i mercati, evitare doppie imposizioni, etc.) siano di gran lunga superiori agli elementi negativi indicati da chi si oppone all'introduzione dell'ITF, che si sostanziano essenzialmente nel principio secondo cui i capitali migrano dove trovano minori imposizioni – *rectius* tassazione – e, soprattutto, minori controlli;

ad avviso di coloro che osteggiano la nuova imposizione solo una imposta globale (da applicarsi tendenzialmente in tutti gli ordinamenti), così come prevista dal prof. J. Tobin, potrebbe esplicare effetti positivi.

Preso atto inoltre di tutte le indicate posizioni, nonché della dichiarazione, rilevante, del commissario europeo per la fiscalità secondo cui la migrazione dei capitali sarebbe quasi impossibile in quanto il «principio di residenza» contenuto nella proposta comporta che i possibili «elusori»

dell'ITF dovrebbero però rinunciare *in toto* al mercato europeo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Appare opportuno ribadire che anche le transazioni sugli strumenti derivati e strutturati, nonché le «contrattazioni ad alta frequenza» (*high frequency trading*, di cui viene stimata, nei documenti comunitari di valutazione di impatto della proposta, una percentuale tra il 20 e il 40 per cento del totale degli scambi) rientrano nella fattispecie imponibile della nuova imposta; la Commissione ritiene inoltre necessario che tra le fattispecie imponibili siano ricomprese anche le transazioni su valute nei mercati a pronti.

2. Al fine di rafforzare in termini di equità il prelievo in commento, appare opportuno prevedere un significativo inasprimento delle aliquote ove le controparti delle operazioni tassate abbiano sede in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali).

3. Appare opportuno prevedere che una parte rilevante delle risorse reperite dall'ITF affluiscono nel fondo ESM (European Stability Mechanism) che verrà istituito nel luglio del corrente anno; la restante parte sia utilizzata, in ambito comunitario, per finanziarie iniziative e progetti a sostegno della crescita con particolare riferimento al campo della ricerca scientifica, dei cambiamenti climatici e per finanziare interventi a sostegno della domanda, con particolare riferimento alle condizioni delle fasce economicamente più deboli; da ultimo, una quota delle risorse siano destinate alla riduzione del prelievo fiscale degli Stati membri.

4. Appare inoltre necessario prevedere l'esenzione per le transazioni poste in essere dai piccoli risparmiatori, che il più delle volte non hanno intento speculativo, ad esempio gli investimenti obbligazionari di limitate dimensioni; l'esenzione potrebbe essere prevista cioè per le transazioni che non superino un determinato importo che potrebbe essere, a titolo esemplificativo, sino a cinquantamila euro.

5. La Commissione fa integralmente proprie infine le osservazioni espresse sulla proposta in titolo dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato in data 30 novembre 2011.

Plenaria**339^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (n. 440)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 6 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sostituisce il senatore Fantetti in qualità di relatore sul provvedimento in titolo ed illustra una proposta di parere, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto, già predisposta dal senatore Fantetti e messa precedentemente a disposizione di tutti i senatori.

Non essendoci richieste di intervento sulla proposta di parere, e in assenza di dichiarazioni di voto sullo stesso, verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni che è approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 440**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il provvedimento in titolo,

sottolineato che

l'applicazione del principio del cosiddetto «passaporto comunitario», sebbene risponda ad alcuni dei principi fondanti dell'ordinamento dell'Unione europea – rappresentati dalla libertà di stabilimento, di circolazione dei capitali e di prestazione dei servizi – possa determinare difficoltà applicative sotto il profilo della tutela dei diritti degli investitori e dei risparmiatori e dell'adeguatezza della vigilanza;

in particolare, per quanto riguarda le autorità di vigilanza competenti dello Stato membro d'accoglienza, potrebbero presentarsi difficoltà nell'adottare misure interdittive rispetto all'operatività delle società di gestione degli OICVM autorizzati in un altro Stato membro, nonché la difficoltà, per le autorità di vigilanza competenti dello Stato membro di origine, ad esercitare un'effettiva vigilanza sugli OICVM operanti in altro Stato membro;

rilevato positivamente come le modifiche previste dalla direttiva circa il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni fornite agli investitori, in particolare attraverso l'introduzione del *key investor information document* («KIID»: «informazioni chiave per gli investitori») – al fine di fornire, in termini brevi e chiari, le informazioni essenziali ai potenziali investitori prima della sottoscrizione di un OICVM – consentirà di migliorare la trasparenza e la consapevolezza nelle decisioni di investimento dei risparmiatori, in particolare di quelli a più basso tasso di educazione finanziaria, consentendo un agevole confronto tra i prodotti finanziari, soprattutto per quanto riguarda costi e profili di rischio;

evidenziata altresì positivamente l'introduzione dell'obbligo, per le società di investimento e le società di gestione, di pubblicare un prospetto, una relazione semestrale e una relazione annuale per ciascuno dei fondi comuni di investimento da esse gestiti;

rilevata l'esigenza di operare quanto prima il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/65/CE, il cui termine è scaduto il 30 giugno 2011, anche in considerazione del fatto che il 18 luglio 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia per tale ritardo;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo, il quale integra l'articolo 1, comma 1, lettera n), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), inserendo tra le attività di gestione collettiva del risparmio la commercializzazione di quote o azioni di Oicr propri, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se tale precisazione sia volta ad escludere la possibilità, per le società di gestione armonizzata, di istituire in Italia fondi non armonizzati, mantenendo invece ferma la possibilità, per le società di gestione armonizzate, di svolgere l'attività di gestione (e, alla luce delle modifiche apportate dallo schema di decreto, anche di commercializzazione di fondi propri) tanto di fondi armonizzati quanto di fondi non armonizzati;

b) con riferimento alla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 42 del TUF, recata dall'articolo 1, comma 10, dello schema di decreto, il quale prevede che l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari armonizzati sia preceduta da una comunicazione, notificata alla Consob, da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine del fondo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, che la predetta notifica sia la più dettagliata possibile, al fine di assicurare la maggiore tutela dei risparmiatori e la massima trasparenza dei meccanismi di vigilanza;

c) con riferimento al nuovo articolo 50-ter del TUF, in materia di fusione e scissione di Oicr, introdotto dall'articolo 1, comma 14, dello schema di decreto, il quale prevede, al comma 1, che l'attestazione della banca depositaria o del revisore sia indispensabile per l'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, dell'operazione di fusione o di scissione di Oicr, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, conformemente al dettato degli articoli 41 e 42 della direttiva 2009/65/CE, due distinte attestazioni, una relativa al progetto di fusione, da allegarsi alla richiesta di autorizzazione all'operazione di fusione o di scissione, e l'altra concernente i criteri contabili, il concambio e l'eventuale regolamento *cash* dei differenziali, rilasciata dal revisore o da una delle banche depositarie, la quale deve essere rilasciata in data successiva alla predetta autorizzazione;

d) con riferimento al comma 6-bis dell'articolo 57 del TUF, introdotto dall'articolo 1, comma 17, lettera b), dello schema di decreto, il quale disciplina le ipotesi di incapacità del fondo comune di investimento a soddisfare le proprie obbligazioni, prevedendo in tal caso che i creditori o la società di gestione del fondo possano chiedere la liquidazione del fondo stesso, gestita da liquidatori nominati dalla Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare la nuova disposizione nel senso di circoscriverne l'applicazione ai fondi quotati, prevedendo invece, per i fondi non quotati, che, in caso di rischio di mancata soddisfazione dei creditori, la società di gestione del risparmio sia tenuta a convocare l'assem-

blea dei quotisti per approvare un piano di risanamento, stabilendosi, in caso di mancata approvazione del predetto piano, la liquidazione del fondo a cura della stessa SGR, nonché prevedendosi che in nessun caso il risultato della liquidazione possa essere distribuito ai portatori di quote del fondo finché non siano stati integralmente soddisfatti i creditori del fondo stesso, salvo che non siano state presentate idonee garanzie;

e) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni tributarie di cui agli articoli da 2 a 6 dello schema di decreto, in modo da confermare il regime di esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per quanto riguarda le commissioni percepite dalle banche per l'effettuazione dei servizi di banca depositaria prestati a favore di fondi comuni di investimento.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria
364^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al senatore Tedesco, che sostituisce la senatrice Levi Montalcini per un periodo di sei mesi.

Si associa la Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 809 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (n. COM (2011) 810 definitivo)

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 811 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 808 definitivo) (n. 82)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e dell'atto comunitario n. 82. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVII*, n. 147)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente relatore POSSA (*PdL*) ricorda di aver illustrato

un nuovo schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta). Egli conferma poi l'intenzione di accogliere la richiesta avanzata nella seduta di ieri dal senatore Pittoni e pertanto espunge le parole «di rilevante importanza» dal paragrafo 3.3.1. Riformula conseguentemente lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Sullo schema di risoluzione riformulato prende la parola la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) la quale riconosce che gli atti in titolo si pongono degli obiettivi ambiziosi soprattutto per ciò che concerne la prospettiva economica futura, basata anche sulle fonti energetiche alternative. Proprio per questo, essi richiedono peraltro un investimento di politiche oltre che economico, al fine di delineare un nuovo orizzonte di manovra. Si tratta a suo avviso di un punto cruciale, su cui le valutazioni del Presidente relatore – con particolare riguardo ai paragrafi 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 – risultano eccessivamente realistiche, appiattite esclusivamente su quello che la conoscenza attuale permette di elaborare.

Il suo schieramento dichiara invece l'adesione a tali traguardi per raggiungere i quali occorre implementare le azioni politiche.

Interpretando la posizione del suo Gruppo, manifesta dunque perplessità sui giudizi aprioristicamente contenuti nello schema di risoluzione circa l'impossibilità di raggiungere tali scopi, tanto più che oggi non possiamo avere conoscenze esaustive circa le tecnologie del futuro. A nome del suo schieramento, chiede pertanto di espungere la frase «dove non eccessivamente costoso» dal paragrafo 3.3.2 e di sostituire le parole da «si ritiene» fino a «perseguibili» con la seguente affermazione: «si ritiene che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero darsi per il 2050 obiettivi congrui di investimento». Nel medesimo paragrafo domanda altresì di eliminare gli ultimi due periodi dalle parole «non va infatti dimenticato» fino a «ulteriore 60 per cento».

In ordine al 3.3.3 invoca una riformulazione in chiave positiva, mentre il successivo paragrafo è condivisibile solo per il primo periodo fino alle parole «a tutt'oggi decisamente non soddisfacente»; andrebbe dunque espunta la successiva parte da «si ritiene tuttavia» fino alla fine.

Attraverso tali ulteriori modifiche, prosegue la senatrice, si eliminerebbe ogni traccia di negatività rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Europa e il suo Gruppo potrebbe votare favorevolmente lo schema di risoluzione onde esprimere una posizione condivisa da tutta la Commissione.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) reputa che l'espressione «dove non eccessivamente costoso», di cui al paragrafo 3.3.2, sia già sufficientemente generica e pertanto condivisibile, atteso che le fonti rinnovabili vanno promosse laddove non incidono troppo sul costo dell'energia. Non accoglie pertanto la richiesta di eliminare tale inciso. Osserva inoltre che dietro le sollecitazioni avanzate vi è un diverso atteggiamento ideologico che distingue i vari schieramenti. Egli ritiene infatti che non sia pos-

sibile sovraccaricare ulteriormente il costo dell'energia senza penalizzare la nostra struttura economica, mentre altre forze politiche propendono per una promozione *tout court* delle energie rinnovabili, a qualunque costo.

Pur comprendendo il punto di vista del Gruppo Partito Democratico, giudica oggettiva la difficoltà di realizzare l'obiettivo di ridurre il consumo di combustibili fossili. Segnala peraltro che il conflitto ideologico è acuito dal fatto che l'Unione europea ha assunto politiche radicali immutabili da almeno un quindicennio, al contrario di ciò che avviene nei Paesi membri in corrispondenza di un'alternanza di Governo.

Afferma dunque di aver già attenuato a sufficienza la formulazione dello schema di risoluzione e respinge la richiesta di ulteriori correzioni; altrimenti, la Commissione rinuncerebbe ad esprimere la propria posizione, privando la risoluzione di significato politico.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) concorda con l'opportunità di esprimere posizioni critiche che non giustifichino di per sé le scelte europee, tanto più che l'Unione spesso adotta posizioni non supportate da ragioni scientifiche. Ricordando l'audizione del Direttore dell'Unità energia della Direzione generale ricerca della Commissione europea, dottor Liberali, lamenta come in quell'occasione non siano state fornite spiegazioni scientifiche a sostegno delle tesi dell'Unione sul clima.

Riconosce comunque che nei prossimi trent'anni ci potranno essere evoluzioni tecnologiche di rilievo che necessiteranno di investimenti, anche se bisognerà sempre verificare che non comportino costi eccessivi per i cittadini, come del resto affermato dal Presidente relatore. Avviandosi alla conclusione richiama alcuni esperimenti recenti per ricavare energia dal sole, che però bisognerà valutare quanto a funzionamento e a oneri. Condivide infine l'impostazione dello schema di risoluzione come riformulato, rammentando che è possibile procedere alla votazione per parti separate.

Il senatore RUSCONI (*PD*), rimarcando che l'intervento della senatrice Vittoria Franco esprimeva la posizione dell'intero Gruppo, non concorda con il giudizio negativo riferito alla politica energetica europea, a suo avviso estraneo all'oggetto dell'esame. Né reputa opportuno manifestare critiche nette su tali ambiti tanto più che la politica energetica italiana non è certo di esempio. Afferma dunque che il limite dello schema di risoluzione ed in particolare di gran parte del paragrafo 3 risiede nel non voler tentare una sintesi che coinvolga le opinioni di tutti gli schieramenti, rispetto ad argomenti assai controversi. Ravvisa peraltro una scelta di campo basata su un approccio culturale a suo avviso non condivisibile.

Nega comunque che il suo Gruppo abbia invocato il supporto alle energie rinnovabili a prescindere dai relativi oneri, ma si dissocia da un indirizzo basato esclusivamente su parametri economici. Esprime conclusivamente forte rammarico per la chiusura netta del Presidente e del Gruppo Il Popolo della Libertà rispetto alle proposte del suo schieramento,

ribadendo la volontà di approvare una risoluzione dai toni più neutri e rispettosi.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) fa presente che nei Paesi più poveri si sperimentano costantemente modalità alternative per ottenere energia. Compito dei Paesi ricchi è perciò a suo giudizio investire nella ricerca, considerato che le fonti rinnovabili rappresentano il futuro dell'umanità e che i relativi risultati di impiego si apprezzano sul lungo periodo.

Il senatore CERUTI (PD) invita a partire dal riconoscimento della radicalità della crisi, non riconducibile ad una contingenza economico-finanziaria, tale per cui il mondo risulterà non solo indebolito ma financo diverso rispetto a prima. Ritiene dunque ineludibile un ripensamento dell'Orizzonte entro cui la politica e l'economia disegnano un futuro possibile: data la comunità di destino, non ci si può accontentare di piccoli aggiustamenti, ma bisogna raccogliere le sfide di un cambiamento di paradigma.

In tale contesto, precisa che lo sviluppo tecnologico deriva dall'amplificazione su vasta scala di una innovazione tecnologica che all'inizio è marginale ma che si diffonde in funzione di un sistema di supporto. Alla politica spetta dunque la costruzione di tale rete di sostegno tanto più quanto il successo di una scelta non è garantito *a priori*. La decisione europea di ridurre le emissioni risulta quindi a suo giudizio non solo realistica ma in linea con tale approccio, tenuto conto peraltro che nei prossimi trent'anni la prevista accelerazione del processo sarà anche più lenta rispetto ad altre innovazioni.

Pone indi l'accento sulla cultura condivisa della sostenibilità che richiede uno spostamento dei vincoli di fondo, costituiti dai mutamenti del clima su scala globale e dalla disparità nella distribuzione delle fonti energetiche del pianeta. Risulta parimenti ineludibile – prosegue il senatore – il traguardo della democratizzazione delle fonti di energia, nell'ottica di una più facile disponibilità. Occorre dunque un investimento a lungo termine atteso che le tecnologie sono già a disposizione ma necessitano di essere sostenute politicamente, in quanto il rapporto costi-benefici migliora quanto più si dilata il periodo di utilizzo.

Analoghi scenari ineriscono il tema del trasporto pubblico urbano, alla luce delle buone pratiche sviluppate in tutta Europa nell'ottica di fuoriuscire dalla prospettiva della «città dell'auto». Rimarca altresì che i vantaggi delle innovazioni non sono mai stati computabili prima del loro impiego ma sempre successivamente. La posizione europea offre per lo meno un contributo di rilievo in vista di una riforma del pensiero politico per uscire dalla crisi e per inglobare gli aspetti immateriali costituiti dalle relazioni umane e dalla qualità della vita.

In conclusione, reputa necessario il sostegno all'innovazione tecnologica da parte della politica onde aprire nuove possibilità, su cui sono evidenti approcci ideologici differenti che positivamente si stanno confrontando.

Il senatore LEONI (*LNP*) si sofferma sulle caratteristiche dell'edilizia bioclimatica volta a contenere a livelli estremamente bassi il consumo energetico delle costruzioni. Nonostante tale lodevole tendenza, prosegue, occorre tuttavia fare i conti con la realtà, la quale allo stato non consente di fare massicciamente a meno delle fonti tradizionali. Né va dimenticata la questione dei costi. L'energia costa infatti in Italia sensibilmente di più rispetto agli altri Paesi, con i quali dovremmo essere competitivi sul piano industriale. Occorre dunque un impegno fattivo per ridurre il costo energetico, come priorità per il rilancio industriale del Paese. In alternativa, le imprese non potranno che delocalizzare verso aree con costi energetici più bassi.

Conclusi gli interventi sullo schema di risoluzione, il presidente relatore POSSA (*PdL*) conferma di mantenerne inalterato il testo, preannunciandone tuttavia la votazione per parti separate onde consentire un voto differenziato.

Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità la prima parte dello schema di risoluzione dalle parole «La Commissione» fino all'osservazione 3.3 compresa; a maggioranza, previa dichiarazione di voto contrario del senatore de ECCHER (*PdL*), l'osservazione 3.3.1; a maggioranza, previa dichiarazione di voto contrario del senatore RUSCONI (*PD*) a nome del suo Gruppo e di astensione del senatore TEDESCO (*Misto*), le osservazioni da 3.3.2 a 3.3.5; a maggioranza, previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*) a nome del suo Gruppo, lo schema di risoluzione nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA

(962) RUTELLI e ZANDA. – *Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

(3016) Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, la relatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide pienamente le finalità dei disegni di legge in titolo, che del resto ricalcano una sua proposta avanzata fin dalle scorse legislature (ora A.S. n. 517). Concorda altresì con il parere della relatrice, in particolare per quanto riguarda il suggerimento di misure

di prevenzione. Pone tuttavia in luce l'esigenza che gli enti locali facciano la loro parte, evitando di tutelare i deturpatori di opere d'arte come se fossero a loro volta artisti. Inoltre, occorrono interventi decisi sul piano industriale, affinché i coloranti usati nelle bombolette *spray* non siano indelebili, nonostante la prevedibile opposizione dei produttori per ragioni di costo.

Preannuncia comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LEONI (*LNP*) richiama l'opportunità di tutelare non solo il patrimonio storico-artistico ma tutti i beni pubblici, a partire dai mezzi di trasporto, che spesso risultano intollerabilmente deturpati tanto quanto le opere d'arte. Suggerisce quindi di indirizzare la creatività dei giovani verso aree innocue che li distolgano dai beni culturali e, più in generale, dai beni dello Stato.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) conviene che il Codice dei beni culturali non ha dato gli effetti sperati in termini di repressione degli atti vandalici. Condivide perciò la scelta di inasprire le pene ivi previste, nonché di prefigurare soluzioni alternative. In questo senso, un rafforzamento dell'educazione civica nelle scuole può sicuramente contribuire a formare cittadini migliori.

Condivide altresì l'ipotesi di dedicare aree specifiche alla libera espressione artistica dei giovani.

Preannuncia conseguentemente il parere favorevole del suo Gruppo al parere della relatrice, sottolineando il carattere di assoluta priorità della difesa del patrimonio culturale nazionale.

Il senatore STRANO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) si associa alla proposta di riservare alcune aree comunali all'esercizio della fantasia, che a volte è anche espressione di denuncia sociale. Ritiene peraltro che tali luoghi non debbano necessariamente essere degradati.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) non ripone particolare fiducia nell'ipotesi di indirizzare la creatività dei giovani in aree specifiche, atteso che a suo giudizio nella creazione dei graffiti è insito un elemento di trasgressione ineludibile. Suggerisce poi alla relatrice di chiarire che la proposta di misure di tipo preventivo è aggiuntiva rispetto alle norme sanzionatorie già previste dai disegni di legge in titolo.

La relatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) condivide le argomentazioni del senatore de Eccher. Modifica pertanto lo schema di parere nel senso da lui proposto, ma non entra in un maggior dettaglio, ritenendo inappropriata la sede.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione

approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (n. COM (2011) 817 definitivo)

Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (n. COM (2011) 822 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore RUSCONI (*PD*) il quale si sofferma in particolare sulla creazione di nuove comunità della conoscenza e dell'innovazione a partire dal 2014. Evidenzia poi come i progetti condotti dall'EIT siano inquadrati nel più ampio programma quadro per la ricerca «Orizzonte 2020».

Pone infine in luce i delicati rapporti fra competenze nazionali degli Stati membri e ruolo dell'Unione europea, recentemente oggetto di un approfondito dibattito sulla stampa.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente relatore POSSA (*PdL*) illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (n. 437)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettere *b*) e *c*), 4, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), 5 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), il quale lamenta che, fra i criteri per la valutazione *ex post* delle università, non sia stata inserita la presenza di docenti dotati di *curriculum* professionali particolarmente importanti. Ricorda infatti il dibattito in occasione dell'approvazione della legge n. 240, nell'ambito del quale la sua proposta in questo senso fu ampiamente condivisa.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) prende incidentalmente la parola per confermare che anche il ministro Profumo ha avuto modo di condividere la proposta del senatore Peterlini.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2011) 809 definitivo,
COM (2011) 810 definitivo, COM (2011), 811 definitivo
SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ E SULL'ATTO COMUNITARIO N. 82
(DOC. XVIII, n. 147)**

La Commissione,

esaminati, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, i seguenti atti riguardanti il programma quadro di ricerca e innovazione relativo al settennio 2014-2020 «Orizzonte 2020»:

– la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 808 definitivo) (n. 82),

– la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 809 definitivo),

– la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (n. COM (2011) 810 definitivo),

– la proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 811 definitivo),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Con riferimento ai profili di sussidiarietà:

1.1. si riconosce che la grande maggioranza delle azioni proposte rispetta il principio di sussidiarietà perché riveste un interesse generale per gli Stati membri ovvero si concentra su obiettivi e attività non efficacemente realizzabili dagli Stati membri su base solo nazionale per l'alto costo, la lunga durata, l'elevato rischio di insuccesso o la carenza di capacità di valorizzazione industriale;

1.2. si dà atto che l'intervento a livello dell'Unione, promuovendo la concorrenza in ambito continentale, diffonde buone prassi, stabilisce *benchmark* di confronto e tende perciò ad innalzare i livelli di eccellenza in tutti gli Stati membri;

1.3. si apprezza che il programma, attraverso diversi strumenti, assicura un lodevole sostegno alla mobilità transnazionale, migliorando la formazione dei ricercatori;

1.4. sarebbe tuttavia opportuno che, date le cospicue diversità esistenti tra gli Stati membri in termini di geografia, clima, storia, cultura, demografia, agricoltura, sistema industriale, nelle premesse al documento n. 809 si riconoscesse la valenza delle ricerche svolte a livello nazionale. Ciò appare tanto più necessario allorché si consideri la presenza di settori di eccellenza quali ad esempio, in Italia, le ricerche sismica e vulcanica, sulla conservazione e valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale, nonché di carattere storico, umanistico, letterario o filosofico. La mancanza di tale esplicito riconoscimento rischia infatti di esprimere implicitamente una valutazione negativa;

1.5. si manifesta inoltre perplessità, per non dire contrarietà, sul «Considerando» n. 25 del documento n. 809 laddove afferma che «è opportuno non finanziare in uno Stato membro attività in esso proibite» nonché «attività che risultino vietate in tutti gli Stati membri». L'esclusione del finanziamento in uno Stato membro di una azione che sia proibita da quello Stato o addirittura da tutti gli Stati membri non è infatti una mera questione di «opportunità», tanto più che la materia è disciplinata con precisione dal Trattato di Lisbona.

2. In merito all'impostazione generale di «Orizzonte 2020»:

2.1 si esprime apprezzamento per l'unificazione del finanziamento della ricerca e dell'innovazione in un unico quadro strategico comune, integrando sia i settori interessati dal 7° Programma quadro di ricerca, sia le sezioni che riguardano l'innovazione nel Programma quadro «Competitività e Innovazione», sia le attività dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e del Centro comune di ricerca;

2.2 si valuta positivamente la rilevante semplificazione delle procedure di finanziamento della ricerca e dell'innovazione mediante:

2.2.1 l'adozione di un unico insieme di regole per l'intero ciclo di ricerca e innovazione, riguardante tutti i programmi di ricerca e tutti gli organismi di finanziamento;

2.2.2 l'adozione di tre criteri trasparenti e condivisibili di valutazione delle proposte di ricerca e innovazione (eccellenza, impatto, qualità ed efficienza dell'attuazione);

2.2.3 una sistematica riduzione degli obblighi burocratici: meno documentazione richiesta per la preparazione delle proposte, meno controlli e verifiche, sportello unico per i partecipanti, semplificazione della rendicontazione dei costi con due soli tassi di finanziamento (nel 7° Programma quadro venivano applicati diversi tassi di finanziamento a seconda dei beneficiari), calcolo dei costi indiretti con un singolo tasso forfetario (20 per cento dei costi diretti) al posto dei precedenti quattro diversi tassi;

2.2.4 il contenimento dei tempi necessari per l'istruttoria di finanziamento di una proposta di sovvenzione a 100 giorni al massimo (nel 7° Programma quadro erano 350);

2.3 si apprezza il cospicuo aumento della dotazione finanziaria complessiva, come risulta dall'articolo 6 del documento n. 809;

2.4 si condividono gli obiettivi generali del programma, indicati nel comma 1 dell'articolo 5 del documento n. 809, nonché la scelta delle tre priorità d'intervento (Eccellenza scientifica, *Leadership* industriale, Sfide per la società);

2.5 per quanto riguarda i principi etici, enunciati in particolare nell'articolo 16 del documento n. 809, premesso un apprezzamento generale, si esprime particolare condivisione per il comma 3. Si paventa tuttavia il rischio che il consenso esplicitamente espresso dal comma 4 per «qualsiasi» ricerca relativa alle cellule staminali embrionali umane in qualche modo possa confliggere con la proibizione esplicita recata dal summenzionato comma 3 relativamente alla creazione di embrioni umani a scopo di ricerca;

2.6 si condivide l'attenzione riservata alle PMI e in particolare l'attribuzione ad esse del 15 per cento degli stanziamenti complessivi di tutti gli obiettivi specifici nell'ambito della priorità «Sfide per la società», nonché di quelli dell'obiettivo specifico «*Leadership* nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali» nell'ambito della priorità «*Leadership* industriale»;

2.7 si manifesta infine apprezzamento per la piena apertura del programma a partenariati pubblico-privato, a partenariati pubblico-pubblico e alla cooperazione internazionale con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

3. In merito alle singole azioni di «Orizzonte 2020»:

3.1 per quanto riguarda la priorità «Eccellenza scientifica», si esprime pieno apprezzamento sia per l'entità delle risorse allocate (27.818 milioni di euro, che risultano ben superiori a quanto allocato nel 7° Programma quadro per i progetti *Ideas*, *People* e *Capacities*, pari a 16.357 milioni di euro), sia per la scelta dei quattro obiettivi specifici e per la distribuzione tra essi delle risorse disponibili;

3.2 per quanto riguarda la priorità «*Leadership* industriale»:

3.2.1 si esprime pieno apprezzamento per la dotazione dell'obiettivo specifico «*Leadership* nelle tecnologie abilitanti e industriali» e per la scelta delle tecnologie abilitanti fondamentali; si ritiene tuttavia che la parte riguardante le attività spaziali sia troppo generica e debba perciò essere precisata, tanto più che in questo settore i programmi sono sempre a lungo termine;

3.2.2 circa l'obiettivo specifico «Accesso al capitale di rischio», pur condividendo l'opportunità di facilitazioni a imprenditori innovativi per l'accesso al credito e al capitale di rischio, si manifesta perplessità sulla scelta di considerare la relativa dotazione finanziaria (4.000 milioni

di euro) come una spesa e non come un fondo di rotazione. È da prevedere infatti che i crediti erogati attraverso la *Debt Facility* debbano essere restituiti e che similmente il capitale di rischio erogato dalla *Equity Facility* non sia a fondo perduto;

3.2.3 si esprime infine pieno apprezzamento per il terzo obiettivo specifico, relativo a «L'innovazione nelle PMI»;

3.3 per quanto riguarda la terza priorità «Sfide per la società», si condivide in linea di massima la scelta dei sei obiettivi specifici con le relative dotazioni finanziarie. Si formulano tuttavia i seguenti rilievi:

3.3.1 circa l'obiettivo specifico «Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché bioeconomia», si osserva che il programma non menziona in nessun modo ricerche nel campo degli organismi geneticamente modificati (OGM), nonostante esse siano in grande sviluppo nel resto del mondo e non implicino affatto l'utilizzazione dei risultati;

3.3.2 circa l'obiettivo specifico «Energia sicura, pulita ed efficiente», si apprezzano le azioni volte alla promozione del risparmio energetico e alla utilizzazione, dove non eccessivamente costoso, delle fonti energetiche rinnovabili. In particolare circa gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ da combustione dei combustibili fossili, si ritiene tuttavia che l'Unione dovrebbe darsi per il 2050 traguardi ragionevolmente perseguibili. Non va infatti dimenticato che in 30 anni (dal 1990 al 2020) sarà stata a fatica conseguita una riduzione delle predette emissioni del 20 per cento rispetto al 1990. Appare pertanto un compito estremamente difficile, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, conseguire nel 2050 una riduzione delle emissioni di CO₂ pari ad almeno l'80 per cento rispetto al 1990, dato che ciò comporterebbe di ridurre in altri 30 anni (dal 2020 al 2050) di un ulteriore 60 per cento.

3.3.3 circa l'obiettivo specifico «Trasporti intelligenti, verdi e integrati», si osserva che vi è una eccessiva discrepanza tra gli ambiziosissimi obiettivi (tra cui la riduzione del 60 per cento delle emissioni di CO₂ dovute ai trasporti entro il 2050 e la diminuzione del traffico nelle città) e le effettive possibilità tecnologiche (veicoli elettrici, biocarburanti, migliori trasporti pubblici nelle città);

3.3.4 circa l'obiettivo specifico «Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime», si esprime apprezzamento per la volontà di migliorare con le ricerche la comprensione dei cambiamenti climatici e l'affidabilità delle elaborazioni di previsione, a tutt'oggi decisamente non soddisfacente; si ritiene tuttavia che, a fianco delle politiche di mitigazione, vadano sviluppate le conoscenze necessarie per la individuazione di adeguate politiche di adattamento, in genere molto meno costose delle politiche di mitigazione; si reputa infine che l'Unione europea dovrebbe abbandonare l'obiettivo di contenere a 2°C l'aumento massimo della temperatura media dell'atmosfera terrestre al suolo, poiché l'influenza su tale temperatura media delle scelte adottate in sede europea è poco rilevante e il parametro della temperatura media non è comunque così significativo in

quanto le modifiche di temperatura associate ai cambiamenti climatici variano cospicuamente con la latitudine; più in generale, si osserva che non risulta sostenibile l'affermazione secondo cui la spesa afferente al clima supera il 35 per cento del bilancio del programma, di cui al «Considerando» n. 10 del documento n. 809;

3.3.5 circa l'obiettivo specifico «Società inclusive, innovative e sicure», si ritiene che il programma delle azioni relative agli ambiti «Società inclusive» e «Società innovative» sia troppo generico.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 3016 E 962

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,

tenuto conto che il disegno di legge n. 962 si differenzia dal n. 3016 in quanto riguarda anche i reati contro il paesaggio, coprendo tutta la materia trattata dal Codice dei beni culturali;

apprezzati l'intento di introdurre reati specifici e aggravanti relativamente al danneggiamento del patrimonio culturale e ambientale, nonché l'ipotesi di un ravvedimento operoso volto a riportare in pristino i beni deturpati;

manifestati tuttavia dubbi sull'effettiva possibilità in molti casi di ripristinare le condizioni originarie di un bene danneggiato, con la conseguente necessità di sensibilizzare la collettività e soprattutto i giovani in ordine alla ricchezza sociale delle opere;

considerato peraltro che i beni materiali non dovrebbero essere mai disgiunti da quelli immateriali e che il patrimonio storico-artistico di un Paese non dovrebbe essere tutelato in modo solo formale, ma ne dovrebbe essere promossa la dimensione collettiva, quale bene dell'intera comunità;

giudicato opportuno un diverso approccio da parte dei mezzi di comunicazione di massa affinché i deturpatori del patrimonio storico-artistico siano additati al pubblico disdoro anziché trasformati in personaggi di richiamo, onde evitare che le intenzioni sottese ai provvedimenti in titolo restino solo affermazioni di principio;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. dato che dal 2004 ad oggi il regime delle sanzioni non è parso idoneo a garantire una sufficiente tutela, tanto da imporre una revisione a meno di 10 anni dall'entrata in vigore del Codice, si invita la Commissione di merito a valutare la possibilità di introdurre misure di tipo preventivo, che potrebbero risultare più efficaci di quelle meramente sanzionatorie, allo scopo di valorizzare i progressi connessi alla disponibilità e alla libera fruizione dei beni da parte del cittadino, in linea con quanto già prevede il Codice dei beni culturali;

2. si invita altresì la Commissione di merito ad individuare le forme più adatte per far sì che i proventi delle sanzioni economiche siano destinati ad assicurare continuità alla manutenzione ordinaria dei beni culturali ed ambientali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 3016 E 962

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,

tenuto conto che il disegno di legge n. 962 si differenzia dal n. 3016 in quanto riguarda anche i reati contro il paesaggio, coprendo tutta la materia trattata dal Codice dei beni culturali;

apprezzati l'intento di introdurre reati specifici e aggravanti relativamente al danneggiamento del patrimonio culturale e ambientale, nonché l'ipotesi di un ravvedimento operoso volto a riportare in pristino i beni deturpati;

manifestati tuttavia dubbi sull'effettiva possibilità in molti casi di ripristinare le condizioni originarie di un bene danneggiato, con la conseguente necessità di sensibilizzare la collettività e soprattutto i giovani in ordine alla ricchezza sociale delle opere;

considerato peraltro che i beni materiali non dovrebbero essere mai disgiunti da quelli immateriali e che il patrimonio storico-artistico di un Paese non dovrebbe essere tutelato in modo solo formale, ma ne dovrebbe essere promossa la dimensione collettiva, quale bene dell'intera comunità;

giudicato opportuno un diverso approccio da parte dei mezzi di comunicazione di massa affinché i deturpatori del patrimonio storico-artistico siano additati al pubblico disdoro anziché trasformati in personaggi di richiamo, onde evitare che le intenzioni sottese ai provvedimenti in titolo restino solo affermazioni di principio;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. dato che dal 2004 ad oggi il regime delle sanzioni non è parso idoneo a garantire una sufficiente tutela, tanto da imporre una revisione a meno di 10 anni dall'entrata in vigore del Codice, si invita la Commissione di merito a valutare la possibilità di introdurre anche misure di tipo preventivo, che potrebbero risultare più efficaci di quelle meramente sanzionatorie, allo scopo di valorizzare i progressi connessi alla disponibilità e alla libera fruizione dei beni da parte del cittadino, in linea con quanto già prevede il Codice dei beni culturali;

2. si invita altresì la Commissione di merito ad individuare le forme più adatte per far sì che i proventi delle sanzioni economiche siano destinati ad assicurare continuità alla manutenzione ordinaria dei beni culturali ed ambientali.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 256

Presidenza del Presidente

POSSA

Orario: dalle ore 16,40 alle ore 16,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

379^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) *Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LADU (*PdL*) condivide lo sforzo che il Governo sta facendo per giungere alla semplificazione della disciplina tributaria, ma auspica che ciò costituisca un primo passo verso la riduzione dei carichi fiscali.

Il senatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), premesso di condividere il contenuto del provvedimento in esame, invita il Governo ad adottare, nella stesura dei provvedimenti di sua iniziativa, una tecnica legislativa che consenta una maggiore leggibilità dei testi normativi, ritenendo che ciò rappresenti la semplificazione più importante.

Il sottosegretario IMPROTA ritiene condivisibile l'osservazione del senatore Menardi e afferma che uno sforzo in tal senso è stato già compiuto in sede di predisposizione di altri provvedimenti, ma che la materia tributaria e fiscale è oggettivamente più complessa.

In mancanza di altre richieste di intervento in discussione generale, il relatore GALLO (*PdL*) formula una proposta di parere favorevole.

In mancanza di richieste di intervento per dichiarazioni di voto il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(3161) FERRANTE ed altri. – Interventi per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario IMPROTA riconosce che il disegno di legge in esame risponde ad un'esigenza concreta, resa ancor più rilevante da recenti drammatici fatti di cronaca, ma invita la Commissione ad approfondire alcuni profili. In primo luogo alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento sembrano presentare una portata regolamentare e non normativa. Inoltre, sarebbe opportuno garantire che il testo rispetti il riparto di competenze fra i vari livelli di governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1070) CARRARA ed altri. – Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 novembre 2010.

Il sottosegretario IMPROTA sottopone alla riflessione della Commissione una serie di criticità che emergono dal provvedimento in esame.

Premesso che la regolamentazione della circolazione stradale in aree naturali potrebbe determinare un allentamento delle tutele di queste ultime, ricorda che la materia ricade nella competenza delle Regioni.

Inoltre il provvedimento, tendendo a regolamentare un settore marginale mediante l'introduzione di ulteriori regimi autorizzativi e di obblighi per le amministrazioni locali, confligge con l'esigenza di snellimento dell'azione amministrativa. Infatti la posizione e manutenzione della segna-

tica, la pubblicazione delle planimetrie riportanti i percorsi, la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni comporterebbero ulteriori oneri, non interamente quantificabili in termini di copertura economica.

Risulterebbe, altresì, difficile e aleatorio l'accertamento di responsabilità degli utenti in relazione a sinistri e danneggiamenti dei manufatti o dell'ambiente, stante la difficoltà oggettiva di monitorare il comportamento di ogni singolo utente.

Ricorda, inoltre, che le strade a fondo naturale non sono previste nella classificazione di cui all'articolo 2 del Codice della strada e che esse, da un punto di vista strettamente tecnico, non sono idonee al transito di veicoli stradali con ruote munite di pneumatici, in quanto questi necessitano di una superficie pavimentata in grado di garantire un'adeguata aderenza. La circolazione dei veicoli a motore, provvisti di pneumatici, su strade a fondo naturale, comporta un rapido deterioramento del manufatto e costituisce inoltre fonte di pericolo sia per gli occupanti che per i pedoni e gli animali.

Dopo alcune considerazioni sul criterio della larghezza media minima dei manufatti posto a base della classificazione di cui all'articolo 2, ricorda, infine, la necessità di rispettare la normativa comunitaria di settore.

Il senatore LADU (*PdL*) concorda con l'esigenza di rispetto delle competenze regionali in materia.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria**295^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
ANDRIA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) *Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

La senatrice BERTUZZI (PD), intervenendo nel dibattito, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in titolo si colloca nell'ambito della seconda fase delle politiche economiche prospettate dall'Esecutivo, incentrata sulle misure di stimolo alla crescita e promossa da un lato attraverso il decreto-legge sulle liberalizzazioni, dall'altro attraverso i provvedimenti di semplificazione, nel cui ambito si colloca l'atto in esame, volto in particolare a prefigurare interventi semplificativi in materia tributaria. Va a tal proposito sottolineato che la pesantezza dei moduli burocratici è suscettibile di compromettere in maniera significativa le potenzialità di sviluppo delle imprese.

Con specifico riguardo ai profili riguardanti il settore agricolo, l'oratrice prospetta l'opportunità che il provvedimento in titolo venga integrato, nel corso dell'esame parlamentare, con apposite disposizioni atte a modificare la disciplina dell'IMU sui fabbricati rurali.

Ricorda a tal proposito che la normativa in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, all'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce come fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta

nel catasto edilizio urbano, escludendo pertanto implicitamente dall'imposta stessa i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. La non esplicita esclusione dall'imposizione ICI dei fabbricati rurali ha creato in passato un contenzioso, che sembrava risolto attraverso la norma di interpretazione autentica recata dal comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 207 del 2008, la quale ha previsto che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, come sopra definiti.

In tale contesto, il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, non ha tenuto conto del sopradescritto principio di ruralità, finendo per determinare un'inaccettabile e illegittima situazione di doppia tassazione dei fabbricati rurali, che da un lato sono inglobati nel reddito dominicale del terreno su cui insistono e dall'altro sono assoggettati all'IMU.

L'oratrice conclude il proprio intervento evidenziando che il provvedimento in titolo costituisce un'occasione utile per correggere tali incongruenze e per semplificare la normativa tributaria in questione, a beneficio degli operatori agricoli.

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) manifesta l'intenzione di inserire nell'ambito dello schema di parere un apposito rilievo in merito alla tematica dell'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) nel condividere i rilievi critici emersi nel corso del dibattito rispetto all'introduzione dell'IMU sui fabbricati rurali, evidenzia che in una situazione di preoccupante crisi del settore agricolo la sopracitata forma aggiuntiva di tassazione può sortire effetti devastanti per gli operatori del settore, costringendo molte imprese agricole a cessare la propria attività e altresì dissuadendo i giovani dall'intraprendere un percorso imprenditoriale nell'ambito del comparto primario.

Le politiche promosse dal Governo rispetto al settore agricolo risultano del tutto incongrue e dannose, non tenendo in alcun modo conto delle esigenze dello stesso.

Il senatore SANCIU (*PdL*) condivide le critiche sollevate in relazione all'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, sottolineando le incongruenze di tale disciplina.

Il presidente ANDRIA dopo aver fatto presente che nelle prossime sedute la Commissione esaminerà un apposito affare assegnato in merito alle problematiche attinenti all'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, ricorda che la Commissione agricoltura nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011 (decreto salva Italia) ha inserito talune specifiche osservazioni in merito alla materia del-

l'IMU sui terreni agricoli. Anche nel parere approvato dalla Commissione sul disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 (decreto liberalizzazioni) è stata inserita un'apposita condizione in merito ai profili tematici in questione.

Ricorda inoltre che il 29 febbraio la Commissione ha audito il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani, al fine di approfondire i risvolti attinenti all'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali. Nel corso di tale audizione il sopracitato rappresentante del Governo ha fornito una quantificazione del gettito della predetta tassazione, che risulta tuttavia notevolmente inferiore rispetto a quella che le associazioni rappresentative del comparto primario hanno prospettato a seguito delle simulazioni e delle analisi dalle stesse effettuate.

Il presidente Andria fa presente infine che gli operatori del comparto primario non intendono sottrarsi dal fornire il proprio contributo finanziario al Paese, a fronte della crisi economica in atto, anche se le modalità individuate con riferimento all'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali risultano erranee ed incongrue.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ANDRIA propone di svolgere in una delle prossime sedute un'audizione della «Fattoria Sociale», con sede in Campania, evidenziando che tale iniziativa è volta a favorire il reimpiego in ambito agricolo di terreni sottratti ad associazioni criminali, con ricadute occupazionali positive per le predette aree territoriali e con importanti riflessi sul piano sociale.

Conviene la Commissione su tale proposta.

La seduta termina alle ore 15,30.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 146

Presidenza del Vice Presidente
ANDRIA

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 17

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI COLDIRETTI, CONFAGRICOL-
TURA, CIA E COPAGRI IN MERITO ALLE QUESTIONI ATTINENTI ALL'IMU SUI
TERRENI AGRICOLI E SUI FABBRICATI RURALI*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria**286^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CURSI*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia (n. 442)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame. Parere favorevole)

Il senatore IZZO (*PdL*), relatore, illustra l'atto del Governo in esame che prevede l'abrogazione della normativa metrologica non più utilizzata o attuale, al fine di garantire la libera circolazione degli strumenti di misurazione nel mercato interno e maggiore chiarezza normativa per gli operatori del settore. Osserva come di fatto risultino in vigore disposizioni nazionali attuative di direttive comunitarie già abrogate, facendo erroneamente ritenere che solo in Italia esista la possibilità di continuare a marcare CE strumenti metrologici che, invece, non corrispondono più ai requisiti previsti a livello comunitario.

Le normative da abrogare fanno riferimento ai seguenti ambiti: la stazzatura delle cisterne di natanti; le misurazioni del peso ettolitrico dei cereali; le misure effettuate con i contatori di acqua fredda; gli alcolometri e densimetri per alcol; i manometri per pneumatici degli autoveicoli; i pesi di precisione, sia media sia superiore, di forma parallelepipedo o cilindrica.

Osserva che si tratta di sistemi di misurazione che sono stati aggiornati nel tempo e per questo è necessario un adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie. Peraltro il ritardo con il quale viene operato il presente recepimento ha già dato origine, con riferimento alla normativa re-

lativa alla stazzatura delle cisterne, ad una procedura di infrazione (la n. 1078 del 2011), alla quale è opportuno porre prontamente termine.

Questo aggiornamento di carattere normativo non comporterà nuove o maggiori spese, ma nonostante ciò è previsto all'articolo 4 che le amministrazioni competenti dovranno provvedere agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Alla luce di quanto esposto propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Posta ai voti dal Presidente, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione (n. 443)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore IZZO (*PdL*), relatore, illustra l'atto del Governo in titolo, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, per l'erogazione di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

Osserva come la disposizione preveda espressamente che tali contributi vengano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto delle risorse debba essere annualmente effettuato – entro il 31 gennaio – dal Ministro competente con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa».

Ricorda che lo scorso anno vi era stata una drastica riduzione dei finanziamenti, che erano scesi a 10,8 milioni di euro per effetto della crisi, mentre quest'anno l'Esecutivo è riuscito a destinare una somma decisamente superiore, pari a 14,2 milioni di euro. Questa cifra rappresenta sicuramente un'iniezione di fiducia al sistema consortile ed associativo che sostiene e favorisce l'internazionalizzazione delle imprese, soprattutto piccole e medie: la sua ripartizione avverrà – come di consueto – in base al principio del cosiddetto abbattimento del contributo, che consiste nella riduzione o aumento del contributo in misura proporzionale identica tra tutti i beneficiari.

Un peso prevalente continuano ad averlo le camere di commercio italiane all'estero, essendo quelle che, grazie ad un radicamento nei Paesi di riferimento e potendo contare su di una composizione imprenditoriale, sviluppano più di altri i presupposti per la creazione di nuovo *business* da

parte di chi desidera affacciarsi su quei mercati. Aggiunge che quest'anno è stata allegata all'atto del Governo una tabella assai dettagliata, di modo che la valutazione in ambito parlamentare possa avvenire nella piena consapevolezza di quali sono i beneficiari dei contributi.

La cifra complessiva di 14.286.000 di euro risulta sinteticamente così ripartita: quanto a circa 3,6 milioni di euro, finalizzati a contributi ad associazioni, enti ed istituti ai sensi della legge n. 1083 del 1954 (pari al 25,67 per cento del totale); quanto a circa 7,6 milioni di euro, destinati a camere di commercio italiane all'estero di cui alla legge n. 518 del 1970; quanto a circa 2,4 milioni di euro, a consorzi *export* multiregionali di cui alla legge n. 83 del 1989; quanto a circa 267.000 euro, a consorzi agro-alimentari, turistico-alberghieri e agro-ittico-turistici multiregionali di cui alla legge n. 394 del 1981; quanto infine a circa 333.000 euro, finalizzati ad accordi di settore con associazioni di categoria *ex* decreto legislativo n. 143 del 1998.

Considerato che il settore dell'*export* è quello che sta producendo i migliori risultati per l'economia del Paese e il mantenimento dei posti di lavoro, ritiene opportuno seguire con attenzione le scelte operate in questa direzione dal Governo che ha inteso, già con il decreto-legge «salva-Italia», ridare operatività all'Istituto per il commercio estero.

Alla luce di quanto esposto, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole con alcune osservazioni volte, in particolare, a segnalare l'opportunità che, a partire dalla trasmissione del prossimo schema di riparto, la Commissione possa acquisire con congruo anticipo dal Governo oltre all'elenco dei soggetti beneficiari anche i progetti che si intendono realizzare con i contributi che verranno assegnati.

Si apre la discussione.

Il senatore SANGALLI (*PD*) manifesta condivisione per le osservazioni svolte dal relatore e si sofferma sull'opportunità che il Governo valorizzi maggiormente il settore delle esportazioni il cui contributo è strategico per l'economia nazionale. A tale proposito preannuncia la presentazione di un atto di sindacato ispettivo con il quale si chiederà di prestare particolare attenzione ai problemi legati ai crediti vantati dalle imprese italiane operanti all'estero.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) si associa alle considerazioni del relatore, ricordando che il suo Gruppo parlamentare aveva già avuto modo di richiamare l'attenzione sull'opportunità di rivedere la normativa di settore al fine di evitare una eccessiva dispersione delle risorse finanziarie destinate ai soggetti beneficiari dei contributi a favore dell'internazionalizzazione.

Dopo un breve intervento del senatore DE SENA (*PD*), che esprime un giudizio positivo sulle osservazioni formulate dal relatore, il PRESIDENTE si sofferma sull'importanza di inserire nella proposta di parere

una specifica osservazione che richiami la necessità di prevedere, in prospettiva, un'adeguata valorizzazione del ruolo dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) e, per i profili attinenti alla promozione del turismo italiano all'estero, dell'Agenzia nazionale del turismo (Enit). A tale proposito preannuncia che la Commissione procederà nelle prossime settimane all'audizione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri al fine di conoscere le linee strategiche e programmatiche dei due Dicasteri, per le parti di rispettiva competenza, in relazione agli enti di promozione all'estero del sistema imprenditoriale italiano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore IZZO (*PdL*) dichiara di condividere tutte le osservazioni svolte dai senatori intervenuti ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicate in allegato al resoconto, in cui dichiara di aver recepito le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni testé illustrata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FIORONI (*PD*) interviene brevemente per rilevare l'opportunità che la Commissione proceda all'audizione del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) per conoscere gli orientamenti dell'Istituto stesso in merito agli effetti prodotti dall'articolo 34 del decreto-legge «liberalizzazioni» con particolare riguardo alle tematiche relative alla fase transitoria e alle modalità applicative della citata norma.

Il PRESIDENTE assicura che non appena il provvedimento d'urgenza, richiamato dalla senatrice Fioroni, sarà definitivamente convertito in legge dalle Camere, la Commissione procederà all'audizione del Presidente dell'Isvap al fine di acquisire tutti gli elementi informativi richiesti.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 443**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si segnala la necessità di rivedere la normativa di settore al fine di evitare una polverizzazione delle risorse finanziarie di cui sono destinatari gli enti, gli istituti, le associazioni, le fondazioni e gli altri organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione;

si richiama, inoltre, la necessità di modificare i criteri di valutazione dei progetti e le conseguenti modalità di assegnazione dei fondi stessi;

si evidenzia altresì l'opportunità di prevedere, in prospettiva, un'adeguata valorizzazione del ruolo dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) e, per i profili attinenti alla promozione del turismo italiano all'estero, dell'Agenzia nazionale del turismo (Enit);

si segnala, infine, l'opportunità che, a partire dalla trasmissione del prossimo schema di riparto, la Commissione possa acquisire con congruo anticipo dal Governo oltre all'elenco dei soggetti beneficiari anche i progetti che si intendono realizzare con i contributi che verranno assegnati.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

290^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (n. COM (2012) 15 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 145)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 22 febbraio la senatrice Bianchi ha già illustrato uno schema di risoluzione favorevole, pubblicato nell'allegato al resoconto di tale seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la schema di risoluzione.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, nonché la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Il presidente GIULIANO avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero**

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro per la sua presenza, ricorda che nella seduta del 6 dicembre 2011 ella ha già illustrato, in particolare, gli aspetti salienti della riforma previdenziale. Attesi gli eventi nel frattempo intercorsi, le cede la parola per integrare il precedente intervento.

Il ministro FORNERO precisa che in questi mesi ha portato avanti con impegno l'attuazione di una delle parti fondamentali del programma del suo Dicastero. La riforma previdenziale, pur accolta con favore dagli osservatori internazionali, ha tuttavia ingenerato qualche reazione nelle parti sociali; è ora necessario un attento monitoraggio, segnatamente con riferimento al problema degli esodi, la cui consistenza numerica si è in realtà rivelata superiore a quanto preventivato. Da ciò la necessità di un efficace monitoraggio che consenta di operare attraverso il successivo decreto con equità, dando una sia pur relativa tranquillità ai lavoratori in un tempo abbastanza breve. Al momento, come è noto, il Governo è impegnato sul delicato tema della riforma del mercato del lavoro. Il suo obiettivo è quello dell'accordo con le parti sociali, da realizzarsi auspicabilmente entro il 23 marzo prossimo, anche in vista di un importante impegno istituzionale a carattere internazionale del Presidente del Consiglio. Il Governo ha pronte delle proposte, sottoposte al dialogo con le parti sociali, su cinque aspetti fondamentali: ordinamento contrattuale, riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, flessibilità in uscita, politiche attive e servizi per il lavoro. All'impianto della riforma potranno poi aggiungersi misure sull'occupazione femminile, con specifico riferimento

al tema delle dimissioni in bianco. Evidentemente l'ultima questione non riguarda unicamente le donne, né solo le donne con una maternità già realizzata. Nella riforma riterrebbe di inserire anche qualche piccola misura riguardante i congedi parentali, tema che, se pur non riguardante soltanto le donne, è in ogni caso destinato ad aiutare il lavoro delle donne. Altri interventi, sia pure a carattere ridotto, dovrebbero riguardare il lavoro dei disabili e quello degli immigrati, in modo da dare un segno concreto di attenzione ai soggetti più svantaggiati.

È connotato alle sue stesse modalità di svolgimento che il dialogo con le parti sociali assuma coloriture e toni a volte più vivaci, a volte più distesi; l'obiettivo resta comunque quello di una buona riforma per l'insieme del sistema Paese nei diversi segmenti della popolazione, e per nessuna categoria in particolare. Questo obiettivo rappresenta la linea guida dell'azione del Governo. Ad oggi ritiene che l'accordo sia realizzabile; conta infatti che le parti sociali, tutte, comprendano che il dare oggi è finalizzato ad un'apertura per il domani, in modo da fare uscire l'Italia dalla trappola rappresentata da un tasso di crescita più basso di tanti Paesi concorrenti, e in taluni casi di decrescita o di stasi. Proprio in considerazione della delicatezza della trattativa in corso e per non pregiudicare la conclusione dell'accordo, precisa che oggi manterrà il massimo riserbo sulle specifiche misure allo studio.

Il Presidente GIULIANO, ringraziato il Ministro per la sua esposizione, auspica che la data indicata per la conclusione dell'accordo venga rispettata. Dichiarò quindi aperto il dibattito.

Il senatore NEROZZI (PD) sottolinea che in una situazione delicata come l'attuale è necessario l'accordo con tutte le parti sociali. Invita tuttavia a non inviare al Paese messaggi non positivi, giudicando non apprezzabile e frutto di scarsa attenzione alla sensibilità delle persone una frase attribuita al Ministro che sembrava subordinare l'erogazione degli stanziamenti al conseguimento di un accordo.

Esprime invece particolare apprezzamento con riferimento alle considerazioni del Ministro riferite alla riforma del sistema pensionistico. Nella fretta di provvedere, l'ultima riforma non ha considerato situazioni diverse, che chiedono invece una risposta di giustizia.

Nella trattativa sul mercato del lavoro riterrebbe inoltre importante che, accanto alle delicate problematiche citate dal Ministro, si tenesse conto anche delle questioni connesse ai modelli partecipativi o di codeterminazione e al tema delle rappresentanze sindacali. Si riparerrebbe così ad un *vulnus* e si darebbe la serenità necessaria in una situazione in cui presumibilmente ci saranno passaggi particolarmente stretti.

Il ministro FORNERO precisa che la frase cui il senatore Nerozzi fa riferimento è stata mal riportata dalla stampa; ella intendeva unicamente affermare che, in assenza di accordo, il Governo riterrebbe di operare le

proprie scelte in modo autonomo, avendo in mente gli interessi del Paese nel suo complesso.

La senatrice CARLINO (*IdV*) sottolinea che l'Italia dei valori segue con attenzione il dibattito sulle problematiche del lavoro, sostenendo da tempo la necessità in una riforma degli ammortizzatori sociali, che tuttavia ne mantenga l'impianto universalistico e ne estenda l'applicazione anche alle piccolissime imprese. A ciò sarebbe auspicabile affiancare l'introduzione del reddito minimo garantito. Chiede pertanto di conoscere gli intendimenti del Governo al riguardo.

Reputa non convincente il progetto di introduzione dell'assicurazione sociale per l'impiego, che, abrogando l'indennità di mobilità, colpisce duramente un'ampia platea di lavoratori.

Quanto alla revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, auspica il conseguimento di un accordo che sia veramente condiviso: uno dei segnali di discontinuità più positivi che questo Esecutivo dovrebbe dare è mettere la parola fine all'epoca degli accordi separati e dell'arroganza e dell'opportunismo spacciati per decisionismo.

Tra le priorità che la sua parte individua segnala innanzitutto la questione dei giovani e delle donne, che oggi costituiscono gli anelli deboli del mondo del lavoro. È pacifico che si consegua un superamento della miriade di forme contrattuali atipiche attraverso una valorizzazione del contratto di apprendistato quale ordinario contratto di ingresso nel mondo del lavoro, ma l'attuale testo unico in materia presenta alcuni punti decisamente non condivisibili: tra essi, la possibilità di stipulare contratti di apprendistato di formazione a quindici anni, che di fatto rischia di configurarsi come un abbassamento dell'obbligo scolastico e la durata delle varie tipologie di contratto di apprendistato, che andrebbe fissata a non più di tre anni. Infine giudica negativa la possibilità, prevista dall'attuale normativa, di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità.

Chiede altresì di conoscere l'opinione del Ministro sul tema delle dimissioni in bianco, su cui esistono numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare, di cui uno a sua firma (Atto Senato 2926).

Infine, reputa necessario salvaguardare le norme sulla sicurezza sul lavoro e sottolinea l'esigenza di superare l'attuale normativa relativa ai ri-congiungimenti onerosi.

Segnala altresì il problema dei cosiddetti lavoratori esodati, non risolto neppure con il decreto milleproroghe e sollecita una soluzione del problema dell'evasione contributiva, che vale circa 25 miliardi all'anno e genera un infinito contenzioso di cause civili.

Coglie conclusivamente l'occasione per chiedere al Ministro di emanare i decreti attuativi del provvedimento sulle quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate in Borsa, approvato lo scorso luglio 2011, e per chiederle come intenda intervenire sulla discriminazione sessista alla tv e nei mezzi di comunicazione.

Per il senatore PASSONI (PD) la fase delicata nella quale il negoziato si trova rende indispensabile che le discussioni sui problemi specifici vengano innanzitutto affrontate e risolte in quella sede: ne hanno particolare bisogno non solo le parti sociali, ma lo stesso Governo ed il Paese tutto. Si dice comunque convinto che un accordo verrà conseguito. Molte delicate questioni sono all'attenzione della Commissione, e su di esse sarebbe auspicabile che si concentrasse l'attenzione del Ministro. La prima riguarda i lavoratori cosiddetti esodati, ai quali è indispensabile dare risposte tempestive: il fattore tempo non può non creare apprensione in persone che non hanno possibilità, o sono affette da gravi incertezze. Sollecita inoltre il Ministro a pronunciarsi in ordine all'andamento dell'occupazione in Italia nell'anno in corso e a fornire chiarimenti in ordine ai dati numerici, chiarendo se si riscontri o meno una inversione di tendenza rispetto all'anno precedente. La questione ha peraltro notevole attinenza al complessivo tema del mercato del lavoro. In questo quadro, sarebbe altresì opportuno chiarire il rapporto tra le grandi e medie imprese e quelle di piccole dimensioni, vale a dire tra quelle più e meno esposte alla competizione internazionale.

Ugualmente centrale è il tema della riforma del *welfare*, all'interno del quale è ricompreso il grande capitolo dell'assistenza: in Italia la povertà è giunta a livelli rilevantissimi ed è riscontrabile un progressivo scivolamento verso tale soglia anche da parte di frange dei ceti medi. Al contempo, l'assistenza è una sorta di grande incompiuta, atteso che nel corso del tempo i Governi che si sono succeduti hanno spesso vanificato anche quel poco che era stato precedentemente fatto. Sollecita dunque il Ministro a chiarire se ritenga o meno il tema una priorità, sottolineando la necessità di una grande innovazione per garantire il passaggio da un sistema di *welfare* di tipo fordista ad un modello centrato sulla persona e sulla sua dignità, nonché sulla universalità delle protezioni, indipendentemente dai soggetti.

Altro tema assai delicato è quello della *governance* dell'INPS, aperto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modifiche dalle legge n. 214 dello stesso anno, e sul quale ieri la Commissione ha ascoltato il dottor Mastrapasqua. Il tema non può essere risolto in modo monocratico e la soluzione non può essere differita nel tempo, atteso che sono in gioco gli interessi degli iscritti all'INPS e fondi pubblici in misura rilevantissima.

Sul tema delle rappresentanze sindacali, nel richiamarsi alle considerazioni già svolte dal senatore Nerozzi, chiede infine quale sia l'orientamento del Governo, sottolineando che la democrazia nei luoghi di lavoro è un pezzo della democrazia del Paese.

Interviene brevemente il Presidente GIULIANO per segnalare che l'audizione del presidente dell'INPS cui ha fatto riferimento il senatore Passoni si è svolta con riferimento all'affare assegnato relativo agli effetti della soppressione degli enti previdenziali ENPALS e INPDAP e il trasferimento delle loro funzioni all'INPS.

Il senatore MORRA (*PdL*) si sofferma in particolare sulle questioni connesse alla previdenza complementare integrativa, richiamando le considerazioni da lui più volte avanzate con riferimento al disegno di legge n. 36, di cui è relatore e che è da tempo all'ordine del giorno della Commissione, nonché all'indagine conoscitiva che sul tema si è svolta. Sollecita il Ministro a chiarire i propri intendimenti in ordine all'accelerazione del sistema contributivo nel quadro della sostenibilità sociale, evidenziando che il sistema pensionistico in futuro porterà alla liquidazione di pensioni decurtate in percentuali pari al 30/40 per cento rispetto agli importi attuali. Ciò richiederebbe un rilancio del sistema pensionistico complementare, a proposito del quale è essenziale conoscere la posizione del Governo.

La senatrice GHEDINI (*PD*) si sofferma in particolare sui profili connessi alle politiche per l'occupazione delle donne, le cui difficoltà le paiono paradigmatiche di tutte le difficoltà attuali del mercato del lavoro. Anche i correttivi operati in sede parlamentare alla recente riforma del sistema pensionistico riguardano soprattutto lavoratori maschi; occorre invece adoperarsi per la costruzione di sistemi che tengano conto della condizione di doppio impegno che grava sulle donne. Fermi restando i temi della condivisione e dei congedi parentali, sui quali sono all'esame del Parlamento numerose iniziative legislative, alcune altre questioni andrebbero a suo avviso affrontate in modo esaustivo. Tra esse il riconoscimento di contributi figurativi connessi a periodi dedicati alla cura dei figli e dei congiunti e la possibilità di raccordare le carriere discontinue: la debolezza contributiva rappresenta senza dubbio un problema, ed è necessario immaginare forme di supporto anche per i periodi legati all'assistenza e alla cura familiare.

A questo riguardo, ricorda le tormentate vicende che hanno caratterizzato il disegno di legge n. 2206 (lavoratori che assistono familiari gravemente disabili), trasmesso dalla Camera al Senato quasi due anni fa e ancora in corso di esame a causa di ripetute relazioni tecniche di segno negativo sulla quantificazione degli oneri connessi. Nel frattempo è intervenuto per due volte un mutamento nel quadro previdenziale del quale occorrerà farsi carico, accanto alla ridefinizione esatta degli oneri. Sulla questione sollecita una presa di posizione del Governo, in considerazione del lungo tempo trascorso, del grande impegno profuso dalla Commissione, che sul punto ha da tempo conseguito un'intesa *bipartisan*, e delle comprensibili attese degli interessati. Analogamente auspica una precisa definizione delle risorse che il Governo intende complessivamente dedicare alla non autosufficienza ed ai livelli delle prestazioni assistenziali, sottolineando che alcune soluzioni potranno essere individuate anche in sede di esercizio della delega in materia fiscale ed assistenziale. Il sostegno alla continuità e alla consistenza reddituale può infatti trovare nella leva fiscale uno strumento di attivazione importante.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) sottolinea che la particolare centralità e delicatezza del tema del mercato del lavoro richiede una ristrutturazione ponderata ed equilibrata. Molti sacrifici sono stati richiesti al Paese ed al suo sistema produttivo; auspica dunque che le misure che il Governo adotterà su questi temi siano improntate alla massima equità. Personalmente riterrebbe ormai maturo il superamento della specificità della questione femminile e delle differenziazioni delle misure in ragione di quote di genere, ferma restando la necessità di dare adeguato sostegno alla partecipazione delle donne al mondo del lavoro. In questo senso le politiche di conciliazione devono risultare compatibili con una finalità di promozione della natalità e di sostegno alle famiglie.

Quanto alla soppressione dell'ENPDAP e dell'ENPALS e alla loro fusione nell'INPS, ricorda di aver per prima segnalato la delicatezza della questione, richiamando su di essa l'attenzione dell'intera Commissione. Anche a seguito di quanto emerso nella seduta della Commissione di ieri, nel corso dell'intervento del dottor Mastrapasqua, invita il Governo a prestare al tema particolare attenzione.

Il Presidente GIULIANO fa presente che sono ancora iscritti a parlare numerosi senatori, ma che il Ministro deve allontanarsi a causa di un improrogabile impegno istituzionale.

Il ministro FORNERO, nel ringraziare gli intervenuti e nel rassicurare di aver preso buona nota di ogni sollecitazione richiesta, anticipa fin d'ora la propria disponibilità a tornare dinnanzi alla Commissione appena definito l'accordo sulla riforma del mercato del lavoro con le parti sociali.

Il Presidente GIULIANO esprime particolare apprezzamento per tale disponibilità e rinvia il seguito delle procedure informative ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria**318^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
GRAMAZIO*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cardinale.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (n. 444)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice BIANCONI (*PDL*), illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di recepimento delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE della Commissione in materia di donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Trattasi di una materia delicata, che presenta forti implicazioni sulla normativa italiana, in quanto lo schema di decreto legislativo appare finalizzato a chiarire alcuni dei contenuti del decreto legislativo n. 16 del 2010 che, nel recepire le direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, le aveva adeguate alla normativa italiana, ed in particolare alla legge n. 40 sulla

procreazione medicalmente assistita. Il provvedimento si compone di 9 articoli; le modifiche al decreto legislativo n. 16 riguardano l'introduzione, nell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo, di uno specifico riferimento alle competenze dell'Istituto superiore di sanità previste dall'articolo 11 della legge n. 40 del 2004 – articolo istitutivo del registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le novelle di cui agli articoli 2 e 5 prevedono, nell'ambito delle norme sull'approvvigionamento di tessuti e cellule, che il codice unico di identificazione da applicare è quello di tipo nazionale, nelle more della definizione di quello europeo. Nell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 16 del 2010, si specifica che la notifica della reazione avversa grave concerne gli eventuali effetti legati all'approvvigionamento di tessuti e cellule. Per i casi di reazioni o eventi avversi gravi, le novelle di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e all'articolo 4 sopprimono l'obbligo di alcune comunicazioni all'Istituto superiore di sanità e prevedono, in via sostitutiva, che a tale Istituto vengano inoltrate, da parte del Centro nazionale trapianti, le informazioni eventualmente relative alle cellule riproduttive ed agli embrioni. Le novelle di cui agli articoli 6 e 7 modificano alcune prescrizioni, relative alla donazione, da parte del *partner*, di cellule riproduttive ed ai connessi test sui campioni di sangue, poste dagli allegati III e IV del decreto legislativo n. 16 del 2010.

L'articolo 8 modifica l'allegato V del decreto legislativo n. 16 del 2010, al fine di precisare che gli Istituti dei tessuti devono sottoporre in ogni caso – e non in via eventuale – ad un sistema adeguato di osservazioni, vigilanza ed allarmi le attrezzature ed i materiali che incidano su parametri critici di lavorazione o stoccaggio. L'articolo 9 dello schema prevede, infine, che gli eventuali successivi adeguamenti degli allegati al decreto legislativo n. 16 del 2010 siano operati con regolamenti governativi.

Nel ritenere sostanzialmente condivisibili i contenuti dello schema di decreto legislativo, invita tuttavia la Commissione a riflettere sui contenuti dell'allegato V della proposta che, nel ridefinire le procedure e la tempistica dei controlli, reca una formulazione un po' meno cogente di quella contenuta nel testo originario.

Il relatore, senatore BOSONE (*PD*), concorda con la relazione e le osservazioni della senatrice Bianconi; si tratta, infatti, di una disciplina dal contenuto eminentemente tecnico. Concorda altresì con l'invito formulato dalla senatrice Bianconi in merito ad un approfondimento sui contenuti dell'allegato V, finalizzato a chiarire come viene declinata la procedura dei controlli.

Il sottosegretario CARDINALE prende atto delle precisazioni formulate dai relatori e si impegna a verificare i contenuti degli allegati tecnici allo schema di decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (n. COM (2012) 48 definitivo)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (n. COM (2012) 49 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (n. COM (2012) 51 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (n. COM (2012) 52 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato uno schema di risoluzione, allegato al resoconto della seduta.

La relatrice, senatrice GRANAIOLA (*PD*), rileva che le proposte (COM (2012) 48 definitivo) e (COM (2012) 49 definitivo) mirano a stabilire un quadro normativo chiaro in materia di comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione da parte dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, allo scopo di incoraggiare un uso razionale di tali medicinali, assicurando nel contempo il mantenimento del divieto legislativo della pubblicità destinata direttamente ai consumatori relativa ai medicinali soggetti a prescrizione medica.

Osserva altresì che, in tema di farmacovigilanza, le modifiche recate dal COM (2012) 51 definitivo e dal COM (2012) 52 definitivo, mirano a garantire la trasparenza nella sorveglianza dei medicinali autorizzati, rafforzando il sistema europeo ed armonizzando in tutta l'Unione le norme in materia di farmacovigilanza, attività che non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri e può invece essere realizzata meglio a livello dell'Unione.

La relatrice evidenzia che, relativamente al Protocollo n. 2, «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità» allegato al Trattato di Lisbona, le proposte risultano conformi al principio di sussidiarietà, sia in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, sia con riferimento al valore aggiunto per l'Unione, e che, per quanto concerne il principio di proporzionalità, le medesime appaiono congrue agli obiettivi che intendono perseguire.

Relativamente ai profili di merito, la relatrice ritiene che, per quanto di competenza della 12^a Commissione, sia possibile esprimere un giudizio favorevole, con le seguenti osservazioni: allo scopo di garantire il diritto dei pazienti a ricevere informazioni complete e mirate sui medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica, superando le attuali disparità di accesso, è opportuno adeguare gli obblighi informativi a carico dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, di cui, in particolare, all'articolo 100-*ter* della direttiva 2001/83/CE, come modificato dalla proposta COM (2012) 48 definitivo, al fine di promuovere un uso appropriato dei farmaci destinati ad uso pediatrico, dei farmaci per la cura degli anziani e di quelli destinati alle donne, consentendo il superamento dell'attuale limite relativo ai profili di genere nelle informazioni sull'uso dei farmaci, con particolare riguardo alle loro effettiva efficacia e ai rischi correlati. Tale obiettivo appare, infatti, coerente con la condizione esplicitata all'articolo 100-*quinqüies*, lettera *b*), della direttiva 2001/83/CE, come modificato dalla proposta COM (2012) 48 definitivo, in virtù della quale le informazioni messe a disposizione del pubblico devono «essere orientate ai pazienti per rispondere adeguatamente alle esigenze e alle aspettative del paziente».

Analoghe osservazioni possono essere formulate in relazione alle informazioni relative ai medicinali che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio pubblicano sui siti Internet registrati ai sensi dell'articolo 100-*nonies* della direttiva 2001/83/CE, come modificato dalla proposta COM (2012) 48 definitivo

La condizione di cui all'articolo 100-*quinqüies*, lettera *b*), della direttiva 2001/83/CE, come modificato dalla proposta COM (2012) 48 definitivo, in virtù della quale le informazioni messe a disposizione del pubblico devono «essere comprensibili e leggibili per il pubblico e i suoi membri», dovrebbe essere orientata anche a superare le problematiche ad oggi diffusamente avvertite dagli anziani per quanto riguarda la forma comunicativa e la grafia dei documenti informativi contenuti nei medicinali.

Inoltre, con riferimento agli obiettivi perseguiti dalla proposte COM (2012) 51 definitivo e COM (2012) 52 definitivo, relativamente alla trasparenza nella sorveglianza dei medicinali autorizzati, dovrebbero essere adottate misure volte a promuovere una più diffusa e mirata ricerca e sperimentazione sui farmaci di uso pediatrico, al fine di superarne l'attuale carenza; è, infatti, indispensabile che sulle informazioni relative ai rischi/benefici dei farmaci destinati ai bambini siano individuate specifiche linee di intervento in ambito UE.

Infine, con riferimento agli obiettivi perseguiti dalla proposte COM (2012) 51 definitivo e COM (2012) 52 definitivo, relativamente alla trasparenza nella sorveglianza dei medicinali autorizzati, è auspicabile l'adozione di misure volte a superare i limiti attuali riguardanti i profili di genere, determinati dall'insufficiente livello di ricerca e di sperimentazione sulle terapie farmacologiche destinate alle donne.

Il relatore, senatore DE LILLO (*PdL*), concorda con le osservazioni formulate dalla senatrice Granaiola.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia (n. COM (2012) 84 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore, senatore BOSONE (*PD*), presenta il contenuto della proposta in esame riguardante l'adeguamento al contesto attuale della vigente direttiva 89/105/CE, di cui si dispone l'abrogazione. Trattasi di una proposta di primaria importanza, che incide su un tema delicatissimo ed assai complesso anche sul piano tecnico. La proposta di direttiva mira a garantire, a tutela del mercato unico dei medicinali, la trasparenza procedurale delle misure nazionali volte a regolare la fissazione dei prezzi dei medicinali, a gestirne il consumo o a fissarne le condizioni del finanziamento pubblico.

Infatti, i requisiti procedurali volti a garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso sono attualmente fissati dalla direttiva 89/105/CEE, le cui disposizioni, però, riflettono le condizioni del mercato farmaceutico prevalenti all'epoca della sua approvazione. Nonostante gli obiettivi ed i principi fondamentali di quel testo rimangano validi, pure sono emersi negli anni almeno due ordini di limiti. Il primo limite riguarda un divario esistente tra le disposizioni della direttiva, che descrivono le procedure di fissazione dei prezzi e rimborso vigenti negli anni Ottanta, ed il ventaglio molto più ampio di misure di contenimento dei costi a cui hanno fatto ricorso gli Stati membri. Il secondo limite, invece, è legato al mancato rispetto, da parte degli Stati membri, dei termini posti per le decisioni, con conseguenti ritardi nella commercializzazione e rallentamento dell'accesso dei pazienti a trattamenti validi.

Il testo in esame si propone appunto di superare queste mancanze, disciplinando l'aspetto procedurale dell'*iter* della fissazione dei prezzi dei medicinali e della copertura dei medicinali da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia.

In entrambi i casi, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale possa presentare «in qualsiasi momento» le relative istanze (e cioè quella di approvazione del prezzo del prodotto e quella volta ad includere un medicinale nel campo di applicazione del regime pubblico di assicurazione malattie), corredate delle informazioni e dei documenti stabiliti «nel dettaglio» da ogni Stato membro.

Anche i termini posti per l'adozione del provvedimento da parte delle autorità competenti sono simili per le due fattispecie. Le autorità nazionali, infatti, devono assumere una decisione, e comunicarla al richiedente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata.

Nel caso della fissazione dei prezzi dei medicinali, tuttavia è previsto un meccanismo assimilabile al silenzio-assenso: «in assenza di una decisione entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 5, il richiedente ha il diritto di commercializzare il prodotto al prezzo proposto».

In ogni caso l'articolo 7, paragrafo 6, fissa la durata massima complessiva della procedura, relativa sia alla fissazione del prezzo che alla copertura da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia, a centoventi giorni, fatte salve le eventuali proroghe in caso di documentazione insufficiente.

Per il mancato rispetto dei termini in caso di inserimento nei regimi di assicurazione malattia, invece, la disciplina di ricorso – tale da assicurare «rimedi efficaci e rapidi» – è illustrata in dettaglio nell'articolo 8.

È prevista la possibilità, per i titolari delle autorizzazioni di immissione in commercio, di presentare richieste di aumento del prezzo di un medicinale o di deroga al blocco o alla riduzione del suo prezzo.

Il testo in oggetto contiene numerose norme a tutela delle parti interessate in omaggio al principio di trasparenza. È infatti stabilito che le decisioni delle autorità competenti siano motivate e basate su «criteri oggettivi e verificabili» e che i richiedenti siano informati di «tutti i rimedi compresi quelli giurisdizionali a (...) disposizione e dei termini per l'esperimento di tali rimedi».

Si segnala, infine, l'articolo 6, ai sensi del quale gli Stati membri che adottino un sistema di controlli, diretti o indiretti, dei margini di utile delle case farmaceutiche devono comunicare alla Commissione europea specifiche informazioni in merito, aggiornate su base annuale. È da chiarire se il meccanismo del cosiddetto «*pay-back*» rientri in questa tipologia di misure.

Dato il rilievo della materia trattata, propone quindi di audire rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e di Farindustria.

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*) esprime alcune perplessità sulla possibilità che il sistema italiano rispetti i tempi previsti dalla proposta di direttiva. Da un lato, infatti, è innegabile l'esigenza di armonizzare i tempi previsti nei diversi Stati membri, ma spetta al Parlamento accertare che le nuove scadenze disciplinate dalla direttiva siano congrue con l'organizzazione del nostro sistema autorizzativo nazionale.

A questo proposito, sottolinea come nell'atto si preveda la possibilità di chiedere tempi diversi di fissazione dei prezzi dei farmaci e di inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia.

Si dichiara favorevole in merito alle proposte di audizione avanzate dal relatore Bosone, auspicando altresì che sia audito anche l'Istituto superiore di sanità.

Il presidente GRAMAZIO (*PdL*) dichiara di condividere le proposte di audizione formulate dai relatori.

La senatrice BASSOLI (*PD*) ritiene che la proposta di direttiva affronti una materia di grande rilievo, che modifica una normativa risalente al 1989 ormai desueta, anche a causa dei cambiamenti sostanziali subiti dal mercato dei farmaci con la diffusione dei medicinali generici. In relazione alla ipotesi formulata dal relatore Saccomanno, ritiene che, più che utilizzare la possibilità prevista dalla proposta in esame di richiedere tempi diversi di fissazione dei prezzi dei farmaci, sia opportuno capire se ci sono possibilità concrete di aderire alla tempistica proposta dall'atto comunitario.

Si augura quindi le audizioni programmate offrano l'occasione di un confronto costruttivo su questi temi, finalizzato non solo a segnalare le criticità esistenti, ma soprattutto a formulare proposte effettive.

La Commissione concorda quindi sullo svolgimento delle audizioni indicate.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SUGLI ATTI COMUNITARI NN. (COM (2012) 48 definitivo), (COM (2012) 49 definitivo), (COM (2012) 51 definitivo) e (COM (2012) 52 definitivo) SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 12^a Commissione, Igiene e sanità,

esaminate:

– la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE2 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (COM (2012) 48 definitivo);

– la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (COM (2012) 49 definitivo);

– la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM (2012) 51 definitivo);

– la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM (2012) 52 definitivo);

considerato che l'obiettivo del pacchetto di proposte della Commissione, come si evince dalle relazioni, è introdurre modifiche alla direttiva 2001/83/CE e al regolamento (CE) n. 726/2004 per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per i medicinali per uso umano e una maggiore tutela della salute dei cittadini dell'UE;

rilevato che le proposte (COM (2012) 48 definitivo) e (COM (2012) 49 definitivo) mirano a stabilire un quadro normativo chiaro in materia di comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione da parte dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, allo scopo di incoraggiare un uso razionale di tali medicinali, assicurando nel contempo il mantenimento del divieto legislativo della pubblicità destinata direttamente ai consumatori relativa ai medicinali soggetti a prescrizione medica;

considerato che in tal modo si intende:

– assicurare l'elevata qualità delle informazioni fornite mediante l'applicazione coerente di norme chiaramente definite in tutta l'UE;

– consentire che le informazioni siano fornite attraverso canali che rispondano alle esigenze e alle capacità dei diversi tipi di pazienti;

– consentire ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di fornire informazioni comprensibili, obiettive e non promozionali sui benefici e sui rischi dei loro medicinali;

– provvedere all'applicazione di misure di controllo e attuazione al fine di garantire il rispetto dei criteri di qualità da parte di chi fornisce le informazioni, evitando nel contempo pratiche burocratiche superflue;

valutato che le proposte in esame, in particolare, mirano ad ottimizzare la disponibilità delle informazioni, promuovendo l'interoperatività e la promozione di diverse banche dati e portali sui medicinali e la salute operativi nell'Unione; per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica, si prevede:

1) l'istituzione di una procedura unica ed automatica in caso di gravi questioni di sicurezza riguardanti i prodotti autorizzati a livello nazionale, in modo da garantire che il problema venga valutato ed affrontato in tutti gli Stati membri in cui il medicinale è autorizzato;

2) una riformulazione degli obblighi di informazione in capo al titolare, in modo che l'eventuale ritiro volontario di un'autorizzazione all'immissione in commercio non comporti la possibilità di eludere problemi di sicurezza esistenti nell'Unione;

3) mediante una serie di deroghe alla disciplina della direttiva, vengono sottoposte al controllo preliminare dell'Agenzia europea per i medicinali alcune informazioni relative ai medicinali per uso umano autorizzati a norma del regolamento e le informazioni sui medicinali autorizzati ai sensi del regolamento medesimo, contenute nei siti web registrati dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri;

osservato che le prime proposte di modifica del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE sono state formalizzate dalla Commissione europea rispettivamente nei documenti COM (2008) 662 definitivo e COM (2008) 663 definitivo; su questo pacchetto il Parlamento europeo ha approvato una serie di emendamenti in larga parte accolti dalla Commissione Europea; pertanto i COM (2008) 662 definitivo e COM (2008) 663 definitivo sono stati modificati a seguito dell'adozione, da parte del PE, della risoluzione legislativa (P7-0429/2010);

rilevato che tale risoluzione afferma, tra l'altro, la centralità dei diritti dei pazienti; l'opportunità di eliminare le differenti interpretazioni di «pubblicità» ed «informazione» negli Stati membri; la necessità di assicurare la più ampia informazione possibile agli individui ed al pubblico, anche in forme appropriate ai non vedenti ed ai parzialmente vedenti; il ricorso alle autorità nazionali competenti ed ai professionisti della sanità per garantire l'informazione al pubblico, con l'obbligo per questi ultimi di dichiarare pubblicamente eventuali interessi che li leghino a titolari dell'au-

torizzazione al commercio; l'opportunità dell'utilizzo di canali specifici per assicurare l'informazione sui medicinali; la necessaria messa in opera, da parte degli Stati membri, di meccanismi specifici di vigilanza e di coercizione in caso di mancato rispetto delle norme poste. Tali meccanismi dovrebbero essere armonizzati al livello di Unione per assicurarne la coerenza; il riconoscimento di un ruolo consultivo alle associazioni sanitarie, di pazienti, di consumatori e di operatori della sanità;

evidenziato che i pazienti europei hanno acquisito una maggiore determinazione nello svolgere un ruolo attivo in qualità di consumatori nel settore sanitario, esigendo sempre più informazioni riguardo a medicinali e cure;

considerato che, in tema di farmacovigilanza, le modifiche recate dal COM (2012) 51 definitivo e dal COM (2012) 52 definitivo, mirano a garantire la trasparenza nella sorveglianza dei medicinali autorizzati, rafforzando il sistema europeo ed armonizzando in tutta l'Unione le norme in materia di farmacovigilanza, attività che non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri e può invece essere realizzata meglio a livello dell'Unione;

osservato che, in particolare:

– l'elenco dei medicinali soggetti a monitoraggio addizionale, istituito dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, deve comprendere sistematicamente i medicinali soggetti a condizioni di sicurezza dopo l'autorizzazione;

– gli interventi su base volontaria del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non devono determinare una situazione in cui le preoccupazioni in merito ai benefici o ai rischi di un medicinale autorizzato nell'Unione non vengano affrontate correttamente in tutti gli Stati membri;

– occorre prevedere che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunichi all'agenzia i motivi del ritiro dal commercio di un medicinale, dell'interruzione della commercializzazione di un medicinale, delle richieste di revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio o del mancato rinnovo di un'autorizzazione all'immissione in commercio;

considerato che i consumatori europei hanno il diritto di ottenere maggiori informazioni per quanto riguarda le questioni relative alla farmacovigilanza e al rapporto rischi/benefici dei medicinali che assumono;

evidenziato che alcuni dati allarmanti hanno spinto l'Unione Europea ad impegnarsi maggiormente in relazione agli effetti collaterali negativi dei farmaci: si stima che il 5 per cento dei ricoveri ospedalieri sia causato da reazioni avverse ai farmaci, che il 5 per cento dei pazienti ospedalieri soffra di reazioni avverse ai farmaci e che queste siano la quinta causa di morte in ospedale, con circa 197.000 morti all'anno nella UE ed un costo sociale di circa 79 miliardi di euro l'anno sempre nella UE;

rilevato che è anche necessario affrontare il crescente problema dei farmaci falsi o contraffatti, che costituiscono una grande minaccia alla salute pubblica;

relativamente al Protocollo n. 2, «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità» allegato al Trattato di Lisbona, la Commissione ritiene che le proposte risultino conformi al principio di *sussidiarietà*, sia in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, sia con riferimento al valore aggiunto per l'Unione, e che, per quanto concerne il principio di *proporzionalità*, le medesime appaiano congrue agli obiettivi che intendono perseguire;

relativamente ai profili di merito, la Commissione si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, con le seguenti osservazioni:

a) allo scopo di garantire il diritto dei pazienti a ricevere informazioni complete e mirate sui medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica, superando le attuali disparità di accesso, siano adeguati gli obblighi informativi a carico dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, di cui, in particolare, all'articolo 100-*ter* della direttiva 2001/83/CE, come modificato dalla proposta COM (2012) 48 definitivo, al fine di promuovere un uso appropriato dei farmaci destinati ad uso pediatrico, dei farmaci per la cura degli anziani e di quelli destinati alle donne, consentendo il superamento dell'attuale limite relativo ai profili di genere nelle informazioni sull'uso dei farmaci, con particolare riguardo alle loro effettiva efficacia e ai rischi correlati. Tale obiettivo appare, infatti, coerente con la condizione esplicitata all'articolo 100-*quinquies*, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, come modificato dalla proposta COM (2012) 48 definitivo, in virtù della quale le informazioni messe a disposizione del pubblico devono «essere orientate ai pazienti per rispondere adeguatamente alle esigenze e alle aspettative del paziente»;

b) gli obiettivi di cui al punto a) siano riferiti anche alle informazioni relative ai medicinali che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio pubblicano sui siti Internet registrati ai sensi dell'articolo 100-*nonies* della direttiva 2001/83/CE, come modificato dalla proposta COM (2012) 48 definitivo;

c) la condizione di cui all'articolo 100-*quinquies*, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, come modificato dalla proposta COM (2012) 48 definitivo, in virtù della quale le informazioni messe a disposizione del pubblico devono «essere comprensibili e leggibili per il pubblico e i suoi membri», sia orientata anche a superare le problematiche ad oggi diffusamente avvertite dagli anziani per quanto riguarda la forma comunicativa e la grafia dei documenti informativi contenuti nei medicinali;

d) con riferimento agli obiettivi perseguiti dalla proposte COM (2012) 51 definitivo e COM (2012) 52 definitivo, relativamente alla trasparenza nella sorveglianza dei medicinali autorizzati, siano adottate misure volte a promuovere una più diffusa e mirata ricerca e sperimentazione sui farmaci di uso pediatrico, al fine di superarne l'attuale carenza; è, infatti, indispensabile che sulle informazioni relative ai rischi/benefici dei

farmaci destinati ai bambini siano individuate specifiche linee di intervento in ambito UE;

e) con riferimento agli obiettivi perseguiti dalla proposte COM (2012) 51 definitivo e COM (2012) 52 definitivo, relativamente alla trasparenza nella sorveglianza dei medicinali autorizzati, siano adottate misure volte a superare i limiti attuali riguardanti i profili di genere, determinati dall'insufficiente livello di ricerca e di sperimentazione sulle terapie farmacologiche destinate alle donne.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria**331^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazione)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Poiché non vi sono ulteriori interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

Il presidente D'ALÌ, in qualità di relatore facente funzioni, propone di esprimere un parere favorevole accompagnato dalla condizione che siano soppressi i commi da 8 a 11 dell'articolo 12 del decreto-legge, che risultano palesemente estranei all'oggetto del provvedimento e che disciplinano la cessione del termovalorizzatore di Acerra fissando il relativo prezzo, aspetto quest'ultimo sul quale la 13^a Commissione permanente ha già più volte espresso perplessità in merito alla opportunità del suo inserimento in un atto con forza di legge, nonché dalla osservazione che il provvedimento in esame potrebbe costituire l'occasione utile per ribadire l'opportunità che, in sede di prima applicazione della TARES e quindi a regime, la determinazione della tariffa sia basata prevalentemente su elementi riferiti, anche con profili di premialità, alla effettiva quantità dei ri-

fiuti prodotti e alle modalità di raccolta, piuttosto che sulle superfici catastali

Dopo che il Presidente ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione approva il mandato al Relatore facente funzioni a redigere un parere favorevole con condizione e osservazione nei termini dianzi illustrati.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DELLA SETA (*PD*) sottolinea l'opportunità di procedere all'audizione dei competenti organi della regione Lazio, della provincia di Roma e di Roma Capitale, nonché del prefetto Pecoraro, sulle problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti della città di Roma.

Il presidente D'ALÌ fa presente che le audizioni richieste dal senatore Della Seta saranno senz'altro calendarizzate compatibilmente con il programma già definito dei lavori della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDINA DI OGGI E DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 15, e la seduta di domani, giovedì 15 marzo 2012, già prevista per le ore 8,45, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 9,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

201^a Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 7 marzo 2012.

Il senatore LUSI (*Misto*) interviene sull'ordine dei lavori, proponendo di individuare un termine per la chiusura delle iscrizioni degli interventi dei Senatori nell'ambito della discussione generale: ciò consentirebbe di definire con precisione il programma dei lavori, anche in vista della eventuale predisposizione di un calendario straordinario di convocazioni.

La senatrice MARINARO (*PD*), al riguardo, auspica una prossima convocazione dell'Ufficio di Presidenza, che consenta una conferente organizzazione dell'esame del disegno di legge e sottolinea l'importanza di una discussione ampia e approfondita su temi cruciali, quali quelli oggetto del disegno di legge comunitaria 2011, tali da non far ritenere opportune pressioni per un'approvazione in tempi rapidi.

Il senatore LUSI (*Misto*) tiene a precisare come la sua richiesta non sia volta a restringere il dibattito, bensì a permettere una migliore organizzazione dei lavori.

La PRESIDENTE, nell'annunciare la prevista convocazione, per la prossima settimana, di un Ufficio di Presidenza dedicato appositamente all'organizzazione dei lavori della Commissione in merito all'Atto Senato n. 3129, dà atto della mancanza, allo stato, delle relazioni delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a, 10^a, 11^a e 13^a.

Riprende, quindi, il seguito della discussione generale.

Prende la parola la senatrice AMATI (*PD*), che richiama l'attenzione della Commissione sui temi relativi al benessere degli animali. In proposito, ricorda come l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincoli l'Unione e gli Stati membri a tenere pienamente conto – nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione in settori quali l'agricoltura, i trasporti, il mercato interno e la ricerca e sviluppo tecnologico – delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.

Si tratta, peraltro, di un principio del diritto europeo, di valenza generale, che occupa una posizione gerarchica sovraordinata rispetto alle altre politiche dell'Unione.

In tale contesto, prosegue l'oratrice, l'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2011, all'esito degli interventi migliorativi apportati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, appare garantire un adeguato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, anche in coerenza con il parere già espresso dalla 12^a Commissione del Senato.

Più precisamente, i divieti di cui alle lettere *c*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 14 integrano positivamente la direttiva 2010/63/UE, mentre il divieto di cui alla lettera *f*) dello stesso articolo appare più generale e restrittivo rispetto alle disposizioni della medesima direttiva.

Conclude rilevando come, pur sussistendo senz'altro ulteriori margini di miglioramento dell'articolo 14 – per esempio in relazione al sistema ispettivo, alle condizioni di trasporto e all'ampliamento della tutela a tutte le specie di primati – tuttavia l'allineamento al lavoro compiuto dalla Camera dei deputati e il rispetto del parere della 12^a Commissione rappresentino, comunque, un buon risultato.

Il senatore FERRANTE (*PD*) interviene sul medesimo argomento, oggetto della relazione di imminente adozione da parte della 13^a Commissione, per richiamare la necessità di un approccio non ideologico al tema del benessere degli animali.

Ritiene, infatti, che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non siano tutte pertinenti, risultando, in alcuni casi, addirittura controproducenti. Al riguardo, cita, in particolare, l'obbligo di inserire un esperto di metodi alternativi all'interno di ogni organismo preposto al benessere de-

gli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici, rilevando come si tratti di una figura professionale non disciplinata dall'ordinamento vigente, che rischia pertanto di rendere impossibile la costituzione dei suddetti organismi.

Analogamente, la lettera *b*) dell'articolo 14 appare più ampia rispetto al dettato della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle scimmie antropomorfe, mentre la lettera *c*), apparentemente ispirata alla tutela del benessere animale, consentirebbe, in realtà, l'importazione degli animali dall'estero, inclusi Paesi extraeuropei nei quali gli standard di allevamento e di trasporto potrebbero essere più bassi.

Invita, pertanto, a riflettere su modifiche, come quelle descritte, che apparentemente rappresentano un miglioramento del benessere degli animali, ma che, in realtà, risultano peggiorative.

Il senatore MARITATI (*PD*) interviene sull'articolo 25 del disegno di legge, relativo alla responsabilità dei magistrati.

Ricorda, in proposito, come il giudice debba operare *nec spe nec metu* e segnala come la disposizione in questione abbia introdotto, in maniera estemporanea una norma sulla responsabilità diretta, benché nell'ordinamento vigente siano già previste cinque diverse forme di responsabilità dei magistrati.

Inoltre, a suo avviso, l'effetto concreto di questa disposizione è quello di spingere il magistrato all'adozione non della decisione più giusta, bensì di quella più cauta e per lui meno rischiosa; essa implicherebbe, altresì, la previsione di una nuova forma di assicurazione obbligatoria.

Considerate le peculiarità del ruolo del magistrato nell'ordinamento democratico, la garanzia del cittadino a fronte di errori giudiziari risiede, essenzialmente, nella possibilità di agire contro lo Stato, che ha anche una maggiore solidità finanziaria rispetto agli individui.

Sotto tale profilo, segnala come la disposizione in questione appaia mossa da un intento punitivo nei confronti dei magistrati, dando rilevanza ad una vendetta politica che non dovrebbe trovare spazio nelle aule parlamentari.

Richiama, inoltre, l'attenzione su altri profili ben più urgenti e rilevanti della disciplina dell'ordinamento giudiziario, quali la formazione, la selezione e la valutazione dei magistrati, il loro allontanamento dagli incarichi extra giudiziari e dalla politica, ricordando come su tale ultimo aspetto sia attualmente in corso l'esame di appositi disegni di legge.

Ribadisce, quindi, l'esigenza di una lettura più attenta della sentenza della Corte di giustizia, che riguarda esclusivamente la responsabilità degli organi giurisdizionali di ultimo grado, ricordando, altresì, come anche nella raccomandazione del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010 sia stata prefigurata una responsabilità del magistrato solo per dolo o colpa grave, con esclusione dell'azione civile diretta.

Infine, nel passare in rassegna la disciplina della responsabilità dei magistrati nei principali Stati membri dell'Unione europea, evidenzia

come in nessuno di questi ordinamenti sia presente una disposizione di contenuto analogo all'articolo 25.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) mette in risalto la necessità di un esame del provvedimento in titolo non basato sull'analisi puntuale delle singole disposizioni, in quanto ciò fa perdere di vista il contesto più ampio, come, ad esempio, quello della riforma della politica agricola comune, che solleva questioni generali di primaria importanza.

Proprio a tale riguardo, richiama l'esigenza di una visione in Europa che tenga conto delle specificità dell'area mediterranea, così evitando un appiattimento sulle posizioni nordeuropee, essenzialmente concentrate sui profili di tutela della salute.

In proposito, sottolinea l'importanza di questioni quali la naturalità delle produzioni, la capacità competitiva, la qualità dei prodotti e il ruolo degli agricoltori, ricordando, ad esempio, come il sistema dei pagamenti per ettaro – che appare, al momento, prevalere nell'ambito dei negoziati a Bruxelles – non consideri il valore aggiunto rappresentato dalle produzioni di eccellenza tipiche della realtà italiana.

Anche sui temi del *greening*, l'Italia rischia di essere penalizzata da meccanismi quali la diversificazione delle colture, il mantenimento dei prati permanenti e la gestione del rischio delle emergenze climatiche, che possono avere un impatto negativo sulle piccole imprese; altrettanto delicata è la questione relativa alle misure di sostegno a favore dei giovani agricoltori, soprattutto nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Il senatore PEGORER (*PD*) sottolinea il sensibile contributo apportato dal proprio Gruppo al miglioramento del mentovato disegno di legge nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che ha condotto ad un risultato purtroppo inficiato dall'approvazione, con voto segreto, del citato articolo 25.

Rammenta come l'atteggiamento della propria parte politica in tale frangente sia stato determinato anche dall'esortazione del Ministro per gli Affari europei a sanare una violazione del diritto dell'Unione europea.

Auspica, in proposito, un'azione incisiva del Governo, volta a ricomporre la frattura politica verificatasi nell'altro ramo del Parlamento e ad assicurare una corretta esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che non è garantita dalla suddetta norma, che, invece, presenta elementi molto discutibili, sia rispetto alla sentenza sia in relazione agli obiettivi sottesi alla sua stessa approvazione.

Conclude ricordando i risultati positivi conseguiti, da un lato, con l'adozione dell'articolo 12, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, nel quale è stato preferito, in luogo dell'attuazione diretta, il meccanismo della delega legislativa, e, dall'altro, con l'articolo 35 del «decreto liberalizzazioni» (decreto-legge n. 1/2012): entrambe le disposizioni, infatti, si inseriscono utilmente nel più ampio quadro delle politiche per la crescita.

La PRESIDENTE, quindi, rinvia il seguito della discussione generale.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di *venture capital* (n. COM (2011) 860 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 7 marzo 2012.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatrice sull'atto comunitario in titolo, dà lettura di uno schema di osservazioni per la Commissione di merito, che riprende sostanzialmente i contenuti dell'illustrazione da lei svolta nella precedente seduta.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE , quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone in votazione il suddetto schema di osservazioni.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 860 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 860 definitivo,

rilevato che sulla proposta il Consiglio competitività del 20-21 febbraio 2012 ha tenuto un dibattito orientativo congiuntamente con la proposta sui fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2011) 862 def.) e ha stabilito di procedere ad un rapido esame al fine di pervenire ad un accordo politico con il Parlamento europeo entro il mese di giugno 2012;

valutato che la proposta è correttamente basata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è rispettosa del principio di sussidiarietà,

esprime osservazioni favorevoli su un testo che riconosce la necessità di promuovere un mercato europeo di *venture capital* e rileva quanto segue.

1. È opportuno che i vantaggi in termini di semplificazione autorizzativa e di requisiti organizzativi e amministrativi previsti per i Fondi di *venture capital* siano chiaramente evidenziati, differenziando maggiormente il trattamento degli stessi rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2011/61/UE (sui gestori di fondi alternativi). E ciò in piena aderenza al principio di proporzionalità che, oltre ad essere riconosciuto sussistere in termini generali, deve trovare effettiva applicazione e comportare, di conseguenza, una effettiva riduzione dei costi di conformità e amministrativi per i gestori dei fondi.

2. In riferimento alla definizione di «fondo di *venture capital qualificato*», si auspica che si adotti un concetto sufficientemente ampio di veicolo di investimento. Ciò sembra dedursi dall'articolo 3, lettera b), della proposta di regolamento, secondo cui un «organismo di investimento collettivo» viene definito come un'impresa che raccoglie capitali da una serie di investitori nell'intento di investirli in linea con una politica d'investimento definita a beneficio di tali investitori.

3. L'articolo 3, lettera a), della proposta impone ai fondi di *venture capital* qualificato di investire almeno il 70 per cento dei propri conferimenti in investimenti ammissibili. Tale soglia, per quanto strumentale ad un'utilizzazione effettiva delle risorse conferite in imprese che presentino i requisiti previsti, appare poco flessibile in relazione a possibili stra-

ategie di diversificazione di rischi. A tale proposito, pertanto, appare maggiormente aderente al principio di proporzionalità consentire ai gestori un margine maggiore di operatività, attraverso l'elevazione della quota di investimenti non ammissibili, facendo comunque salvo il fondamentale requisito che la maggioranza degli interventi possa essere effettuata in «investimenti ammissibili».

4. Riguardo alla tipologia di imprese di portafoglio ammissibili, che possono ricevere finanziamenti dai fondi di *venture capital*, si suggerisce di chiarire la definizione di piccola e media impresa destinataria degli interventi; al riguardo, la definizione richiamata dal regolamento, riconducibile a quella introdotta dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE per identificare le imprese aventi diritto ad accedere alle misure di incentivo pubblico, ha presentato in passato alcune problematiche applicative. Secondo tale definizione (articoli 2 e 3 dell'allegato alla citata raccomandazione), le imprese che sono partecipate da investitori istituzionali, quali i fondi di *venture capital*, potrebbero acquistare la qualifica di imprese «collegate» o «associate». In tali circostanze, ai fini del calcolo dei parametri per identificarle come piccole e medie imprese, il fatturato, gli occupati e il totale di bilancio di queste stesse imprese si sommerebbero a tutti i dati relativi alle altre società nel portafoglio del fondo; si applicherebbe, quindi, impropriamente al fondo di *venture capital* il concetto di «gruppo industriale». L'adozione di una simile interpretazione determinerebbe, quale conseguenza, che un'impresa partecipata da un fondo di *venture capital* potrebbe perdere la qualifica di piccola e media impresa e quindi il diritto ad accedere alle agevolazioni previste per questa categoria di soggetti.

Si invita quindi ad approfondire tali aspetti, anche adoperandosi affinché le piccole e medie imprese partecipate da fondi di *venture capital*: non perdano tale qualifica in ragione della mera partecipazione del fondo; la perdano solo al superamento di consistenti soglie di investimento; la perdano solo decorso un congruo periodo temporale dall'investimento.

5. Si dovrebbe specificare chiaramente che i vantaggi previsti dal regolamento in oggetto per la categoria dei fondi europei di *venture capital* debbano valere anche nel caso di acquisizione di partecipazione «temporanea» di maggioranza al capitale dell'impresa. Sebbene nel testo non si escluda tale fattispecie tra gli investimenti ammissibili, sarebbe opportuno che si contempli la possibilità di acquisire quote di maggioranza, anche di carattere temporaneo, finalizzate a sostenere progetti di trasmissione di impresa e di avvio di imprese innovative. Potrebbe accadere, infatti, che, per supportare particolari momenti nella crescita dell'impresa in cui occorre prendere decisioni fondamentali ed è scarso il capitale proprio dell'imprenditore, il fondo di *venture capital* possa assumere, almeno transitoriamente, una posizione di maggioranza. In tal senso, la posizione potrebbe collegarsi a quella prima segnalata in riferimento alla previsione della mancata perdita della qualifica di PMI per la piccola e media impresa partecipata da un fondo di *venture capital* per un periodo di tempo determinato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Antonino LO PRESTI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dottor Antonio Mastrapasqua e dottor Mauro Nori
(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Antonino Lo Presti, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Presidente dell'INPS, dottor Antonio Mastrapasqua, ha comunicato questa mattina di non poter partecipare all'odierna seduta per motivi di salute. Il dottor Mastrapasqua ha fatto comunque pervenire alla Commissione il testo scritto della sua relazione, con allegata documentazione sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPS.

Comunica che il *Direttore generale*, Mauro Nori è accompagnato dal dottor Marco Barbieri, *Direttore centrale relazioni esterne INPS*, dalla dottoressa Rosanna Casella, *dirigente INPS* e dall'avvocato Daniela Becchini, *dirigente INPS*.

Il dottor Mauro NORI, *Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, svolge una breve relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato Nedo Lorenzo POLI (*UdC*), il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), i deputati Carmen MOTTA (*PD*), Luigi LAZZARI (*PdL*) e il deputato Antonino Lo Presti, *presidente*.

Il deputato Antonino Lo Presti, *presidente*, constatata la volontà dei rappresentanti dei gruppi di rinviare ad altra data l'audizione dei vertici dell'INPS, ringrazia il direttore generale, dottor Mauro Nori, per la sua partecipazione all'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 8,45.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione del Ministro della difesa

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, ammiraglio Giampaolo DI PAOLA, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai deputati CICCHITTO (PdL) e ROSATO (PD) e dai senatori BELISARIO (IdV), PASSONI (PD) e RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Intervengono il generale Ottavio Sarlo, Direttore Generale pro tempore della sanità militare, accompagnato dal tenente colonnello Francesco Boccucci e il professor Francesco Tomei del Dipartimento di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», accompagnato dalla dottoressa Giorgia Andreozzi.

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Regolamento interno, il collaboratore della Commissione, dott. Domenico Della Porta.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

Audizione del generale Ottavio Sarlo (Direttore generale *pro tempore* della sanità militare) e del professor Francesco Tomei (Dipartimento di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»)

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Tomei ed il generale Sarlo per avere accolto l'invito della Commissione e ricorda che l'odierna audizione si ricollega a quella già svolta il 1° febbraio, nel corso della quale il professor Tomei ha dato conto del progetto di ricerca sull'esposizione al gas radon dei dipendenti dell'Amministrazione della difesa, progetto approvato dal Comitato per la prevenzione e cura delle malattie (CPCM) del Ministero della difesa, che dovrebbe svilupparsi nell'arco di tre anni. Nel corso della seduta, in alcuni interventi emersero delle perplessità, relative non solo al contenuto del progetto di ricerca ma anche alla stessa inclusione del rischio associato alla presenza di gas radon nei siti militari tra le materie oggetto dell'inchiesta parlamentare in corso. In considerazione di tali osservazioni e dell'esigenza di approfondire ulteriormente le problematiche connesse all'esposizione al gas radon, la Commissione convenne di ascoltare nuovamente il prof. Tomei e, insieme a lui, di ascoltare il generale Sarlo, già Direttore Generale della sanità militare, per apprendere quali iniziative siano state adottate in passato dalla Direzione stessa – ora soppressa – per la prevenzione del rischio connesso alla presenza di gas radon nei siti militari, se vi siano iniziative ancora in corso e se è previsto che esse passino sotto la gestione di altri uffici dell'amministrazione sanitaria militare.

Il generale SARLO ricorda preliminarmente che l'effettuazione di controlli ambientali specifici sulla presenza di gas radon nei siti militari è stata resa obbligatoria a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro della difesa 24 luglio 2007, recante istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, che ha dato attuazione ai decreti legislativi n. 230 del 1995, n. 241 del 2000 e n. 257 del 2001. In particolare, l'articolo 20 del citato decreto ministeriale, nel definire il campo di applicazione del provvedimento, si sofferma sulle pratiche relative ad attività in cui il fondo naturale o la presenza di sorgenti naturali radioattive possono causare un aumento dell'esposizione del personale o della generalità della popolazione, non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione. Nell'ambito di tale impostazione, sono stati individuati gli obblighi spettanti all'Amministrazione militare in quanto datore di lavoro e, in particolare, si è proceduto ad individuare la platea dei lavoratori potenzialmente esposti, con l'ausilio tecnico del CISAM o di altri organi interni all'Amministrazione della difesa e con il ricorso ad esperti qualificati.

I primi risultati delle dosimetrie ambientali effettuate nell'arco di un anno hanno consentito di individuare i siti dove si è verificato un superamento dei valori soglia. In particolare, nel 2008 è stato accertato il supe-

ramento di detti valori per alcuni enti ubicati in ambienti sotterranei, e si è proceduto immediatamente all'adozione di misure volte a limitare l'esposizione e ad assicurare la sorveglianza sanitaria del personale esposto.

La Direzione generale della sanità militare, ora soppressa, ha pertanto operato in base all'esigenza prioritaria di tutelare i lavoratori attualmente esposti e quelli con pregresse esposizioni, nonché di scongiurare il rischio di pericolose omissioni da parte del datore di lavoro. Pertanto, la Direzione ha incaricato un gruppo ristretto di specialisti di studiare la questione e proporre soluzioni operative per la predisposizione di protocolli di prevenzione e cura e, sulla base di questa attività, ha adottato, il 19 marzo 2010, le «Linee guida per la prevenzione e la sorveglianza sanitaria dei dipendenti militari e civili del Ministero della difesa esposti al gas radon». Si tratta di un documento di indirizzo operativo, con l'indicazione di protocolli sanitari per il personale in servizio e per il personale già esposto, elaborato dalla Direzione generale della sanità militare in collaborazione con l'Aeronautica militare – che peraltro già dal 2008 aveva attivato la sorveglianza sanitaria del proprio personale, con particolare riferimento all'esposizione riscontrata nella base di Monte Venda –, l'ISPESL e il CNR.

Per presentare e rendere fruibili tali documenti, la Direzione generale ha altresì promosso, nell'ambito del convegno organizzato a Roma il 2 dicembre 2009, sulla medicina del lavoro in ambito militare, una sessione sul tema: «Nuovi protocolli per la sorveglianza sanitaria dal radon».

Sul personale in costanza di esposizione – prosegue il generale Sarlo – non è stata rilevata, ad oggi, alcuna evidenza di incidenza di patologie tumorali radon-correlate. Tuttavia, il dato è solo in parte rassicurante, poiché la letteratura scientifica in materia, peraltro non molto abbondante, ha evidenziato un importante tempo di latenza tra esposizione e presentazione clinica della malattia, soprattutto per quel che concerne il tumore polmonare. Occorre altresì precisare che l'Aeronautica militare, da tempo particolarmente sensibile alla problematica oggetto dell'odierna audizione, ha provveduto a censire tutto il personale militare e civile che ha lavorato in siti con dimostrata presenza di eccesso di gas radon, rivolgendo una specifica informativa ai singoli ed invitandoli a sottoporsi a visite di *screening* oncopreventivo.

La Direzione generale della sanità militare ha ritenuto pertanto condivisibile la scelta effettuata dal Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malattie, di considerare prioritario il tema del gas radon, come argomento sensibile da approfondire mediante uno specifico progetto di ricerca. Infatti, tra i progetti di ricerca finanziati a seguito del bando di concorso emanato nel luglio 2010 su indicazione del Comitato stesso, è stato incluso quello del professor Tomei, unico sull'argomento, che prospetta un'indagine statistico-epidemiologica sui dati clinici ottenuti mediante i controlli del personale in servizio e quelli in quiescenza, confrontati con analoghe popolazioni omogenee, non esposte al rischio specifico del gas radon. Il progetto del professor Tomei prende in considerazione una platea costituita dal personale operante in strutture sotterranee,

considerate strategiche, e dal personale già sottoposto per altri motivi a protocolli sanitari e, oltre a perseguire il generale obiettivo di tutela della salute dei dipendenti, che costituisce il fine primario della sanità militare, può consentire di dirimere i dubbi circa l'origine della comparsa di patologie tumorali sui militari e sui civili esposti al gas radon, sia per quel che riguarda i siti attualmente valutati, sia per gli altri siti nei quali si verifichi la sussistenza di un analogo rischio.

Il progetto del professor Tomei, come ha ricordato il Presidente all'inizio della seduta, ha durata triennale, con erogazione annuale del finanziamento. Pertanto, nel mese di aprile dovrebbe essere presentata la relazione sul primo anno di attività; essa sarà oggetto di valutazione da parte della stessa Commissione tecnica mista che ha proceduto a suo tempo a selezionare i progetti di ricerca presentati in base al citato bando del luglio 2010. Tale Commissione è composta da due componenti del CPCM e dal Direttore generale della sanità militare, che, a seguito della soppressione della Direzione medesima dovrà comunque essere sostituito, presumibilmente dal titolare dell'ufficio che assumerà le funzioni già svolte dall'ufficio soppresso.

Il senatore FERRANTE (*PD*) chiede al generale Sarlo di chiarire le ragioni per le quali il tema del gas radon è stato considerato prioritario, considerato che il decreto ministeriale 24 luglio 2007 richiamato dal generale Sarlo all'inizio della sua esposizione, parla più genericamente della tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Il professor TOMEI fa presente che il gas radon è un rischio emergente, suscettibile di produrre gravi danni per la salute, assimilabili, per molti aspetti, a quelli derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto. Le procedure di controllo e i protocolli di prevenzione e cura che verranno individuati, anche a seguito della ricerca di cui è titolare, e della quale ha dato conto nella seduta del 1° febbraio, potranno pertanto essere applicate non solo a tutte le Forze Armate, ma anche alla generalità della popolazione civile esposta a questa tipologia di rischio.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede chiarimenti circa la disponibilità degli elenchi del personale censito in relazione all'esposizione al gas radon. Chiede altresì di sapere se il progetto di ricerca presentato dal professor Tomei è passato al vaglio preliminare del Comitato etico del Ministero della difesa; quale è il costo del progetto e quale è il costo complessivo dei progetti di ricerca selezionati dal CPCM. Chiede inoltre che siano trasmessi alla Commissione le «Linee guida» richiamate dal generale Sarlo nel suo intervento nonché gli atti del convegno sulla medicina in ambito militare svoltosi a Roma il 2 dicembre del 2009.

Il generale SARLO consegna alla Presidenza della Commissione il testo delle «Linee guida» e si riserva di trasmettere alla Commissione gli atti del convegno richiamato dalla senatrice Granaiola. Ricorda che

il CPCM, preliminarmente all'adozione del bando di concorso per il reperimento di progetti di ricerca scientifica in campo biomedico, indicò come temi prioritari l'epidemiologia delle malattie neoplastiche e linfoproliferative nel personale militare e la possibile correlazione con eventi di servizio; i danni biologici da possibile esposizione a *noxae* ambientali, quali l'uranio impoverito, l'asbesto, il gas radon, le nanoparticelle ed altro; la sicurezza, l'immunogeneticità e l'efficacia delle vaccinazioni. I sette progetti selezionati rispetto ai sedici presentati sono stati scelti dalla Commissione tecnica mista a cui ha fatto riferimento al termine della sua esposizione, sulla base di una griglia di valutazione all'uopo elaborata, fondata sulle priorità sopra indicate.

Per quanto riguarda la richiesta della senatrice Granaiola relativamente al censimento del personale esposto, precisa che attualmente sono state individuate circa 200 persone, che prestano ovvero hanno prestato servizio presso la base del Monte Venda. Si tratta di un numero destinato ad aumentare in relazione alle verifiche per la radioprotezione in corso presso altri siti sotterranei dell'Amministrazione delle difese. A tale proposito, va precisato che ad oggi non ci sono ambienti sotterranei in cui si svolga attività lavorativa. Per quanto riguarda i costi dei progetti selezionati dal CPCM, a quanto gli risulta, essi si aggirerebbero complessivamente attorno ad un milione di euro, fermo restando che al termine del primo anno di ciascun progetto, la citata Commissione tecnica si esprime sulla validità dei risultati conseguiti e sulla prosecuzione dei lavori.

La senatrice GRANAIOLA (PD) osserva che a quanto le risulta, il costo complessivo dei progetti selezionati dal CPCM ammonta ad oltre 2,5 milioni di euro.

Il generale SARLO ribadisce che la somma dovrebbe aggirarsi al milione di euro.

Il senatore SCANU (PD) sottolinea l'importanza dell'affermazione del professor Tomei relativamente alla possibilità che le patologie radon-correlate possano determinare situazioni analoghe a quelle già riscontrate in relazione all'esposizione all'amianto. Si tratta di un'affermazione estremamente impegnativa e pertanto occorrerebbe comprendere meglio che cosa consegua ad essa, sia in termini di studi e ricerche che sono nella disponibilità dell'Amministrazione della difesa, sia in termini di iniziative da adottare per intensificare e rendere più efficace l'attività di prevenzione.

Il generale SARLO fa presente che le patologie radon-correlate ed amianto-correlate sono simili per alcune caratteristiche, ma divergono per molte altre. In effetti, entrambe presentano un tempo di latenza notevolmente prolungato, ma l'organo bersaglio è diverso, poiché l'esposizione al radon è suscettibile di produrre tumori polmonari, mentre l'esposizione all'amianto colpisce la pleura.

Dopo avere precisato di non essere al corrente di altri studi sul gas radon in possesso del Ministero della difesa, oltre a quello che sta effettuando il professor Tomei, il generale Sarlo ricorda che il CORISAMIL, organo scientifico istituito presso lo Stato Maggiore della Difesa, sta conducendo uno studio specifico sulla presenza di amianto e sui rischi di esposizione del personale, con particolare riferimento alla Marina militare. Lo studio, che è ormai in una fase avanzata, è rivolto ad una coorte di mille pazienti e si propone, tra l'altro, di arrivare ad individuare un *marker* per la diagnosi precoce della patologia.

Il professor TOMEI ribadisce che quello del gas radon è un tema emergente e ancora sottovalutato, il cui studio è iniziato da poco e inizialmente riferito esclusivamente al rischio professionale per i minatori. Anche se al momento questo tema non è oggetto di particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica, la accertata e diffusa presenza di gas radon nei luoghi di lavoro e nelle scuole inizia a destare qualche preoccupazione, malgrado una letteratura scientifica ancora piuttosto esigua.

Il progetto di ricerca di cui è titolare si propone, tra l'altro, di predisporre criteri per l'identificazione delle persone esposte, che sono più di quanto si creda. Inoltre, poiché la legislazione vigente in materia è carente, è presumibile ed auspicabile che l'avanzamento degli studi – e in particolare il contributo in tal senso che viene dall'impegno dell'Aeronautica militare – possa indurre le autorità competenti ad adottare specifiche norme di prevenzione e sicurezza, rivolte alla generalità della popolazione.

Rispondendo quindi ad una sollecitazione del senatore SCANU (PD), il professor Tomei conferma il suo convincimento, circa la possibilità che le patologie derivanti dall'esposizione al gas radon possano determinarsi in forme comparabili alle patologie amianto-correlate e produrre effetti analoghi. Si tratta di un'affermazione importante, di cui si assume la responsabilità, ma che, ovviamente, dovrà essere verificata e validata da altri ricercatori. Osserva altresì che, come per l'amianto, l'indicazione di una dose soglia ha un valore puramente indicativo e, di per sé, non esclude che una esposizione a valori inferiori possa comunque dare luogo alla patologia.

La senatrice GRANAIOLA (PD) ritiene che le problematiche emerse nell'odierna seduta rendano comunque opportuno un nuovo confronto sui temi trattati.

Il PRESIDENTE conviene con la senatrice Granaiola e, nel prendere atto che nel mese di aprile saranno comunque disponibili i risultati del progetto di ricerca di cui il professor Tomei è titolare, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 14 marzo 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 75

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,30.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 14 marzo 2012

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare INCE:

Plenaria *Pag.* 149

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (INCE)

Mercoledì 14 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto ANTONIONE

La seduta inizia alle ore 8,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto ANTONIONE, *Presidente*, comunica che è presente alla seduta il dottor Giulietto Chiesa, il quale, oltre ai numerosi incarichi che ha ricoperto nel corso della sua carriera, è un grande esperto dei Paesi dell'ex Unione Sovietica. A questo riguardo, l'Ucraina, che peraltro detiene quest'anno la presidenza dell'InCE, è al centro dell'attenzione internazionale per il caso di Julija Tymošenko, candidata alle elezioni presidenziali del 2010, poi arrestata ed ancora in carcere per un presunto caso di corruzione. Come è noto, della questione si è occupata l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, quella dell'OSCE, e da ultimo il Parlamento europeo con varie risoluzioni, nelle quali è stata espressa da un lato preoccupazione per lo stato di salute della Tymošenko, dall'altro un uso politico della giustizia, tale da impedire ai membri dell'opposizione di partecipare pienamente al processo politico, visto peraltro che la legge applicata risale all'epoca sovietica e non sarebbe conforme alle norme europee e a quelle delle Nazioni Unite.

Riterrebbe quindi di accogliere la proposta, veicolata anche per il tramite del dottor Chiesa, di incontrare, il prossimo 18 aprile, una delegazione ucraina, composta da parlamentari di tutti i gruppi politici e da altri esperti, la quale intenderebbe confrontarsi con i parlamentari italiani della delegazione InCE, sul tema delle «esperienze a confronto, Italia-Ucraina, nella lotta alla corruzione» per poi parlare anche del caso Tymošenko. Incontri di questo genere sono stati già svolti dalla delegazione ucraina a

Bruxelles e presso il parlamento tedesco: ritiene si tratti di un gesto diplomatico positivo e coraggioso da parte ucraina che potrebbe eventualmente coinvolgere, da parte italiana, anche le delegazioni parlamentari presso il Consiglio d'Europa e l'OSCE e la Commissione Affari esteri.

Il senatore Oskar PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) ricorda l'iniziativa che, come Presidente della Commissione Generale Affari Culturali della Dimensione Parlamentare dell'InCE, sta organizzando a Bolzano dal 26 al 28 aprile e, nel condividere la proposta del Presidente, auspica tuttavia che essa non si sovrapponga a quella di Bolzano.

Il deputato Alessandro MARAN (*PD*), condivide la proposta del Presidente, ritenendo tuttavia fondamentale acquisire il parere della Presidenza della Camera.

Il deputato Aldo DI BIAGIO (*FLI-pTP*) condivide l'osservazione del collega Maran.

Roberto ANTONIONE, *Presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, acquisirà il parere della Presidenza della Camera.

La seduta termina alle ore 9,30.

